

LORENZO GAGLIARDI

Università degli Studi di Milano

ROR: 00wjc7c48

ORCID: 0000-0002-7398-7219

lorenzogagliardi@yahoo.it

Un inedito di Mario Talamanca in tema di *homologia kyria*

An Unpublished Work by Mario Talamanca on *homologia kyria*

Abstract

This article presents the unpublished typescript of Mario Talamanca's paper on *homologia kyria*, originally delivered at the 1977 Symposion on Greek and Hellenistic Law in Chantilly, France, but never included in the published proceedings. The rediscovered text not only fills a nearly fifty-year gap in the historiography but also provides a valuable contribution to one of the most debated issues in the study of Greek private law in general and of Attic law in particular. Against the background of the influential thesis of H.J. Wolff, which explained the *homologia* in terms of *Zweckverfügung* and denied its promissory character, Talamanca advanced a critical reading of the Attic sources, stressing instead the consensual dimension of *homologeîn*. His argumentation – grounded in close philological analysis and in a systematic critique of Romanist categories projected onto the Greek experience – shows that the law on *homologia kyria* cannot be reduced to a mere procedural mechanism, nor does it admit the existence of fully consensual contracts in Athens. Rather, Talamanca outlined a third way: in Attic law the principle of consensuality had not yet taken hold, but the significance of a mere undertaking cannot, in any case, be excluded. The publication of this essay, long forgotten and now restored to the scholarly community, seeks not only to pay tribute to one of the most original interpreters of Greek legal history in the twentieth century, but also to reopen the debate on the nature and limits of contractual obligation in the Athenian *polis*.

L'articolo presenta il dattiloscritto della relazione inedita di Mario Talamanca sull'*homologia kyria*, originariamente pronunciata al *Symposion* sul diritto greco ed ellenistico svoltosi a Chantilly, in Francia, nel 1977, ma mai confluita negli atti a stampa. Il testo, oggi riscoperto, non solo colma un vuoto quasi cinquantennale nella storiografia, ma offre anche un contributo prezioso a uno dei temi più discussi nello studio del diritto privato greco in generale e attico in particolare. Sullo sfondo della nota tesi di H.J. Wolff, che interpretava l'*homologia* in base al concetto di *Zweckverfügung*, negandone il carattere promissorio, Talamanca avanzava una lettura critica delle fonti attiche, ponendone in rilievo la dimensione consensuale. La sua argomentazione – fondata su un'analisi filologica puntuale e su una sistematica critica all'applicazione di categorie romanistiche alla realtà greca – mostra come la disciplina dell'*homologia kyria* non possa ridursi a un mero meccanismo processuale, né possa tuttavia condurre ad ammettere l'esistenza ad Atene di veri e propri contratti consensuali. Talamanca delineò piuttosto una terza via: nel diritto attico non si era ancora affermato il principio della consensualità, ma la rilevanza del mero impegno non può essere in ogni caso esclusa. La pubblicazione di questo saggio, a lungo dimenticato e oggi restituito alla comunità scientifica, intende non solo rendere omaggio a uno degli interpreti più originali della storia giuridica greca nel Novecento, ma anche riaprire il dibattito sulla natura e sui limiti dell'obbligazione contrattuale nella *polis* ateniese.

Keywords: *homologia kyria*; Mario Talamanca; *Zweckverfügung*; consensual contracts; Greek private law

Parole chiave: *homologia kyria*; Mario Talamanca; *Zweckverfügung*; contratti consensuali; diritto privato greco

SOMMARIO. 1. Un inedito dal 1977. 2. Sviluppo storico degli studi moderni in materia di *homologia kyria*. 3. Talamanca vs. Wolff. 4. Collocazione dello studio di Talamanca rispetto ai percorsi più recenti della letteratura giusgrecoistica. 4.1. Una o più leggi in tema di *homologia*. 4.2. *Homologia* e *syntheke*. 4.3. *Homologia* e categorie romanistiche. 4.4. *Homologia* e *Typenzwang*. 4.5. *Homologia* e *Zweckverfügung*. 4.6. *Homologia* e vizi della volontà. 5. Conclusioni. 6. Bibliografia.

1. Un inedito dal 1977.

Nel 1977, dall'1 al 4 giugno, si tenne nel Centro conferenze 'Les Fontaines' a Gouvieux, presso Chantilly (Oise), 40 km circa a nord di Parigi, il terzo *Symposion*¹ di diritto greco ed ellenistico, organizzato da Joseph Mo-

¹ I primi due *Symposia* si erano tenuti rispettivamente nel 1971 a Bielefeld, presso Rheda, e nel 1974 a Gargnano, sotto gli auspici rispettivamente di Hans Julius Wolff e

drzejewski. Vi presero parte 40 studiosi, 18 dei quali come relatori.

Quando successivamente si diede avvio alla pubblicazione degli Atti del convegno, che videro la luce nel 1982², tre dei 18 relatori non consegnarono il loro contributo³.

Tra loro vi fu Mario Talamanca⁴.

La recente scoperta, tra documenti risalenti a quel *Symposion*, del dattiloscritto originale, che fu alla base della relazione del Maestro Talamanca⁵, permette di porne il testo a disposizione degli studiosi, colmando per la scienza una lacuna che si protrae da quasi cinquant'anni.

Il documento cartaceo è anepigrafo, ma dalla cronaca dell'incontro scientifico, pubblicata sul volume 95 (1978) della *Savigny Zeitschrift* da Z. Vangelatou, ricostruiamo che il titolo della relazione fu «'Homologia kyria' in diritto attico»⁶.

L'argomento occupa ancora oggi, soprattutto da un paio di decenni, una posizione di rilievo nella riflessione giusrecistica internazionale.

Esso era giunto alla ribalta nel ventennio anteriore al 1977, precipuamente a seguito di un'importante articolo di H.J. Wolff, eloquentemente intitolato «*Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts*»⁷, sulla *Savigny Zeitschrift*

Arnaldo Biscardi. Wolff 1975a e Dimakis 1978 = Biscardi 1979.

² Modrzejewski - Liebs 1982.

³ Nel volume di Atti furono inclusi 11 contributi di autori che non avevano tenuto la relazione al convegno: Dieter Simon (Francoforte); Joseph Modrzejewski (Parigi); Herwig Maehler (Londra); Dieter Nörr (Monaco di Baviera); Jean Triantaphyllopoulos (Atene); Johannes Herrmann (Erlangen/Norimberga); Hans-Albert Rupprecht (Marburgo/Lahn); Georges Daux (Parigi); Erwin Seidl (Mittenwald); Naphtali Lewis (Easton, Connecticut); Haiim B. Rosen (Gerusalemme). Pubblicarono invece il loro testo, dopo averlo presentato al convegno, i seguenti studiosi: Eberhard Ruschenbusch (Francoforte), Alberto Maffi (Trieste), Benedetto Bravo (Varsavia), Henri van Effenterre (Parigi), Julie Velissaropoulos (Parigi/Atene), Gerhard Thür (Vienna), Dimitri C. Gofas (Atene), Mogens Herman Hansen (Copenaghen), Claude Mossé (Parigi), Eberhard Klingenberg (Tubinga), Pierre Cabanes (Clermont-Ferrand), Evangelos Karabélias (Parigi), Arnaldo Biscardi (Milano), Arnold Kränzlein (Graz). La relazione presentata congiuntamente da Mario Amelotti e Livia Migliardi-Zingale (Genova) fu poi pubblicata a nome solo della seconda. Gli articoli pubblicati raggiunsero quindi il numero di 26.

⁴ Gli altri due relatori che non consegnarono il proprio scritto furono Hans Julius Wolff (Friburgo in Brisgovia) e Diederich Behrend (Monaco di Baviera).

⁵ Come sanno tutti coloro che hanno potuto ascoltare le relazioni di Talamanca, egli preparava quasi sempre un testo scritto, ma poi parlava su di esso a braccio.

⁶ Vangelatou 1978, 572.

⁷ Si tratta della prolusione pronunciata da Wolff quando salì, come titolare, la cattedra presso l'Università di Friburgo in Brisgovia il 12 luglio 1956.

del 1957⁸ (ma i prodromi e alcune anticipazioni erano già in due precedenti studi dello stesso Autore, risalenti rispettivamente al 1943 e al 1946⁹).

Il riscoperto contributo di Talamanca si segnala per un duplice interesse. Dal punto di vista della storia della storiografia, permette di ricostruire l'opinione del suo autore, in relazione alla riflessione scientifica dei suoi tempi. Nel senso della sua attualità, le problematiche in esso affrontate sono d'interesse per l'indagine teorica, con rinnovate contrapposizioni tra gli studiosi.

È probabile che nel 1982 Talamanca non abbia pubblicato il testo perché impegnato¹⁰ su altri fronti scientifici, didattici e accademici¹¹, sicché non pervenne in tempo a corredarlo di un apparato di note (il dattiloscritto ne è privo). Né lo fece in seguito. I nomi dei giusgrecisti, con i quali principalmente egli si confrontò, si ritrovano tuttavia indicati nel corpo testo. Ho pertanto restituito in calce all'articolo la lista delle opere alle quali il compianto Maestro faceva presumibilmente riferimento. Aggiungo che il dattiloscritto è suddiviso in paragrafi non numerati, che, nella pubblicazione, ho contrassegnato in ordine progressivo (secondo lo stile tipico dell'Autore), al fine di potervi più agevolmente operare rinvio in questa introduzione.

A parte quanto precisato, il dattiloscritto restituisce un'opera che si distingue per completezza sia sotto il profilo contenutistico, sia sotto quello formale (solo in pochi casi sono dovuto intervenire per rendere perspicuo il testo: ne darò contezza, nei luoghi interessati, con note a piè di pagina). Lo studio risulta del tutto compiuto anche dal punto di vista delle fonti antiche, citate con precisione. Il livello concettuale dell'opera è comparabile

⁸ Wolff (1957) 1968.

⁹ Wolff (1943) 1961; (1946) 1961. Di rilievo sono anche Wolff 1961; 1964; (1965) 2013, 112 ss.; 1966; (1966) 1974; 1975b, 407 s.; (1981) 1983.

¹⁰ Sulla carriera del Maestro, Finazzi 2009; 2011; 2013; Maffi 2009; Capogrossi Colognesi 2011 (di cui si veda anche il toccante ricordo, Capogrossi Colognesi 2012); Mantovani 2011; Caravale 2012; Di Porto 2012; Metro 2012; Lovato 2019; Avitabile 2021.

¹¹ Avrebbe scritto lo stesso Talamanca nel suo *curriculum vitae*, che la moglie del Professor Talamanca, Professoressa Giuliana Foti Talamanca, consegnò al Prof. Maffi, il quale mi ha permesso di leggerlo sul punto: «sulle strutture che, nell'esperienza greca, viene a prendere il ruolo svolto da quella che, a partire dalla giurisprudenza romana, è la figura del *contractus*, ciò che si riallacciava fra l'altro, alle prime indagini sull'*arrabón* nelle fonti greche ed ellenistiche: questa riflessione ha dato luogo ad una relazione tenuta al terzo simposio dei diritti greci, svoltosi a Chantilly, nel 1977, relazione che, nonostante sia stata rimessa più volte in cantiere, dando luogo a sia pur provvisorie 'mises au point', non è ancora stata pubblicata». Gli studi sull'*arrabón* riferiti sono ovviamente Talamanca 1953 e 1954.

con quello degli altri lavori del grande Studioso, sicché è stato ritenuto, in accordo con i Direttori della Rivista, che la pubblicazione del dattiloscritto non sia inopportuna, come sarebbe stato se ci si fosse trovati di fronte a semplici appunti non definitivi. Leggendo il testo si percepisce la sensazione di un'indagine approfondita, oggetto di lunghe meditazioni e giunta sostanzialmente alla sua conclusione. D'altronde Talamanca non ritornò più *ex professo* sulla stessa tematica¹², talché il documento rappresenta anche il suo testamento spirituale in materia.

La pubblicazione dell'inedito sia vista dunque come un dovuto omaggio alla memoria di uno dei più grandi, dotti e originali interpreti dell'esperienza giuridica greca, che l'Accademia italiana abbia espresso¹³.



Centro conferenze 'Les Fontaines' a Gouvieux, presso Chantilly (Oise), Francia.

¹² Non lo fece neanche in Talamanca 1981, ove nei capitoli «La consuetudine e il diritto positivo» (cap. III, 33 ss.), «Equità e diritto positivo» (cap. IV, 41 ss.), «Prassi sociale e amministrazione della giustizia» (cap. VI, 67 ss.) la trattazione sui temi di diritto privato muove principalmente da una visione processuale. In quello stesso libro vi è però un'affermazione del Maestro che si collega al merito che, nella relazione qui pubblicata, egli riconosceva a Wolff sull'innovazione metodologica. A suo giudizio, Wolff aveva contribuito al progresso dello studio dei diritti greci mediante un sistema euristico distaccato dalle sistematiche romanistica e pandettistica (*infra*, § 3). La veloce, ma non trascurabile, osservazione si trova nella nota bibliografica finale, p. 80: «Solo negli ultimi decenni – soprattutto ad opera di H. J. Wolff – si afferma una rigorosa distinzione nell'impostazione dello studio dei diritti greci ed ellenistici, distinzione che comporta, in linea di principio, l'affermazione dell'inutilizzabilità dello strumentario concettuale di derivazione romanistica per la ricostruzione e la descrizione di queste esperienze giuridiche diverse da quella romana. Nasce la 'juristische Gräzistik' come la chiama il Wolff o la 'giusgrecoistica', come da noi dice, ad esempio, A. Biscardi».

¹³ Ringrazio i figli del Professor Talamanca, Valerio e Marco, per il consenso prestato alla pubblicazione della relazione.

2. Sviluppo storico degli studi moderni in materia di *homologia kyria*.

Collochiamoci ora idealmente nel 1977, a Chantilly, compresenti H.J. Wolff, D. Behrend, A. Biscardi, E. Cantarella, P. Dimakis, A. Maffi, J. Modrzejewski, H.-A. Rupprecht, G. Thür, J. Velissaropoulos e gli altri studiosi.

Lo stato dell'arte sull'*homologia* era il seguente.

Si riteneva quasi unanimemente che ad Atene fosse esistita una legge in tema di *homologia kyria*, il cui nucleo centrale, attestato da diverse fonti letterarie, stabilisse che ὅσα ἂν ἕτερος ἐτέρῳ ὁμολογήσῃ, κύρια εἶναι. Essa era in alcuni casi attestata nell'articolazione della c.d. 'variante *hekón*': ὅσα ἂν τις ἐκὼν ἕτερος ἐτέρῳ ὁμολογήσῃ, κύρια εἶναι.

Nel 1926 (anno, peraltro, della sua morte) R. Maschke¹⁴ aveva in verità prospettato un'ipotesi diversa, e cioè che ad Atene non fosse esistita alcuna legge generale, che avesse statuito la validità delle *homologiai*. Aveva proposto di interpretare le testimonianze in argomento, nel senso che tale validità fosse prevista da singole disposizioni per fattispecie specifiche. La tesi non aveva avuto seguito.

A proposito dell'inquadramento della menzionata legge sull'*homologia kyria*, nel 1977 la dottrina era orientata verso l'una o l'altra di due alternative opzioni ricostruttive.

Secondo la prima, risalente nientemeno che a L. Beauchet (1897)¹⁵, a P. Huvelin (1907)¹⁶, a J.H Lipsius¹⁷, a L. Mitteis e U. Wilcken¹⁸ (1912), nonché successivamente ben consolidata mercé l'adesione di studiosi quali P. Vinogradoff¹⁹, L. Gernet²⁰, M.I. Finley²¹, E. Cantarella²², P. Kußmaul²³,

¹⁴ Maschke 1926, 165.

¹⁵ Beauchet 1897, 12.

¹⁶ Huvelin 1907, 134.

¹⁷ Lipsius 1912, 684, 687.

¹⁸ Mitteis - Wilcken 1912, 73.

¹⁹ Vinogradoff 1922, 230.

²⁰ Gernet (1937) 1955, 78; 1959, 402.

²¹ Finley (1951) 1985, 297.

²² Cantarella 1965, 549; (1966) 2011.

²³ Kußmaul 1969, 53.

fino ad A. Biscardi nel 1971²⁴ tra gli altri²⁵, la legge sull'*homologia kyria* aveva consentito l'esistenza nel diritto ateniese dei contratti basati sul consenso. Quest'ultimo era così diventato fonte di obbligazioni. Si riteneva per lo più che tale legge avesse rappresentato il punto di arrivo di uno sviluppo di alcuni secoli di esperienza giuridica, durante i quali ad Atene i contratti si sarebbero potuti concludere soltanto mediante la consegna di cose o la prestazione di garanzie. Questa interpretazione traeva fondamento dal significato del verbo *homologeîn*, inteso come 'promettere' o 'consentire'.

Nel 1957, tuttavia, nello studio già ricordato, Wolff aveva rivoluzionato gli schemi interpretativi tradizionali. Aveva recepito parzialmente alcuni spunti avanzati da J. Partsch nel 1909 e nel 1924²⁶ e si era concentrato in modo particolare su di essi, erigendo una nuova teoria, che in due pubblicazioni del 1966 confermò e ribadì con ulteriori argomenti²⁷. Egli privilegiò una diversa accezione di *homologeîn* attestata nelle fonti²⁸, ovvero quella di 'riconoscere', 'non contestare'. Orientando la sua analisi su codesta diversa sfumatura semantica del verbo, affermò che, in relazione alla legge sull'*homologeîn*, il lessema non esprimesse l'assunzione per il futuro di obbligazioni tramite il consenso, bensì l'accettazione da parte del debitore di un atto di disposizione da parte del creditore²⁹. Wolff teorizzò pertanto che in diritto ateniese i contratti si perfezionassero con una prestazione, che denominò *Zweckverfügung* (ovvero 'disposizione compiuta per un determinato scopo'). Il soggetto, che avesse ricevuto una dazione e non avesse succes-

²⁴ Biscardi (1971) 1999, 108. Biscardi affermò la sua idea anche in una relazione al *Symposion* da lui stesso organizzato a Gargnano nel 1974. La relazione fu pubblicata la prima volta nel 1978: Biscardi A. (1978, 1979, 1982) 1999.

²⁵ Bornkamm 1936; Simonetos (1943) 1968; Lane Fox 1963, 212. Anche secondo Pringsheim 1950, 40 s., l'*homologia*, trasformatasi da confessione in giudizio in confessione extragiudiziale, sarebbe stata a tal punto tutelata per via processuale, ma sarebbe stata un accordo stretto alla presenza di testimoni, del quale il consenso non sarebbe stato che uno degli elementi costitutivi (cioè, peraltro, non sarebbe valso, a suo avviso, per la compravendita, in quanto contratto reale). Sull'origine dei contratti conclusi con la prestazione di una garanzia Cantarella (1988) 2011.

²⁶ Partsch 1909, 76 ss.; 1924, 273.

²⁷ Wolff 1966; (1966) 1974. Cfr. anche Wolff (1981) 1983. Per il diritto dei papiri, ma con riferimenti al diritto greco in genere, Wolff (1946) 1961.

²⁸ Per un panorama sui vari significati della voce verbale Menge-Güthling 1910; Soden 1973, 10 ss.; Platschek 2013, 59 s.; 2018; Youni c.d.s.; Pepe c.d.s.

²⁹ Wolff (1966) 1974, 131.

sivamente eseguito la prestazione prevista in contraccambio, sarebbe stato responsabile di un inadempimento. Tuttavia, non esistendo in diritto attico un'azione generale per la risoluzione dei contratti e neppure, viceversa, per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costui avrebbe potuto essere convenuto in giudizio unicamente mediante la *dike blabes*³⁰. Secondo la costruzione wolffiana, insomma, l'*homologia* sarebbe stata l'atto attraverso il quale il debitore avrebbe documentato col creditore l'avvenuta *Zweckverfügung* e avrebbe riconosciuto un proprio debito.

La tesi di Wolff s'impose progressivamente nella letteratura giusgreco-stica di area germanofona. In particolare, venne subito accolta da cinque studiosi presenti a Chantilly: H.-A. Rupprecht (nel 1967)³¹, D. Behrend (nel 1970 e nel 1973)³², J. Herrmann (nel 1979)³³, A. Kränzlein (nel 1975)³⁴ e G. Thür (nel 1977)³⁵. Quest'ultimo difese l'esclusiva funzione procedurale dell'*homologeîn*: *homologiai* sarebbero state a suo avviso le asserzioni che

³⁰ Wolff (1943) 1961, 91. L'impiego della *dike blabes* a seguito di inadempimenti in materia contrattuale è comunemente accettata e condivisa (anche da parte dei 'consensualisti'). Per le fonti, ad es.: [Dem.] 48 e 56 (Lipsius 1912, 652 nt. 60; Gernet [1959] 2002², 131 nt.1). Cfr. anche [Dem.] 52.14. In letteratura, pur da punti di partenza diversi: Beauchet 1897, 395; Lipsius 1912, 653, 657; Paoli 1930, 86; 1933, 86; Gernet (1937) 1955, 73; Mumenthal 1971, 70 ss.; Martini 1991, 105 ss.; Hamza 1991, 231; Jakab 1994; 2006; Thür 1997; 2007; 2013; Carawan 2006; Velissaropoulos-Karakostas 2011, 214 s., 218; Scafuro 2011, 329; Kastle 2012; Maffi 2018, 162 s.; Scheibelreiter 2025a, 55. *Contra* Pringsheim 1950, 51 ss., sostenendo l'esistenza di azioni contrattuali specifiche. L'uso nelle fonti del verbo *aposterein* per indicare l'inadempimento sembra confermare la qualifica di esso in termini di danneggiamento (così Maffi 1980, 32; tra le fonti, [Dem.] 48.39, 50, e inoltre [Dem.] 32.5, 7; 33.24; 34.27; 35.42, 46, 47, 50; 49.2, 4, 21, 41, 45, 54, 61; Isoc. 1.6, 7, 9, 10, 16; 5.2, 9, 10, 35, 48, 50, 55). Anche Hyp. *Ath.* era un'orazione redatta ai fini di una *dike blabes* (Kenyon 1893, xx; Blass 1894, LIV; Lipsius 1896, 43; Meinecke 1971, 348; Osborne 1985, 56 s.; Carey 1997, 142; C. Cooper in Worthington-Cooper-Harris 2001, 96 nt. 27; Phillips 2009, 91; Thür 2013; Gagliardi 2014. *Contra*, a favore di una *dike bouleuseos*, Maschke 1926, 104, 166; Simonet (1943) 1968, 476 s.; Maridakis 1963, 398 ss.; Dimopoulou 2012, 226; 2014).

³¹ Rupprecht 1967, 57 s.; cfr. anche Rupprecht 1975.

³² Behrend 1970, 16 s., 27 s.; 1973. Poi, Behrend 1990.

³³ Herrmann 1975, 331.

³⁴ Kränzlein 1975, 187 ss.

³⁵ Thür 1977, 152 ss. In forma compendiata e apodittica si era espresso in tal senso anche Alliot 1954, 463. Da diverso punto di vista, Despotopoulos 112. Un esame della teoria della *Zweckverfügung* e delle principali varianti con cui essa è stata accolta dalla letteratura moderna trovasi in Hamza 1989, 14 s., 18 ss.

le parti avessero compiuto in modo per loro vincolante nella fase pre-dibattimentale o in sede extra-processuale.

Anche dopo il 1977 il tema dell'*homologein* ha continuato a segnare uno dei centri nevralgici nella mappa della giusgrecoistica, per la sua capacità di incidere sulla comprensione degli assetti strutturali dell'obbligazione da atto lecito, nel diritto greco in generale e in quello attico in particolare. Come accennavo in principio, negli ultimi due decenni gli studi si sono manifestati con maggior ricorrenza e il confronto tra le due contrapposte linee interpretative ha conosciuto una crescente intensità.

Individuo nel 2005, con la pubblicazione di un articolo di E.E. Cohen per il «*Cambridge Companion to Ancient Greek Law*», intitolato «*Commercial Law*»³⁶ e chiaramente schierato a favore del principio consensualistico, la ripresa delle discussioni su larga scala. Cohen riespose le sue idee in modo più ampio in un articolo dell'anno seguente, dal titolo significativamente emblematico, oltre che perentorio e dichiarativo, «*Consensual Contracts at Athens*»³⁷, che rappresentava la rielaborazione della relazione da lui tenuta oralmente al *Symposion* organizzato da H.-A. Rupprecht a *Rauischholzhausen* (Marburgo) nel 2003³⁸.

In quella stessa occasione, nella sua «*Antwort auf Edward Cohen*», É. Jakab³⁹ reagì in modo fermo alla comunicazione di Cohen, come si legge nel volume di Atti edito nel 2006⁴⁰. L'articolo di Jakab appare saldamente ancorato al pensiero wolffiano: l'Autrice si oppose all'uso della dogmatica romanistica e della sua categorizzazione dei contratti, poiché il mondo giuridico ateniese a suo avviso non conosceva un vero e proprio concetto di obbligazione nel senso romano; sostenne che di *homologia* si parla, nelle orazioni attiche primariamente nel contesto processuale e, richiamandosi anche all'opinione di Thür, negò che essa possa essere interpretata come fonte

³⁶ Cohen 2005, 294.

³⁷ Cohen 2006, 73.

³⁸ Per il periodo compreso tra il 1978 e il 2004 menziono Germain 1979; Biscardi 1982, 149; Maffi 1986a, 7; 1986b, 127; Gofas 1994; Scafuro 1997, 128; Whitehead 2000, 274.

³⁹ Jakab 2006.

⁴⁰ Tra gli studi compiuti sul tema nel periodo compreso tra il 1978 e il 2004 appaiono di rilievo quelli di Cataldi 1983, 269; Martini 1991, 105 ss. (ma con attenuazioni: Martini (2001) 2002); Hamza 1991, 231; Todd 1993, 265; Jakab 1994, 191 ss.; Thür 1997, 706; 2002; 2003, 237 s.; Mirhady 2004, 58. Thür 2002 è un contributo particolarmente singolare, trattandosi della voce enciclopedica «*Zweckverfügung*» per il *Neue Pauly*: ovvero, in relazione al diritto ateniese, un neologismo. Sorge qualche perplessità sulla scelta di inserire in un'enciclopedia tale lemma.

di un obbligo contrattuale, essendo a suo avviso produttiva solo di un effetto preclusivo processuale; richiamò ancora una volta l'importanza della teoria della *Zweckverfügung*, secondo cui il vincolo obbligatorio nel diritto greco nasceva dall'atto unilaterale di disposizione con finalità determinata.

Da allora la contrapposizione è rimasta sostanzialmente cristallizzata.

Tra i 'consensualisti' si sono successivamente collocati E.M. Harris nel 2006⁴¹ (e poi a più riprese⁴²), A. Lanni⁴³ e C. Pelloso⁴⁴ nel 2007, D.D. Phillips nel 2009⁴⁵, H. Barta nel 2010 e nel 2011⁴⁶, A.C. Scafuro nel 2011⁴⁷ e M. Faraguna nel 2012⁴⁸. Lo stesso ha poi fatto A. Dimopoulou nel 2014, nel volume di Atti del *Symposion* del 2013, tenutosi alla Harvard University di Cambridge (MA)⁴⁹. Cohen ribadì la sua opinione in quello stesso *Symposion*⁵⁰, nel quale si espresse nella stessa direzione anche il sottoscritto⁵¹ (con ripresa del tema in due ulteriori occasioni successive⁵²). E quindi, ancora, si segnalano I. Arnaoutoglou (2016⁵³), A. Maffi⁵⁴ e M. Gagarin (2018)⁵⁵, D. Schanbacher⁵⁶ e di nuovo Barta (2021)⁵⁷, W. Kaiser (2022)⁵⁸, fino a M.

⁴¹ Harris 2006, 149.

⁴² Harris 2018, 235 s.; 2020; Ibbetson - Caldwell - Harris - MacCormack - Manning - Olivelle 2024, 569, 593.

⁴³ Lanni 2007, 232 e *passim*.

⁴⁴ Pelloso, 2007, 48.

⁴⁵ Phillips 2009, 106: «Therefore, according to the Roman and modern typology, this is a law of consensual contracts».

⁴⁶ Barta 2010, 25 ss., 489 s.; 2011, 1, 374 ss.

⁴⁷ Scafuro 2011, 128.

⁴⁸ Faraguna 2012, 367.

⁴⁹ Dimopoulou 2014.

⁵⁰ Cohen 2014.

⁵¹ Gagliardi 2014.

⁵² Gagliardi 2015a; 2015b.

⁵³ Arnaoutoglou 2016, 112 (ritenendo valida la norma dell'*homologia kyria* – nell'interpretazione 'consensualista' – solo per i contratti scritti).

⁵⁴ Maffi 2018, 168 ss.

⁵⁵ Gagarin 2018.

⁵⁶ Schanbacher 2021, 67, 71 («Athenogenes bezieht sich auf das allgemeine Homologiegesetz, das, ergangen zu Beginn des 5. Jh. v. Chr., Übereinkünfte als Grundlage der Verbindlichkeit anerkennt», sia pur affermando di non annoverarsi tra i consensualisti: *ivi*, nt. 36).

⁵⁷ Barta 2021a, 27; 2021b.

⁵⁸ Kaiser 2022a; 2022b, con riferimento soprattutto ai contratti di *misthosis* documentati dai papiri greco-egizi (specialmente P.Frankf. 1, P.Frankf. 4, BGU VI 1268, BGU VI 1262, P.Hibeh. I 90), ma con accenni anche al diritto greco classico, specialmente di Atene.

Youni e L. Pepe al *Symposion* di Milano del 2024⁵⁹.

Dall'altro lato dell'impostazione della questione si annoverano, con rinnovato richiamo agli argomenti wolffiani, E. Carawan (coi suoi contributi del 2006⁶⁰ e del 2007)⁶¹, di nuovo Thür (2007⁶² e 2013⁶³), J. Velissaropoulos-Karakostas (2011⁶⁴), D.J. Kästle (2012)⁶⁵, Chr. Reiter (2016)⁶⁶ e soprattutto Ph. Scheibelreiter nel 2019 e in altre occasioni successive fino all'anno in corso⁶⁷. A questi autori si sono aggiunti di nuovo Jakab⁶⁸ e inoltre C.M^a. Sánchez-Moreno Ellart al citato *Symposion* milanese⁶⁹.

Scheibelreiter, che al tema ha dedicato studi particolarmente approfonditi (in un caso proponendo le sue ipotesi in un articolo di oltre cento pagine), ha ammesso l'esistenza di una legge principale sull'*homologia*⁷⁰ e si è distaccato dall'opinione di Thür, secondo la quale l'*homologia* avrebbe soltanto fissato le dichiarazioni delle parti in un futuro processo. Egli ha notato che, giusta tale interpretazione, non si spiegano in modo soddisfacente quelle che egli

⁵⁹ Youni c.d.s. e Pepe c.d.s. Cronaca del convegno: Gagliardi 2024a.

⁶⁰ Carawan 2006.

⁶¹ Carawan 2007a; 2007b.

⁶² Thür 2007, 32.

⁶³ Thür 2013. Cfr. anche Thür 2014.

⁶⁴ Velissaropoulos-Karakostas 2011, 214 s., 218. Cfr. già Velissaropoulos-Karakostas 1993, 163 ss.; 1994, 189; 1996, 190; 2002, 133.

⁶⁵ Kästle 2012, 191 nt. 146, 192 nt. 149 e *passim*.

⁶⁶ Reiter 2016.

⁶⁷ Scheibelreiter 2019, 37 ss.; Scheibelreiter 2020, 87 ss.; Scheibelreiter 2025a; 2025b. Esame della letteratura anche in Scheibelreiter 2024, 117 ss. Cfr. anche Jakab c.d.s.

⁶⁸ Jakab c.d.s. Al netto di ogni considerazione sulle difficoltà di impiegare dati del diritto ellenistico in continuità col diritto classico di V e IV sec. a.C. (ben sintetizzati da Maffi 2018, 145), ritengo che, tra i vari contratti di *misthosis* dell'Egitto tolemaico, esaminati da Jakab in contrapposizione a Kaiser 2022a, ce ne sia uno decisivo contro le tesi wolffiane. Si tratta del testo conservato in Frankf. 2. Tale contratto fu redatto nell'agosto 214, quando la piena del Nilo era ancora in corso, il livello delle acque non poteva essere determinato con precisione e quindi la misurazione della superficie coltivabile del terreno oggetto della locazione doveva ancora essere compiuta. L'inizio della coltivazione del terreno era prevista dal 26 settembre 214. Contestualmente alla redazione dell'atto non fu compiuta alcuna *Zweckverfügung*: né avvenne la consegna del terreno agli affittuari (possibile solo dopo il ritiro delle acque), né questi ultimi corrisposero alcunché a titolo di canone o di anticipazione dello stesso. L'affermazione di Jakab (§ IV), che individua allora l'elemento reale della transazione nel fatto che «der Verpächter dem Pächter ein Saatgutdarlehen gewährte (Z. 14)», appare ardita. Oltretutto, come la stessa A. precisa, difetta ogni quietanza delle dette sementi.

⁶⁹ Sánchez-Moreno Ellart c.d.s.

⁷⁰ Scheibelreiter 2025a, 38.

chiama le ‘*homologiai* volontarie’, cioè gli attestati della legge sull’*homologia* secondo la ‘variante *hekón*’⁷¹, le quali non presentano alcun nesso con il diritto processuale né alcun riferimento all’*anakrisis*⁷². Tuttavia, ha ritenuto⁷³ non pertinenti al tema Isoc. 18.24 (testo da lui posto in relazione con il compromesso arbitrale⁷⁴), Din. 3.4 (non sarebbe chiaro il riferimento a una legge) e infine, abbastanza sorprendentemente, [Dem.] 48.11 e 54 (osservando che il riferimento sarebbe principalmente al comportamento sleale di Olimpiodoro e che la legge sull’*homologia* non è espressamente citata in tutto il discorso). Si può però osservare che nei primi due testi citati il riferimento all’inadempimento contrattuale sembra chiaro (ἀνάγνωθί μοι τὸν νόμον καὶ τὴν μαρτυρίαν, ὃς κελεύει κύρια εἶναι ὃ τι ἂν ἕτερος ἐτέρῳ ὁμολογήσῃ ἐ ἐάν τις [εἰς ἓνα τινὰ] τῶν πολιτῶν ὁμολογήσας τι παραβῇ, τοῦτον ἔνοχον εἶναι κελεύει τῷ ἀδικεῖν), mentre quanto alla *Contro Olimpiodoro* la discussione attiene a tematiche relative alla responsabilità contrattuale. In relazione a [Dem.] 47.50, 77 e 42.12, Scheibelreiter ha affermato che gli accordi in questione erano dilazioni per debiti già esistenti (e tuttavia il principio legislativo generale, ὃς κελεύει κύρια εἶναι ὃ τι ἂν ἕτερος ἐτέρῳ ὁμολογήσῃ, è in entrambi i casi recitato; nel secondo, con la specificazione che le *homologiai* erano *pros allelous*). In [Dem.] 56 lo studioso austriaco ha visto una *Zweckverfügung* a monte di un’*homologia* inerente a un mutuo (però la regolamentazione contrattuale è interamente fondata sull’*homologia*, in base alla quale si è compiuta la dazione del danaro e si sono previsti gli interessi). Su questi specifici argomenti, come pure su altri, esaminati con finezza da Scheibelreiter, la trattazione di Talamanca del 1977 mostra, come si potrà constatare, una piena e ancora persuasiva attualità nell’interpretazione dei testi.

3. Talamanca vs. Wolff.

Presenterò ora in sintesi il contenuto della relazione di Talamanca, per passare, nel successivo § 4, all’analisi degli aspetti di maggior rilievo della sua sistematizzazione teorica.

1. Il primo paragrafo funge da introduzione generale. Vi si trova un primo esame della bibliografia di interesse (soprattutto Pringsheim – in mate-

⁷¹ Giustamente egli nega che nelle testimonianze della legge la parola *hekón* sia andata perduta nella tradizione.

⁷² Scheibelreiter 2025a, 35 s.

⁷³ Scheibelreiter 2025a, 41 ss.

⁷⁴ Cfr. Isoc. 18.11.

ria di compravendita – e Wolff). Si sottolinea l'esigenza di evitare l'impiego di categorie romanistiche/pandettistiche nello studio del diritto greco.

2. Talamanca si contrappone all'interpretazione di Wolff dal punto di vista teorico-sistematico.

3. Si analizzano le fonti attiche che contrastano la tesi di Wolff.

4-5. È proposto un esame delle fonti attiche che apparentemente convaliderebbero la tesi di Wolff, ma si mette in luce come anch'esse, in realtà, non l'avvalorino.

6. Le successive riflessioni sono condotte nella prospettiva dell'*aktio-nenrechtliches Denken*: si mette in evidenza come l'impiego della *dike blabes* in materia di inadempimento contrattuale contrasti con la teoria della *Zweckverfügung*.

7. Le conclusioni confermano la tesi, con un accenno finale di rilievo in tema di vizi del consenso.

Già da questa essenziale indicazione dell'itinerario argomentativo del testo, si coglie che durante il *Symposion* del 1977 Talamanca si contrappose recisamente all'impostazione di Wolff⁷⁵.

A Wolff è spesso affiancato Behrend, il quale, solo pochi anni prima, nel 1970, aveva pubblicato il volume nel quale aveva aderito convintamente alla tesi wolffiana. Nel 1977 Behrend (n. 1935) aveva 42 anni ed era quindi poco più giovane di Talamanca, che (n. 1928) ne aveva allora 49. Lo studioso tedesco è menzionato 9 volte nella relazione e Talamanca si riferisce a lui come l'«amico» o «collega» Behrend⁷⁶. Diverso è invece il registro col quale

⁷⁵ La connessione di temi di ricerca scientifica sul diritto greco tra Talamanca e Wolff (cfr. Wolf 2012, 28 s.) non si limitò al tema dell'*homologia*. Invero, come Talamanca stesso riferì al *Symposion* di Rauischholzhausen del 2003 (Talamanca 2006, nt. 1; cfr. Maffi 2012), il volume di Wolff sulla *paragraphé* del 1966 aveva rappresentato lo spunto per i suoi corsi alla Scuola di Perfezionamento (poi Corso di Perfezionamento) in Diritto romano alla «Sapienza» dal 1968 (Talamanca assunse l'insegnamento, come egli stesso scrive nel *loc. cit.*, «per incitamento di Edoardo Volterra» nel 1964 e l'abbandonò nel 1991: Ferri G. 2011, 448 nt. 52; cito di nuovo le parole del Maestro: «per mancanza d'interesse nei perfezionandi, con quell'anno tacque l'insegnamento dei diritti greci, durante il quale ho avuto spesso l'impressione di parlare soltanto per me stesso». Su Talamanca docente della Scuola di Perfezionamento: Diliberto 2012; 2021, 9). Gli spunti tratti dalla breve opera di Wolff sulla *paragraphé* portarono negli anni '70 Talamanca a una messe di studi (1975a; 1971; 1973; 1975b; (1978) 1979), culminati, al tempo, nel libro che l'A. non consegnò mai alle stampe e che è stato quarant'anni dopo pubblicato postumo per le cure di A. Maffi (Talamanca 2017).

⁷⁶ Diederich Behrend, allievo di Wolfgang Kunkel, morì prematuramente all'età di 59 anni nel 1994, stroncato da un infarto mentre si trovava al lavoro nel suo ufficio

il relatore cita Wolff, che, nato nel 1902, avrebbe compiuto il 9 agosto 1977 i suoi 75 anni e a Chantilly era prossimo al termine del suo insegnamento attivo nei ruoli universitari. Talamanca gli riconosceva il dovuto prestigio accademico, oltre all'*auctoritas* del caposcuola, benché, come vedremo, ciò non lo abbia indotto a lesinare le critiche alla sua tesi. Queste si trovano talora espresse con una discreta veemenza – almeno nella redazione ritrovata, che, peraltro, non è detto sia stata riproposta tal quale all'esposizione orale, né è certo che sarebbe stata mantenuta immutata nella versione scritta definitiva.

Resta ora da offrire, almeno per cenni, un'indicazione della tonalità profonda del discorso di Talamanca e dell'impianto concettuale che lo struttura.

Lo studioso romano era – da par suo – consapevole che l'*homologia*, per lo stato delle fonti, occupava (come ancor oggi occupa) una zona opaca della conoscenza. Riteneva che essa fosse stata spesso travisata dagli

all'Università di Monaco. Già assistente all'Istituto Leopold Wenger di Monaco dal 1970 al 1977, fu cofondatore e redattore del *Rechtshistorische Journal*. La sua opera scientifica principale fu senza dubbio la citata dissertazione del 1970, contenente l'esame analitico di 43 iscrizioni ateniesi in materia di locazione agraria. In essa, in ossequio alla teoria della *Zweckverfügung* (ripresa in Behrend 1973), egli cercò di dimostrare che i Greci regolavano rapporti obbligatori di lunga durata, con complesse prestazioni reciproche, senza la necessaria cornice di un contratto consensuale, come invece sosteneva in quegli anni soprattutto Biscardi (che infatti registrò una serie di obiezioni all'ipotesi di Behrend in Biscardi (1971) 1999). Redasse poi altri studi minori, tra i quali ricordo quelli in materia di processo (Behrend 1971, 390 ss., a proposito di Hommel 1969; inoltre, Behrend 1975, relazione presentata al *Symposion* di Bielefeld del 1971), quelli sul significato del termine greco '*dike*' e sul concetto di prediritto, con attenzione agli aspetti di filosofia del diritto ((1978) 1979; 1994a). Nel 1977 lo studioso aveva però ormai scelto di non perseguire sistematicamente la carriera accademica e aveva assunto un incarico di direttore amministrativo nell'università, nello svolgimento del quale la morte lo colse 17 anni più tardi. Come ricorda il suo collega e caro amico Gerhard Thür, nella toccante necrologia redatta nel 1996, Behrend continuò a studiare il diritto greco, ma le sue pubblicazioni si diradarono (Behrend 1990, di nuovo in tema di locazioni agrarie, pubblicazione della relazione presentata al *Symposion* di Siena e Pisa del 1988; Behrend - Thür - Hübner 1993, primo fascicolo, su Troade e Misia, del *Repertorium der griechischen Rechtsinschriften*, avviato con Thür su un'idea originaria di Wolff; cfr. Behrend 1993; 1994b; 1995). Thür 1996 testimonia che, per il *Symposion* di Corfù del 1995 (Thür - Velissaropoulos-Karakostas 1997), Behrend aveva annunciato una relazione dal titolo «*Die Zweckverfügung: Ruine oder Denkmal?*», con cui intendeva riesaminare criticamente la tesi di fondo della propria dissertazione e verificarne la tenuta alla luce delle ricerche più recenti, restando fedele all'idea di sottoporre a controllo anche i propri risultati. Intensi ricordi di Behrend sono anche quelli di Simon 1995 e di Maffi 1996. [Dò atto che quest'ultimo articolo è mancante in Gagliardi - Pepe 2019, per una svista dei curatori]

sguardi romanistici, che vi avevano proiettato l'ombra lunga delle categorie pandettistiche. A questo, però, il grande Maestro si contrapponeva subito, nel primo paragrafo, con fermezza: nella letteratura recente si era stati troppo disinvolti nel parlare di autonomia privata in relazione al sistema giuridico greco, proiettandovi – senza sufficiente cautela – strutture concettuali esterne. L'applicazione degli schemi romani non si addiceva a quella che egli denominava la 'fenomenologia contrattuale' dell'esperienza greca⁷⁷. Talamanca riconosceva che solo per merito di Wolff ci si era allontanati da tali impostazioni improprie e si era eretto un nuovo paradigma⁷⁸. Lamentava, pur tuttavia, che Wolff avesse negato ogni valenza promissoria all'*homologia*. Quest'ultima era diventata riconoscimento, non proposta. Si era trasformata in silenzio che 'chiudeva', cessando di essere espressione che 'apriva'. Il 'creditore', se così lo si può chiamare con riferimento all'esperienza greca, era rappresentato come il titolare di una posizione di forza: non soggetto di un credito, ma di un dominio. Così, secondo questa visione, la violazione non era inadempimento, ma lesione.

Tutto questo meritava un'analisi sistematica generale, che trova spazio nel paragrafo successivo. Il ragionamento talamanchiano era di tipo sillogistico: per Wolff la *Verfügung* non era oggetto di una promessa, ma presupposto della responsabilità in testa a colui che avesse ricevuto la *Verfügung* stessa; se però si dimostra che il valore di '*homologeïn*' nelle fonti attiche è quello di un atto specificamente promissorio, ecco che lo 'strumentario concettuale introdotto dal Wolff' appare destinato a non reggersi più.

Il successivo svolgimento dell'argomentazione di Talamanca, in effetti, metteva in crisi la lettura di Wolff. Esso evidenziava che le fonti attiche non supportano l'idea che *homologeïn* significhi semplicemente 'riconoscere' un fatto. Anzi, proprio quando l'*homologeïn* era legato alla nascita di un'obbligazione, esso implicava regolarmente l'idea di 'promettere' o 'consentire'. Il fatto che – come «già accennato dal Kussmaul» scrive Talamanca – il verbo dipendente da *homologeïn* sia spesso impiegato nelle fonti all'infinito futuro, e quindi proiettato su una prestazione ancora da eseguire, smonta la pretesa neutralità fattuale della dichiarazione⁷⁹. E così Talamanca poteva affermare che «l'opinione del Wolff non riposa su un effettivo riscontro dell'uso attico». E aggiungeva che lo stesso Wolff «credeva (cors.

⁷⁷ Questa opinione sarebbe stata ribadita anche in seguito dall'A.: Talamanca 2008.

⁷⁸ Cfr. *supra*, nt. 12.

⁷⁹ Kußmaul 1969, 34. Il dato è evidente anche dal diritto dei papiri: Soden 1973, 28.

aggiunto) di poter affermare che il significato tecnico del termine è “auf der Linie des Anerkennens, Nicht-Bestreitens, Einvernehmlich-Feststellens”, e che oggetto dell’*homologeîn* è sempre un fatto», ma egli precisava che «la “Prüfung” non è stata fatta dal Wolff». E in relazione all’affermazione di Wolff, per cui «im Sinne der Feststellung einer anderweit begründeten zukünftigen Tatsache, aber nicht im demjenigen einer aus sich selbst heraus konstitutiv als bindungsschaffendes Versprechen wirkenden Willenserklärung, muss es daher auch zu verstehen sein, wenn die in der Zukunft liegende Erfüllung der eingegangenen Verpflichtung (z.B. *apodoseîn*) als das Objekt des *homologeîn* erscheint», ecco che Talamanca lapidariamente enunciava, senza mezzi termini: «questa notazione mi pare del tutto forzata e forzante». E poi: «a me sembra che l’opinione qui discussa faccia violenza alla logica del discorso in connessioni sintattiche del genere di quella discussa. Ammettere, riconoscere, confessare si può soltanto un fatto passato; un fatto futuro può essere o previsto o promesso (questo, quando si tratti di un comportamento del parlante)».

A questo punto, per Talamanca, si apriva la via – nel § 3 – all’esame, condotto come sempre con acribia e rigore filologico esemplari⁸⁰, delle fonti atte a sorreggere la sua tesi. Posso così riassumerne i capisaldi: 1. la legge sull’*homologia kyria* ebbe effettiva esistenza; 2. si trattava di un’unica legge; 3. nelle fonti attiche, l’*homologia kyria* è sempre evocata in connessione con convenzioni o contratti, mai con confessioni stragiudiziali; 4. è rilevabile l’equivalenza tra *synthekai* e *homologiai*; 5. in alcune orazioni si sottolinea, oltre alla volontarietà, anche la reciprocità dell’*homologia*, che – cito – è «completamente estranea alla logica della confessione»; 6. anche la legislazione utopica di Platone conferma i dati ricavabili dagli scritti dei logografi. Si trovano citate fonti abitualmente richiamate negli studi sull’*homologia kyria*⁸¹ e altre, non meno rilevanti⁸².

D’altronde (§§ 4-5), l’impressione che alcuni (pochi) passi avallino la tesi di Wolff si rivela presto illusoria: rari e marginali anche sul piano statistico, essi ruotano per lo più attorno a *opheileîn*, ma ciò che vi si ‘riconosce’ è l’esistenza di un debito, non già una *Zweckverfügung*. Né il contenuto,

⁸⁰ Sul metodo con il quale Talamanca conduceva le sue analisi delle fonti: Capogrossi Colognesi 2021.

⁸¹ Isocr. 18.24-25; Hyp. Ath. 7, 13; [Dem.] 42.11; 47.77; 56.1-2; Plat. *Symp.* 196c; *Crit.* 52e.

⁸² Lys. 1.21; Is. 5.1, 25.

né la struttura logica delle dichiarazioni analizzate si prestano ad essere interpretate secondo lo schema wolffiano: l'*homologeîn* non attesta mai la *Verfügung*, bensì la responsabilità derivatane, già costituita. Finanche i testi più scivolosi, come ad es. Is. 3, non reggono a una lettura tecnica in senso wolffiano. Come già accennato, l'uso del futuro tradisce una dimensione pattizia più che ricognitiva: in Is. 3.28 e 36 *exeîn* non vale promessa, ma constatazione attuale di una situazione destinata a produrre effetti (e rilevante è anche il riferimento a una '*homologetheisa*' *prox* nel § 36 dell'orazione). In nessun caso l'*homologia* assume il ruolo di fondamento contrattuale e, secondo Talamanca, i pochi esempi citati, lungi dal compromettere la sua tesi, finiscono per rafforzarla.

Il § 6 si apre con la constatazione che il «carattere promissorio dell'*homologia* nella prospettazione che – al livello semantico – si incontra nelle fonti attiche del IV secolo a.C. mette già abbastanza in crisi codesto aspetto dell'ipotesi wolffiana». Ma la confutazione definitiva di quella costruzione, secondo l'Autore, si trae da un rilievo possibile su base processuale: se è vero che il debitore, quando riceveva una *Verfügung* e non corrispondeva il dovuto, s'impossessava illecitamente di una cosa di proprietà del creditore, perché l'azione impiegata a seguito degli inadempimenti risulta essere la *dike blabes* e non la *dike exoules*? La pseudodemostenica *Contro Olimpodoro*, [Dem.] 48, si rivela, per Talamanca, di particolare eloquenza. Le due parti in causa, Olimpodoro e Callistrato, avevano concluso tra loro un'*homologia*, qualificata costantemente nell'orazione come *synthekai* (da qui il rilievo dell'identità dei due sostantivi sotto il profilo giuridico), che potremmo assimilare a una transazione. Callistrato agì poi con *dike blabes* contro Olimpodoro, il quale si difese eccependo l'inadempimento contrattuale dell'attore.

Nella conclusione, Talamanca, oltre a ricapitolare le proprie opinioni, riprese numerosi spunti presentati o anche solo solo sottintesi nella parte precedente della relazione e ne aggiunse di nuovi: 1. La tesi di Wolff aveva avuto il merito di scardinare la dipendenza dalle categorie romanistiche per lo studio del diritto greco; 2. Tuttavia, aveva finito col sostituire a una dogmatizzazione di tipo pandettistico una diversa dogmatizzazione, a sua volta non atta a spiegare le particolarità del sistema contrattuale attico (essendo – cito dal § 6 di Talamanca – nella teoria della *Zweckverfügung* «nettissima la tendenza a sovrastrutturare ai dati concreti offerti dalle fonti una serie di concettualizzazioni che, quale che ne sia la fondatezza, ap-

paiono sostanzialmente sganciate da qualsiasi fondamento testuale»⁸³); 3. L'ipotesi wolffiana, per essere credibile, avrebbe richiesto «la presenza di un'elaborazione concettuale sul piano tecnico-giuridico all'altezza di una giurisprudenza professionale» assente in tutto il mondo greco, la cui esperienza giuridica ha un «carattere essenzialmente ascientifico»: in generale non esiste «una 'dogmatica' inconscia, ch  altrimenti essa non   tale»; 4. Accogliendosi la teoria wolffiana sarebbe problematico «l'inserirsi in un sistema obbligatorio basato sulla "Zweckverf gung" delle garanzie personali delle obbligazioni», nonch  della novazione soggettiva; 5. La pluralit  di leggi sull'*homologia kyria* adombrata da Maschke non   accettabile; 6. Non lo   neppure l'ipotesi di Ku maul, in ossequio alla quale la legge sull'*homologia kyria* si sarebbe limitata a regolare le pattuizioni aggiunte (di questa opinione Talamanca non aveva parlato in precedenza).

Non vi era dunque alcun dubbio, per Talamanca, che la teoria della *Zweckverf gung* fosse «una 'dogmatizzazione' fatta dall'interprete moderno, al di l  della possibilit  che i contemporanei ne potessero aver conoscenza».

E questa era in fondo la conclusione della sua *pars destruens*.

Tuttavia, Talamanca manifestava molta cautela nell'avanzare una propria *pars costruens* e, conducendo l'indagine con quella meticolosit  intellettuale che era cifra della sua grande erudizione, si spingeva con estremo rigore fino alle pi  sottili articolazioni del discorso giuridico. Da un lato riconosceva che «negli scritti dei logografi (e con risonanze immediate anche in filosofi come Platone e Aristotele) si tendeva a individuare nell'assunzione volontaria di impegni il momento vincolante al livello dell'autonomia contrattuale». Dall'altro, nondimeno, gli sembrava difficile pensare, per l'esperienza greca, «a un generico riconoscimento di quella che noi potremmo chiamare l'autonomia contrattuale», secondo il tipo previsto dall'art. 1322 Codice civile italiano (e norme analoghe) richiamato fin dalla p. 1 del contributo, ritenendo «pi  probabile» che la legge sull'*homologia kyria*, anzich  avere introdotto nell'esperienza giuridica greca (e attica in particolare) l'esistenza di contratti basati sul consenso, avesse solo introdotto la necessit  dell'assenza di vizi del volere nella conclusione dei contratti.

⁸³ Il concetto   ripetuto anche nel   7: «le particolarit  del sistema contrattuale attico non si spiegano sostituendo ad una dogmatizzazione di tipo pandettistico una diversa dogmatizzazione».

4. Collocazione dello studio di Talamanca rispetto ai percorsi più recenti della letteratura giusgrecoistica.

Lo studio di Talamanca mantiene la pienezza della sua rilevanza, anche calato nel dibattito giuridico attuale. Non si tratta solo di una tessera finora mancante del mosaico storiografico, ma di un contributo fecondo per rileggere, con occhio critico, la valenza del consenso ad Atene, specialmente con riferimento alla struttura contrattuale. Possiamo porre Talamanca in dialettica con la letteratura recente. Alcuni temi specifici si rilevano.

4.1. Una o più leggi in tema di homologia.

L'asserzione della parcellizzazione della disciplina sull'*homologia kyria* in una pluralità di leggi, teorizzata fino al 1977 dal solo Maschke, è stata ripresa in tempi recenti da D. Avilés in un articolo dall'eloquente titolo «*The Athenian Law(s) on Homologia*» (2012)⁸⁴, ed è stata ritenuta ammissibile anche da R.W. Wallace nella sua *response* al *Symposion* del 2013⁸⁵. Essa continua nondimeno a trovare nel saggio di Talamanca una decisa confutazione⁸⁶, saldamente ancorata alle fonti (soprattutto a [Dem.] 47.77⁸⁷). Cosa diversa è concepire che ad Atene sia esistita, oltre alla legge 'generale' che riconosceva vincolanti le *ὁμολογίαι*, un'altra legge che, per ipotesi, a un certo punto abbia vietato, come ipotizzato dal sottoscritto⁸⁸, le *ὁμολογίαι* contrarie a norme inderogabili dell'ordinamento, oppure che abbia vietato accordi ingiusti, come ha pensato Schanbacher⁸⁹. Ma tutti i riscontri convergono nel senso che la legge generale in materia fu una soltanto.

4.2. Homologia e syntheke.

Lo stesso è a dirsi dell'equivalenza impropriamente istituita nelle orazioni tra

⁸⁴ Avilés 2012, 52 ss., con ripresa in Avilés 2015. L'A. in precedenza aveva aderito alla teoria consensualista (Avilés 2011).

⁸⁵ Wallace 2014.

⁸⁶ *Contra* anche Gagliardi 2015b; Gagarin 2018.

⁸⁷ Così anche Schanbacher 2021, 72.

⁸⁸ Gagliardi 2015b. Cfr. Arist. *Rhet.* 1375b8-11 e inoltre Plat. *leg.* XI, 920d; Gai. 4 *ad leg. XII Tab.* D. 47.22.4. Si pensi, a titolo di comparazione, a un confronto tra gli articoli 1321 e 1418 c.c. it.

⁸⁹ Schanbacher 2021, 70 ss. L'A. ha colto alla base della legge la *ratio* di introdurre il requisito dell'equivalenza oggettiva o soggettiva tra le prestazioni contrattuali.

homologiai (accordi) e *synthekai* (contratti). L'assimilazione tra i due lemmi, presente nelle opere dei logografi, confermata successivamente dai lessici⁹⁰ e certo percepita ai tempi senza fraintendimenti dai fruitori del diritto ateniese, non è stata accolta, per esempio, da Thür nella voce *Syntheke* per il *Neue Pauly*⁹¹. La trattazione sul punto, benché rientrata solo «di scorcio»⁹² nella relazione di Talamanca, trova in essa l'indicazione che in [Dem.] 48, e in particolare al § 11 dell'orazione, «l'assetto di interessi intercorso fra le parti è costantemente qualificato come *synthekai*», con richiamo alla legge sull'*homologia kyria*⁹³.

Ho scritto di un'equivalenza 'impropriamente' istituita dalle fonti tra *homologiai* e *synthekai*. L'*homologia* è a rigore logico un elemento costitutivo della *syntheke*, sicché indicare la seconda con la prima designazione costituisce una sineddoche partitiva, come accade per l'art. 1321 c.c. it., in rapporto all'art. 1325. Riporta il primo: «Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». Aggiunge il secondo: «I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità». L'accordo non può essere al tempo stesso il contratto e un requisito di esso. In questo senso si può affermare che l'*homologia* si identificava col contratto attico: era la parte essenziale del contratto. Quando v'era un documento contrattuale scritto, consistente nella *syntheke*, l'*homologia* trovava in esso una manifestazione formale. Ma se *syntheke* non v'era, l'*homologia* coincideva col contratto in modo comparabile a quanto previsto, ad esempio, dal combinato disposto degli artt. 1321 e 1325 c.c. it.⁹⁴.

⁹⁰ Harpocr. s.v. Ἀσυνθετώτατον; Hesych. s.v. Συγκεῖσθαι (2165); Phot. s.v. Πῆτρα = *Suid.* s.v. Πῆτρα; *Suid.* s.v. Συνθήκη (1588). Cfr. *Schol.* Thuc. 1.87.4. Cobetto Ghiggia 2011, 27 s.; Gagliardi 2015b, 1533 nt. 48.

⁹¹ Thür 2001.

⁹² Come si legge nella prima pagina dell'inedito.

⁹³ Così si legge nell'inedito di Talamanca, al § 6. Nella stessa direzione indico: [Dem.] 48.54; 56.2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 26, 27 ecc. (*synthekai* dette anche *syngraphai*: Bianchini (1978) 1979; la *syngraphé* aveva importanza centrale ai fini probatori, anche in base alla clausola κυριώτερον δὲ περὶ τούτων ἄλλο μηδὲν εἶναι τῆς συγγραφῆς (Dem. 35.39): Velissaropoulos-Karakostas 2001); Hyp. *Ath.* 15 (*homologia* in relazione con *symballein*); Plat. *Crit.* 52d-e. Ibbetson - Caldwell - Harris - MacCormack - Manning - Olivelle 2024. Sul differente significato di *symbolaion* Harris 2015.

⁹⁴ Spero con questo di avere chiarito meglio il mio pensiero (espresso in Gagliardi 2014 e 2015b), in relazione a quanto scritto da Maffi 2018, 161 nt. 49. Peraltro, la definizione

4.3. Homologia e categorie romanistiche.

Quanto all'insistenza di Talamanca – nella scia di Wolff e del più giovane Kußmaul – sulla necessità di non descrivere gli istituti del mondo giuridico greco «sotto il profilo contenutistico dei grandi temi della romanistica e della pandettistica», essa trova a sua volta terreno fertile nel dibattito moderno. Cito come significative parole che traggo dal citato contributo di Wallace: «without Roman and modern law, would anyone have described these *homologiai* as contracts in the Roman or modern sense? ... I avoid Roman or modern notions of contract in favor of Athens' less rigorous approach to legal issues, and I take particular care with our sources»⁹⁵. Ha quindi aggiunto Gagarin: «Scholars often discuss the law in the context of the Roman law of contracts and modern contract law; in particular, scholars debate whether Athenian contracts were real or consensual (both terms from Roman law) and what remedies may have been available to redress violations. Some of these scholars seem to lose sight of the fact that Athenian law is not Roman law, and that unlike Roman law, it does not usually define offenses in great detail or elaborate the precise conditions required for enforcement of a law. As others [*i.e.* Wallace] have also recently urged, however, in order to understand Athenian law it is essential to put aside preconceptions based on Roman law and begin with what the Athenians themselves tell us, especially in the forensic speeches»⁹⁶.

In senso contrario, Schanbacher ha osservato che «Die Verwendung dieser Termini [*i.e.* del diritto moderno, derivati dalla tradizione romanistica] erscheint als unschädlich. Es besteht nicht etwa die Gefahr, "to lose sight of the fact that Athenian law is not Roman law"»⁹⁷.

Trovo quest'ultima prospettiva preferibile e tenderei ad attenuare sul punto la cautela di Talamanca e degli altri autori recenti. Se si accetta, con prudenza e prospettiva storica, di impiegare le categorie moderne (chiara-

di contratto dell'art.1321 c.c. it., in quanto fondata sull'accordo, si presenta discutibile per più aspetti. Da un lato, perché nel nostro ordinamento vi sono contratti, per i quali il consenso non è sufficiente. Mi riferisco ai contratti reali. Da un altro lato, perché può nascere un contratto anche in assenza dell'accordo. Si pensi al caso della riserva mentale, a quello in cui colui che conclude fittiziamente come interposto si trovi vincolato a quanto egli abbia dichiarato, per la ragione che sia mancato l'intervento nell'intesa simulatoria da parte del terzo contraente, o al contratto di fatto. R. Sacco in Sacco - De Nova, 1 ss.

⁹⁵ Wallace 2014, 215. Cfr. Wallace 2016.

⁹⁶ Gagarin 2018, 36.

⁹⁷ Schanbacher 2021, 63 nt. 1. Condivisibile Harris 2024.

mente di derivazione romanistica) in chiave atemporale per inquadrare fenomeni giuridici antichi, cui erano ignote determinate concettualizzazioni, sicuramente si guadagna nel disporre di strumenti di lettura capaci di cogliere la coerenza interna di sistemi del passato senza tradirne la specificità storica⁹⁸. Diversamente, non potremmo impiegare nessuno dei nostri termini moderni per descrivere le esperienze trascorse. Per quelle elleniche, se partissimo dal punto di vista qui opposto, dovremmo finire con l'esprimerci in greco antico. Come scrisse Biscardi nel 1971: «D'altronde, le categorie romanistiche o moderne non sono che dei parametri, che ci permettono di meglio apprezzare, nel confronto, l'essenza delle norme e degli istituti onde constano esperienze storiche diverse, aventi ciascuna una propria dogmatica, sia pure embrionale, da scoprire»⁹⁹.

⁹⁸ Penso alla prolusione che E. Betti (che fu uno dei Maestri di Talamanca, insieme a V. Arangio-Ruiz: Capogrossi Colognesi - Di Porto 2021) recitò, con il titolo *«Diritto romano e dogmatica odierna»*, il 14 novembre 1927 all'Università degli Studi di Milano, dopo la sua chiamata a una delle cattedre romanistiche: Betti (1928, 1991) 1997 (Gagliardi 2018, 520 ss.; Lo Iacono 2024). Si tratta del 'manifesto bettiano' (Talamanca 1982, 718), nel quale lo studioso di Camerino patrocinò l'assunto secondo il quale i concetti giuridici impiegati dalla dottrina moderna sono adatti e confacenti non soltanto alla descrizione del presente, ma anche all'interpretazione, alla descrizione e alla comprensione degli istituti del passato, avendo la dogmatica 'odierna' il compito di «colmare le lacune concettuali dell'esposizione dei contemporanei, col sussidio prezioso della più raffinata dogmatica [del giurista moderno]». Betti (1931) 1991, 135 ss. Contrapposizione soprattutto di Biondi (1933) 1965 (talché si parlò di 'polemica Biondi-Betti'), ma anche, tra altri, di De Francisci (1936) 1997. Adesione di Orestano (1951) 1981, 106, 108; (1957) 1981; (1960) 1981; (1962) 1981. Nel suo secondo anno di vita (1956), la rivista *«Labeo»* pubblicò un'inchiesta (*Studio e insegnamento del diritto romano*) tra oltre 300 romanisti di tutto il mondo sul metodo di studio e di insegnamento del diritto romano. L'inchiesta aveva risentito profondamente delle innovazioni bettiane, tanto che due dei cinque quesiti erano i seguenti: «1) Nello studio dei diritti antichi, e particolarmente del diritto romano, è inevitabile o almeno indispensabile, o almeno opportuno, approfittare della preparazione "dogmatica" moderna? 2) Nella ricostruzione del diritto romano, e in generale di ogni diritto antico, bisogna limitarsi ad accertare le "dogmatiche" embrionali elaborate dai giuristi dell'epoca, o è lecito procedere ad una inquadratura dogmatica propria dei singoli risultati raggiunti?». Furono pubblicate le risposte di 27 studiosi. Tra loro, Betti (pp. 54 s.) riaffermò le sue opinioni. Tra le prese di posizione in senso contrario è notevole quella di Albanese (p. 49). Non condivide l'impostazione di Betti, oltre ad altri, Cannata (1971-1972) 2011. Posizione più cauta di Costa 1979; Crifò 1979, 266 ss.; Schiavone 1979; Nardoza 2007, 61 ss.; 2021; Mura 2014, IX ss.; Chorus 2021. Sostanzialmente la recepisce, riferendosi all'opinione di Talamanca in relazione al diritto romano, Finazzi 2012, 126.

⁹⁹ Biscardi (1971) 1999, 105

Pertanto, a titolo di esempio, non trovo assolutamente inappropriata la discettazione di Pringsheim sulla compravendita ateniese come ‘contratto non consensuale’¹⁰⁰. Impiegando in astratto la categoria che possiamo denominare dei ‘contratti reali’ (ovvero senza fare alcuno specifico confronto con i singoli i contratti reali del diritto romano¹⁰¹ e riferendoci invece in termini generali a contratti che in qualunque sistema si perfezionino con una consegna), possiamo affermare che, poiché la compravendita attica si concludeva con il pagamento del prezzo¹⁰² (sia pur, talvolta, eccezionalmente sotto la finzione che quest’ultimo fosse lasciato all’acquirente a titolo di mutuo¹⁰³), avesse natura reale. Resta ferma la consapevolezza che i Greci non conoscevano il concetto di ‘contratto reale’ e che finanche la loro concezione di ‘contratto’ non si fondava su una teorizzazione articolata come quella romana o come quella attuale¹⁰⁴.

Allo stesso modo, non vedo nulla di riprovevole nell’affermare che i contratti basati sull’*homologia* (se si condivide la tesi ‘consensualista’) fossero contratti che, impiegando consapevolmente e convenzionalmente la costruzione dogmatica moderna, possiamo denominare ‘consensuali’, nel preciso senso che si perfezionavano col solo consenso.

Restano ferme le differenze fondamentali tra i contratti consensuali ateniesi e quelli romani, nonché moderni¹⁰⁵:

- in Grecia ogni accordo atipico regolante rapporti giuridici patrimoniali, nella misura in cui si ritenga che fosse considerato contratto consensuale vincolante, non bastò mai da solo a fondare obbligazioni direttamente esigibili in giudizio, offrendo tutela soltanto nella forma mediata del risarcimento del danno;

- a Roma, invece, determinati accordi tipici divennero fonte immediata di obbligazioni azionabili in giudizio per l’ottenimento della prestazione convenuta.

¹⁰⁰ Pringsheim 1950.

¹⁰¹ Gaius *inst.* 3.90; Gai. 2 *res cott.* D. 44.7.1.2-6. Maschi 1973, 74 ss.; Pastori 1997; Roncati 2014; Wegmann Stockebrand 2017 (con restrizione della categoria romana al mutuo).

¹⁰² Pringsheim 1950, 89, 134 ss., 167 s.; Jones 1956, 227 ss.; Cantarella 1975; Kränzlein 1975, 190 nt. 14; MacDowell 1978, 138 ss.; Maffi 2005, 260.

¹⁰³ Millett 1990; Scheibelreiter 2015.

¹⁰⁴ Ma non v’è dubbio che le idee di debito e di credito, di promessa obbligatoria e di garanzia fossero note ai Greci sin da Omero, come dimostrato già da Cantarella (1964) 2011.

¹⁰⁵ Pringsheim 1954.

Come ha osservato Maffi, con opinione che condivido, «l'assenza di azioni contrattuali non significa che, attraverso la *dike blabes*, non si potesse far valere l'inadempimento di una promessa, in quanto l'inadempimento realizzava comunque un danno per il promissario. Il creditore insoddisfatto poteva così ottenere l'equivalente in denaro della prestazione che si attendeva dal debitore»¹⁰⁶, con possibile estensione del risarcimento al valore del lucro cessante¹⁰⁷.

Sulla base di tali specificità e distinzioni, l'impiego della categoria di 'contratto consensuale' – intesa con riguardo al momento genetico dell'obbligazione (ossia al consenso) e non alle conseguenze giuridiche dell'inadempimento – appare congruo rispetto al sistema ateniese, pur in assenza, in quest'ultimo, di una elaborazione concettuale autonoma della categoria. Si tratta chiaramente di analogie compiute per approssimazione, ma sono quelle che ci permettono di inquadrare, sia pur imperfettamente, gli istituti di sistemi antichi con il nostro 'strumentario interpretativo'.

4.4. Homologia e Typenzwang.

Per quanto concerne l'opinione bettiana sul *Typenzwang*¹⁰⁸, essa si fondava sull'idea che il diritto romano fosse retto da un vero e proprio vincolo di tipicità, per il quale ogni negozio giuridico trovava tutela solo se ricondotto a una figura tipica, dotata di disciplina propria e di un'azione corrispondente¹⁰⁹. La tipicità non era formalismo, ma struttura funzionale: un insieme di *essentialia* e *naturalia* che garantivano certezza, prevedibilità e integrazione di interessi. Secondo Betti, perfino nel moderno diritto privato la *Typenfreiheit* è largamente apparente: anche gli ordinamenti che proclamano libertà tipologica operano, in realtà, entro figure riconoscibili e socialmente sedimentate, alle quali il sistema ricollega regole dispositive e limiti inderogabili. Secondo lo Studioso, insomma, il diritto romano, come quello moderno, funzionava 'per tipi', sia pur progressivamente riconosciu-

¹⁰⁶ Maffi 2018, 172 s. Anche Id., 161 s.: «Il fatto che non siano documentate azioni giudiziarie di tipo contrattuale non costituisce, a mio parere, un ostacolo insormontabile ad accogliere la tesi dell'homologia nel senso di accordo contrattuale».

¹⁰⁷ Maffi 2018, 167. Cfr. Gagliardi 2014, 194, 205.

¹⁰⁸ Betti (1944, 1966) 1991.

¹⁰⁹ Aspetti ampiamente indagati anche dallo stesso Talamanca (1989) 2006; 1990a, 534 ss.; 1990b; 1991a; 1991b; 2003. Ulteriori spunti in Beduschi 1992; Gallo 1992; Segnalini 2010; Donadio 2010; Hirata 2013; Palma 2013; Sciandrello 2014; Bertoldi 2016, 27 ss.; Petrucci 2018, 3 ss.; Maganzani 2020.

ti e accolti dagli ordinamenti¹¹⁰, in guisa di condizione stessa dell'efficacia dell'autonomia privata.

A questo proposito mi sembra persuasiva, dal *côté* giusgrecistico, l'impostazione di Talamanca, che, guardando al diritto attico, non poteva non notare che in esso la parola 'tipo' non ha lo stesso peso dogmatico, né potrebbe averlo, perché le strutture giuridiche emergevano dalla vita sociale, senza alcun riconoscimento della tipicità in un laboratorio giurisprudenziale e senza un operato comparabile a quello del pretore (per la via editale o, almeno, decretale¹¹¹). Le liturgie giuridiche non erano costruite attorno a schemi tecnico-formali, ma, all'opposto, erano riconosciute nella consuetudine di pratiche condivise e nella protezione che l'ordinamento, in forme spesso frammentarie, decideva di accordare. Anche su questi ultimi aspetti, la parola di Talamanca è stata anticipatrice di riflessioni moderne. Penso ai numerosi autori che, da diverse prospettive, hanno sottolineato come il modello romano non sia esportabile tal quale ad altri ordinamenti antichi privi di un'attività prudenziale comparabile¹¹².

4.5. Homologia e Zweckverfügung.

La confutazione dell'ipotesi wolffiana appare, nell'inedito di Talamanca, definitiva, sia sul piano tecnico-giuridico, sia su quello semantico, in base a una meticolosa lettura delle fonti attiche. Il concetto stesso di *Zweckverfügung* viene designato come una sovrastruttura che, in relazione al mondo ateniese, sul piano sostanziale non risulta concepibile entro il rudimentale armamentario dogmatico disponibile al diritto greco. L'opinione opposta, aggiungo, appare difficile a sostenersi, a meno che non si parta da condizionamenti aprioristici, per tradizioni di scuola.

Maffi, il quale nel 2018 ha sottoposto a un «un rinnovato vaglio critico alcuni gangli fondamentali della costruzione presentata da Wolff nel 1957, rivelatasi poi così influente sulla dottrina successiva»¹¹³, ha richiamato l'attenzione sul fatto che lo studioso tedesco, nella formulazione della propria teoria, non abbia tenuto conto del testo normativo che contiene il più antico

¹¹⁰ Ferri G.B. 1968; De Nova (1974) 2014; Gabrielli 1999; 2006; Cioffi 2008; 2015; De Luca 2024.

¹¹¹ Su ciò Fiori 2003, 195 ss.; 2007; 2012.

¹¹² Biscardi 1987; Schiavone 2006, 5; Cardilli 2008; Pelloso 2008; Gagliardi 2012; (2016) 2016.

¹¹³ Maffi 2018, 170.

riferimento all'*homologia* in senso negoziale, vale a dire il Codice di Gortina¹¹⁴ (IC IV 72, col. VI 51), databile tra il VI e il V secolo a.C. Si tratta di una fonte di quasi cento anni anteriore rispetto alla testimonianza che lo stesso Wolff indicò come la più risalente in materia¹¹⁵.

Maffi si è spinto oltre e si è interrogato se l'atto negoziale che le fonti attiche designano con *homologeîn* possa corrispondere a quello che il Codice di Gortina individua con il verbo *epispendein*.

Invero, in IC IV 72, coll. IV 52 - V 9, si stabiliva la modalità con cui il padre poteva compiere il dono nuziale in favore della figlia, ovvero, in caso di sua morte, il fratello nei confronti della sorella: l'alternativa era fra dare (*didonai*) ed *epispendein* (ἐδόκε ἔ ἐπέσ|πενσε¹¹⁶), ove quest'ultimo verbo non poteva significare, se non 'promettere'. La stessa deduzione è possibile per IC IV 72, col. VI, ove alle ll. 9-25 il 'Codice' tutelava il patrimonio della moglie e della madre contro atti di disposizione del loro patrimonio da parte, rispettivamente, del marito e del figlio. Gli atti erano indicati con: vendere (*apodidonai*), dare in garanzia (*katatithenai*) ed *epispendein* (ὁ δ' ἀπο|δόμενος ἔ καταθένς ἔ ἐπι|σπένσανς τοῖ πριαμένωι ἔ καταθεμένωι ἔ ἐπισπεν|σαμένωι διπλεῖ καταστα|σει¹¹⁷). Nei tre casi, il marito o il figlio che avessero compiuto gli atti vietati avrebbero dovuto pagare il doppio del valore del danno arrecato (ciò che, sia constatato incidentalmente, suggerisce un'analogia con la *dike blabes* attica¹¹⁸). È evidente che, anche qui, *epispendein* faceva riferimento a una promessa. E la medesima conclusione è resa possibile da IC IV 72, col. X 25-32, ove era statuito il divieto di *epispendein* – ovvero 'promettere' – di consegnare una persona data in garanzia, o il cui *status* fosse oggetto di controversia¹¹⁹ (ἄντρο[π]ον μεῖ ὄνεθα|ι κατακείμενον πρίν κ' ἀλλύσ|εται ὁ καταθένς, μεδ' ἀμίμω|λον, μεδὲ δέκσασθαι μεδ' ἐπισ|πένσασθαι μεδὲ καταθέθαι. | αἱ δέ τις τούτων τι φέρκσαι, μεδ|έν ἐς κρέος ἔμεν, αἱ ἀποπώνιο|ιεν δύο μαίτυρε<ς>¹²⁰).

Muovendo da queste testimonianze, Maffi ha potuto dimostrare che il verbo *epispendein* a Gortina indicava una promessa contrattuale.

¹¹⁴ Così, ora, anche Youni c.d.s.

¹¹⁵ Trattasi di *Syll.*³ I, 75 (428/427 a.C.): Wolff (1957) 1968, 514 nt. 70.

¹¹⁶ IC IV 72, col. IV 52-53.

¹¹⁷ IC IV 72, col. VI 18-23.

¹¹⁸ Maffi 2018, 155.

¹¹⁹ Esame della fattispecie in Gagarin - Perlman 2016, 412 s.

¹²⁰ IC IV 72, col. X 25-32.

Lo stesso dato egli ha desunto da un'iscrizione¹²¹, databile intorno al 500 a.C.¹²² e proveniente dalla *polis* cretese di Datal(l)a (probabilmente identificabile oggi con Aphrati)¹²³, che conserva il contratto¹²⁴ col quale i *Datalais*¹²⁵ promisero a un certo Spensizio¹²⁶ di effettuare a suo favore determinate prestazioni per l'attività di scriba¹²⁷: l'atto di promettere è indicato con il verbo *spendein* (ἔφαδε Δαταλεῦσι καὶ ἐσπένσαμες πόλις | Σπενσιθίωι ἀπὸ πυλᾶν πέντε ἀπ' ἐκάστας θροπά|ν τε καὶ ἀτέλειαν πάντων αὐτῶι τε καὶ γενιᾶι ὧ|ς κα πόλι τὰ δαμόσια τά τε θήια καὶ τὰνθρώπινα | ποινικάζεν τε καὶ μναμονευρην¹²⁸). Come *espispendein*, anche *spendein*¹²⁹ a Creta indicava un atto produttivo di obbligazioni.

È coerente pensare al parallelismo, evidenziato fin da E. Zitelmann¹³⁰, nonché da A. Magdelain¹³¹, con la *sponsio* romana, che atteneva al fidanzamento come l'*epispendein* gortinio, con natura contrattuale¹³². Pur non potendosi dimostrare¹³³ che i contratti cretesi in questione si concludessero mediante la pronuncia di una formula bilaterale – una domanda del creditore e la corrispondente risposta del debitore – è plausibile che in origine essi avessero tale struttura, non più attestata in età storica. Se ne deduce che già

¹²¹ Jeffery - Morpurgo-Davies 1970 = *SEG* XXVII, 631 = Van Effenterre - Ruzé 1994, I, 22 = Gagarin - Perlman 2016, Dal. Raubitschek 1970; Jeffery - Morpurgo-Davies 1971; Willetts 1972; Hoffmann 1972, 9 s. Esame generale: Thomas 1992, 69 ss.; (1995) 1996; Boffo 2003, 12; Vélissaropoulos-Karakostas 2005; Kristensen 2012; Faraguna 2021, 138 ss.

¹²² Jeffery - Morpurgo-Davies 1970; A.E. Raubitschek *ap.* Hoffmann 1972, 47 s.

¹²³ Viviers 1994; Perlman 2004a. La città sarebbe Lyttos secondo Van Effenterre - Gondicas (1999) 2000. *Contra* A. Chaniotis in Chaniotis - Pleket - Stroud - Strubbe 2002, 363.

¹²⁴ In tal senso Van Effenterre 1973, 34; Gschnitzer 1974, 269 s.; Maffi 1988, nt. 4; Viviers 1994, 236 s.; Pałuchowski 2019, 21 s.

¹²⁵ Ovvero i cittadini di Datal(l)a: Gschnitzer 1974, 265 ss.; Perlman 2014, 178 s.

¹²⁶ Per le ipotesi sulla sua condizione civica: Perlman 2004b, 113 s.

¹²⁷ Macdonald (2005) 2016 nt. 65; Pébarthe 2006.

¹²⁸ A, ll. 1-5. L'iscrizione è stata pubblicata nel 1970 (Jeffery - Morpurgo Davies 1970) e non poteva essere nota a Wolff nel 1957, ma, come osserva Maffi 2018, 146, l'A. non ne ha tenuto conto neppure al tempo della sua presentazione al *Symposium* del 1979 (Wolff (1981) 1983).

¹²⁹ Bile 1988, 356.

¹³⁰ Zitelman in Bücheler - Zitelmann, *Das Recht von Gortyn*, Frankfurt a.M. 1885.

¹³¹ Magdelain (1980) 1990, 611.

¹³² Sacconi 1989, 137; Astolfi 1994, 111 e *passim*; Fayer 2005, 95 ss.; Bartocci 2012; Ingallina (2016-2017).

¹³³ Maffi 2018, 156.

al tempo del Codice di Gortina tali atti si perfezionassero ormai con il mero consenso, liberamente manifestato in forma orale e certamente prima che fosse stato compiuto alcun atto di disposizione da parte del creditore¹³⁴, il che contraddice il principio affermato da Wolff.

È possibile una comparazione tra l'*epispendein/spendein* cretese e l'*homologeín* attico. Sotto il profilo privatistico si rileva che entrambi: a) si perfezionavano oralmente; b) producevano l'assunzione dell'impegno a compiere prestazioni; c) generavano tutela sul piano risarcitorio (in relazione a una *blabe*). Così come il termine *homologia*¹³⁵, anche *spondé* era impiegato per indicare accordi internazionali¹³⁶.

Dall'accordo indicato con i verbi *epispendein/spendein* e *homologeín*, derivava non soltanto un debito (*Schuld*) ma anche una responsabilità (*Haftung*)¹³⁷. La legge attica sull'*homologia* rese vincolanti gli accordi, sia sinallagmatici, sia con prestazioni unilaterali, assunti verbalmente senza ricorrere a parole solenni¹³⁸.

Maffi ha inoltre svolto un'osservazione che appare concorde con quanto scritto da Talamanca: «sostenere che, quando *homologeín* si riferisce a un comportamento espresso da un verbo al futuro (come *apodosein*), il fondamento dell'obbligo non stia nella promessa di tenere quel comportamento, ma in un elemento diverso (che coincide implicitamente con la *Zweckverfügung*), significa escludere a priori l'efficacia vincolante di una promessa contrattuale»¹³⁹.

La teoria della *Zweckverfügung*, oltre che sovrastrutturata rispetto al diritto attico e non sostenuta dalle relative fonti, risulta apodittica, in quanto fondata su una *petitio principii*.

Essa non è compatibile neppure con le norme attiche del versante processuale richiamate soprattutto da Thür. Per rifarmi ancora una volta alle precise parole di Maffi, «se fosse vero che le risposte alla domanda della controparte rese in istruttoria sono vincolanti per la parte che le ha rese, queste dichiarazioni dovrebbero valere come *pisteis atechnoi*: dovrebbero cioè essere protocollate (almeno a partire dal IV sec.a.C.), inserite nel dossier di parte e, su richiesta, lette dal *grammateus* di fronte al tribunale», ciò

¹³⁴ Maffi 2018, 156.

¹³⁵ Youni c.d.s.; Pepe c.d.s.

¹³⁶ Hermann (1971) 1990, 26; Baltrusch 1994; Bayliss 2013.

¹³⁷ Maffi 2018, 170.

¹³⁸ Maffi 2018, 157.

¹³⁹ Maffi 2018, 157.

di cui difetta ogni traccia¹⁴⁰.

Un ulteriore contributo all'inquadramento dell'*homologia* delle origini nei rapporti tra privati, basata su testimonianze letterarie risalenti ai secoli VIII-VI a.C. – e quindi più antiche di quelle esaminate già da Kußmaul nel 1969¹⁴¹ – è stato ultimamente offerto da Pepe al *Symposium* 2024¹⁴². L'Autrice ha rivolto l'attenzione all'apoftegma attribuito a Periandro, tiranno di Corinto (VII-VI sec. a.C.), riportato da Stobeo, che recita: ὁ ἄν ἐκὼν ὁμολογήσεις, <διατίρει>· πονηρὸν <γὰρ τὸ> παραβῆναι [παράβαινε]¹⁴³. Trovo significativo l'impiego arcaico, nel linguaggio comune, del verbo *homologeîn*, con l'aggiunta di *hekón*, per indicare l'assunzione consapevole di un dovere morale, che si considera scellerato *parabaineîn*.

Nello stesso senso sono indicativi¹⁴⁴ (sia pur senza riferimento alla volontarietà espressa dall'aggettivo *hekón*) due brani di Esopo (VI sec. a.C.), nei quali l'atto di farsi carico di un obbligo è indicato con *homologeîn*. Nella *fabula* 9, la volpe e il capro concludono tra loro un accordo che, dato il contesto animale antropomorfizzato, potremmo definire 'para-contrattuale'. Viene detto che la prima non lo rispetta (τοῦ δὲ τράγου μεμφομένου αὐτὴν ὡς τὰς ὁμολογίας παραβαίνουσιν ἢ ἀλώπηξ ἐπιστραφεῖσα εἶπεν). Al di là della cornice fantastica, la struttura dell'*homologia* è meramente consensuale, come si deve supporre che fosse almeno in alcune società elleniche, affinché la storia potesse essere compresa dai fruitori del testo. Il secondo racconto, ancora più interessante, si trova nella *fabula* 57, relativa a una *misthosis*, intesa come contratto d'opera¹⁴⁵. Una donna chiama il medico per problemi agli occhi e, dopo essere stata da lui guarita, non vuole corrispondergli il compenso pattuito, poiché nel frattempo il medico le ha rubato le suppellettili della casa e quindi ella a buon diritto afferma di non vedere più nulla. La favola è tradita in tre versioni, segno di una

¹⁴⁰ La citazione è da Maffi 2018, 159. L'A. aggiunge, sempre contro l'opinione di Thür, che nulla obbliga a identificare i testimoni, cui si riferisce la legge citata da Dem. 42.12, come testimoni chiamati ad assistere la parte in istruttoria.

¹⁴¹ Kußmaul 1969, 30 ss.

¹⁴² Pepe c.d.s.

¹⁴³ Stob. *Anth.* 3.1.172 = *Septem Sapientes. Apophthegmata (ex collectione Demetrii Phalerei apud Stobaeum)*, Diels-Kranz, *Die Fragmente der Vorsokratiker*, I, VI ed., Berlin 1951, p. 61, 15.13.

¹⁴⁴ Di nuovo in Pepe c.d.s.

¹⁴⁵ Ovvero proprio quel contratto che, secondo Wolff 1966, 571, era, per usare 'bettianamente' le categorie romanistiche, un contratto 'reale'. Cfr. Martini 1997. *Contra* Biscardi A. 1982, 133 ss., 153 ss.

trasmissione manoscritta accidentata, che tuttavia non muta la sostanza delle narrazioni ai fini della nostra interpretazione. Nella prima versione si fa riferimento a una *misthosis* conclusa mediante *homologia*, senza che vi sia stata alcuna dazione (ἐπεὶ δὲ πάντα ἐκφορήσας κάκεινὴν ἐθεράπευσεν, ἀπῆται τὸν ὁμολογημένον μισθόν). Nella seconda, l'accordo appare stipulato, s'intende per ragioni probatorie, dinnanzi a testimoni e si afferma che la donna ha compiuto l'atto di obbligarsi mediante una promessa, indicato col verbo *stoichein* (γυνὴ πρέσβυς τοὺς ὀφθαλμοὺς νοσοῦσα ἰατρὸν τινα ἐπὶ μισθῷ παρεκάλεσεν στοιχήσασα αὐτὸν ἐνώπιον μαρτύρων, ὅτι, ἐὰν θεραπεύσῃ αὐτῆς τοὺς ὀφθαλμοὺς, πολὺν λήψεται παρ' αὐτῆς τὸν μισθόν... μετ' οὐ πολὺ δὲ (*scil.* ὁ ἰατρὸς) θεραπεύσας αὐτὴν ἐξήτει τὸν στοιχηθέντα μισθόν...). Si noti che la pattuizione era avvenuta verbalmente (la donna afferma: «ἐπηγγειλάμην γὰρ δοῦναι αὐτῷ τὸν μισθόν»). Nella terza versione, il perfezionamento della convenzione, che nella prima era espresso con il verbo *homologeîn*, è reso mediante il ricorso a *symphoneîn*, considerato equivalente nel contesto (γυνὴ γραῦς ἀλγοῦσα τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰσκαλεῖται τινα τῶν ἰατρῶν ἐπὶ μισθῷ συμφωνήσασα, ὥς, εἰ μὲν θεραπεύσειεν αὐτὴν, τὸν ὁμολογηθέντα μισθὸν αὐτῷ δώσειν, εἰ δὲ μή, μηδὲν δώσειν... τοῦ δ' ἰατροῦ τοὺς συμφωνηθέντας μισθοὺς αὐτὴν ἀπαιτοῦντος ὥς καθαρῶς βλέπουσαν ἤδη καὶ τοὺς μάρτυρας παραγαγόντος...).

Credo che i contributi recenti suffraghino e rafforzino le riflessioni di Talamanca, dimostrando che nel mondo greco, in più di uno degli ordinamenti giuridici delle città-stato, gli accordi acquisivano validità con il solo consenso. Credo che, alla luce di queste risultanze, la teoria della c.d. *Zweckverfügung* potrebbe essere abbandonata definitivamente.

4.6. Homologia e vizi della volontà.

Un altro tema sul quale il contributo di Talamanca si rivela importante è quello dei vizi della volontà contrattuale. Una delle numerose diatribe della giusgrecoistica moderna attiene alla questione se gli Ateniesi avessero sviluppato o meno un sistema organico di norme in materia. Alcuni autori l'hanno negato¹⁴⁶, altri l'hanno ammesso, sia pur senza far dipendere la regolamentazione dalla legge sull'*homologia*¹⁴⁷. Nel suo «*Das attische Re-*

¹⁴⁶ Pringsheim 1950, 498; Gernet (1937) 1955, 80 nt. 1; (1951) 1955, 220; (1957) 2002², 229.

¹⁴⁷ Beauchet 1897, 31 ss. (cfr. Huvelin 1907, 135); Simonetos (1943) 1968 (482: «die arglistige Täuschung oder der Betrug macht trotz Fehlens einer ausdrücklichen

cht und Rechtsverfahren» dei primi del '900, Lipsius (che va ascritto tra i 'consensualisti') vi aveva in realtà compiuto un riferimento, affermando che detta legge avesse introdotto la rilevanza della violenza contrattuale ai fini dell'invalidità negoziale, mentre a suo avviso essa non avrebbe riguardato il dolo e l'errore.

In tempi recenti, per la dottrina 'consensualista' la questione è stata riaperta nel 2006 da Cohen, il quale ha colto in [Dem.] 56.2 la conferma dell'effetto vincolante di «whatever arrangements a party might *willingly* agree upon with another», e in [Dem.] 48.11, 54 ha rilevato la citazione della «legge» che disciplina gli accordi «which a *willing* party has agreed upon and covenanted with another *willing* party»¹⁴⁸. In questo modo, egli è pervenuto a collegare, sia pur solo implicitamente, l'effetto della frode o dell'influenza indebita di un contraente sulla volontà dell'altro con la legge sull'*homologia* e ad ammettere che una volontà viziata da dolo o costrizione ad Atene poteva escludere la vincolatività di un accordo. Nello stesso senso si è espresso Gagarin: la legge ateniese sull'*homologia* (intesa come *binding agreement*) non si applicava agli accordi viziati nella volontà, e proprio questa esclusione dimostra che i vizi della volontà erano presi in considerazione e tutelati dall'ordinamento attico¹⁴⁹.

Il medesimo ragionamento ha guidato a esiti analoghi, benché non perfettamente sovrapponibili, Carawan, il quale, sia pur sostenendo che la legge sull'*homologia* non contenesse una disciplina positiva dei vizi della volontà, ha nondimeno concluso che la stessa presupponeva la validità sostanziale degli accordi¹⁵⁰. In altri termini, a suo avviso la legge sull'*homologia kyria* aveva valore solo per gli accordi efficaci, e non per quelli viziati da inganno, coercizione o errore.

L'aspetto sul quale, verso la fine della sua relazione di Chantilly (§ 7), Talamanca fornì un contributo, che credo potrebbe giovare notevolmente al dibattito odierno, fu quello del collegamento alla nostra legge del «riferimento ai vizi del volere». Gli indizi non mancano e si colgono nella clausola *hekón* di diverse testimonianze relative alla legge, come riferimento all'imprescindibilità della volontarietà, talora anche reciproca, nell'*homo-*

Bestimmung die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts zweifelhaft»); Biscardi 1982, 138; Cantarella (1966) 2011, 263 ss.; Lambrini (2013) 2013, 16 ss.

¹⁴⁸ Cohen 2006, 74 (cors. aggiunti).

¹⁴⁹ Gagarin 2018.

¹⁵⁰ Carawan 2006.

logein. Importante è anche la formulazione di Plat. *leg.* 11.920d¹⁵¹, rilevata in fine dall'Autore, unitamente a quella di Plat. *Crit.* 52d-e¹⁵². A un tale approdo non osta l'osservazione di Schanbacher¹⁵³, secondo cui gli attributi 'giusto' / 'non (giusto)' (δικαία/μή) sarebbero sintatticamente associati agli oggetti dell'*homologia* (ὅσα ἂν τις ἐκὼν ἕτερος ἐτέρῳ ὁμολογήσῃ) e non all'*homologia* stessa¹⁵⁴, sicché non sarebbero gli accordi a essere giusti, ma le prestazioni in essi previste. La conclusione non è conseguente, poiché, al di là dell'aspetto letterale della formulazione normativa, nella misura in cui faccia riferimento ad anomalie 'dell'accordo', l'errore vizio, il dolo o la violenza invalidanti una volontà negoziale cadono proprio sull'oggetto o su sue qualità (quando non sulla persona dell'altro contraente). Nella formulazione legislativa è ravvisabile una metalepsi.

Quanto alla «difficoltà offerta da Hyp. Ath. 14-17», richiamata da Talamanca nel § 7 dell'inedito, in quel passo si afferma che l'accordo ha vigore soltanto se i relativi oggetti siano *dikaia* e, come osserva lo Studioso, «si fa riferimento a molte altre leggi, ma non allo specifico contenuto di quella sull'*homologia*». Io credo che si potrebbe proficuamente percorrere la strada che conduce a ritenere che la loro citazione delle leggi ulteriori servisse a rafforzare la pretesa dell'attore e fosse svolta a titolo di analogia, allo scopo di convincere la giuria di non-esperti¹⁵⁵ della bontà della pretesa attorea, tecnicamente fondata solo sulla sanzione del dolo prevista dalla legge generale sull'*homologia*. Nella fattispecie, il dolo negoziale aveva riguardato l'ammontare dei debiti gravanti sull'impresa¹⁵⁶, che il compratore si era accollato¹⁵⁷.

¹⁵¹ A proposito di questo passo Maffi 2018, 167 giustamente osserva: «il debitore potrebbe essere costretto con la violenza a riconoscere di aver ricevuto una disposizione da parte del creditore soltanto se la disposizione fosse fittizia, cioè non fosse avvenuta, ipotesi a cui certamente Platone non pensa». L'affidabilità delle *Leggi* di Platone per il diritto attico è discussa (Klingenberg 1976; Jakab 1997: 59 ss., 66 ss.; Nightingale 1999; Gagarin 2000), ma è sensato ritenere che il filosofo si muovesse entro il perimetro di istituti a lui noti per scienza diretta.

¹⁵² Segnalata già da Paoli (1932) 1933, 205.

¹⁵³ Schanbacher 2021, 74 nt. 53.

¹⁵⁴ Su questo limitato aspetto concordo con Scheibelreiter 2025a, 123 s.

¹⁵⁵ Maffi 2015 e, da ult., Gagliardi 2024b, con riferimenti.

¹⁵⁶ Cohen 1992, 94; Cantarella (2010) 2011.

¹⁵⁷ Nel contratto fu previsto che il compratore avrebbe assunto tutti i debiti gravanti sull'impresa, che il venditore assicurò al compratore essere d'infima entità e ampiamente coperti dalle merci presenti nel magazzino (Hyp. Ath. 6); furono elencati precisamente alcuni piccoli debiti e fu poi scritta una clausola, secondo la quale il compratore avrebbe risposto anche di tutti gli altri debiti non elencati (Hyp. Ath. 6). Si trattò di un accolto,

Epicrate non mirava all'annullamento del contratto¹⁵⁸. La *dike blabes* permetteva all'attore di mirare all'interesse positivo differenziale¹⁵⁹, derivante dalla comparazione tra il contratto concluso e quello che sarebbe stato stipulato in assenza di errore, di violenza, o del contegno sleale della controparte¹⁶⁰.

Un parallelismo interessante si rinviene nella legge epigrafica di Efeso, databile all'inizio del III secolo a.C.¹⁶¹. Vi si trova un riferimento all'*homologia kyria* come atto reciproco delle parti. Se ne documenta la natura di accordo contrattuale valido se perfezionato volontariamente e senza costrizione (εἰ δέ τινες... αὐτοὶ νεμόμενοι τὰ κτήματα ἐκόντες τι | συνωμολόγηνται πρὸς τοὺς δανειστάς μὴ βιασθέντες, εἶναι αὐτοῖς τὰ ὡμολογημένα κύρια¹⁶²). In caso di vizio del consenso, si sarebbe potuta attivare la tutela in giudizio (ἐὰν δὲ ὁ μὲμ φῆι βεβιάσθαι, ὁ δὲ μὴ, εἶναι αὐτοῖς κρίσιν περὶ τούτων ἐν τῷ ξενικῷ δικαστηρίῳ, προ|διδιαιτᾶσθαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ τῶν διαιτητῶν κατὰ τόνδε τὸν νόμον¹⁶³)¹⁶⁴.

Credo che l'individuazione di una disciplina esplicita in materia di vizi del consenso dettata precisamente dalla legge sull'*homologia kyria*¹⁶⁵, sia un aspetto sul quale la dottrina giusgrecoistica potrebbe tornare in futuro.

5. Conclusioni.

Mi arresto qui, per non abusare ancora della pazienza del lettore, il quale troverà, com'è naturale, ben maggiore interesse nella diretta lettura del testo di Talamanca.

Concludo, però, indicando un profilo dello studio che ritengo suscettibile di ulteriore discussione.

secondo l'interpretazione di Talamanca 2008: 226 s. Diversa opinione: Maffi 2008, 211 ss.

¹⁵⁸ Harris 2000; Lanni 2007, 226; Barta 2011, 2, 101 ss. Anche su questo aspetto concordo con Scheibelreiter 2025a, 85 s.

¹⁵⁹ Per questa espressione cfr., nella giurisprudenza italiana, soprattutto Cass. Civ. 19024/2005; 5273/2007; 26724 e 26725/2007 (Sezioni Unite); 24795/2008; 5965/2012. Solidoro 2008, 47 nt. 57; Vettori 2008a; 2008b; Sardini 2023, 71 ss.

¹⁶⁰ Gagliardi 2015b, 1537. Diversa interpretazione Meyer-Laurin 1965, 17; Phillips 2009, 91 nt. 8.

¹⁶¹ *I.Ephesos* 4 (= *Syll.*³ 364). Simonetos (1943) 1968, 472 ss.

¹⁶² Ll. 85-86.

¹⁶³ Ll. 87-88.

¹⁶⁴ Sul contesto storico della legge e per un'interpretazione generale di essa, Crowther 1995, 122; 1996, 227; Walser 2008, 47 ss., 197 ss.; Scafuro 2014, 382. Sulle linee qui in esame anche Maffi 2009-2010, 345 s.

¹⁶⁵ Ipotesi in tal senso in Gagliardi 2014; 2015a; 2015b. Adesione di Maffi 2018, 159 nt. 44.

Talamanca scrisse in fine (§ 7) che nelle orazioni redatte dai logografi si tendeva, da parte della dottrina, «a individuare nell'assunzione volontaria di impegni il momento vincolante al livello dell'autonomia contrattuale». E tuttavia, a suo avviso, «ciò non significava, senza dubbio (sottolineatura aggiunta), che nell'Atene di quell'epoca si desse l'operatività di un principio come quello dell'efficacia indiscriminata del consenso, e che questo principio si dovesse riconoscere nella legge dell'*homologia kyria*», sicché gli sarebbe stato «difficile di pensare, nell'intento del legislatore... a un generico riconoscimento di quella che noi potremmo chiamare l'autonomia contrattuale», sia pur ravvisando nella legge la disciplina sui vizi della volontà del consenso. La conclusione del Maestro era di massima prudenza: nel sistema attico non era «certo ancora invalso il principio della consensualità, anche se una rilevanza del semplice impegno non deve ovunque escludersi». La ragione di ciò era colta nei «condizionamenti di una prassi, nella quale, senza dubbio, rilevava una tipicità sociale».

Sia pur opponendosi alla teoria troppo astratta della *Zweckverfügung*, e concedendo qualche rilevanza del consenso nel sistema giuridico attico, Talamanca non ammise quindi l'esistenza e la validità dei contratti consensuali ad Atene, differenziandosi così anche dalle teorie 'consensualistiche'. Secondo il Maestro, nel diritto attico il riconoscimento della vincolatività di accordi volontari e non viziati era possibile, ma senza una generalizzazione della consensualità. La tipicità si configurava come fenomeno sociale, e non come dogmatica tecnica, data l'assenza di un sistema organico di tipi.

In sintesi, la proposta avanzata da Talamanca nel 1977 si distinse tanto dall'impostazione dei 'consensualisti' quanto da quella di Wolff. Lungi dallo sfociare in un'aporia, come potrebbe essersi portati a ritenere sulla base di un esame superficiale, nondimeno la sua trattazione si attestò su un crinale sottile: la legge non sarebbe giunta a sancire una piena libertà negoziale fondata sul consenso, ma, al contempo, avrebbe riconosciuto la forza vincolante delle *homologiai*, purché il consenso fosse risultato immune da vizi. Ritengo che Talamanca sia giunto a edificare tale costruzione muovendo dalla sua profonda convinzione che, nella cultura greca, mancassero una vera dogmatica e una compiuta scienza giuridica.

Concludo con due osservazioni.

La prima. Resta da comprendere che cosa si debba intendere per "tipicità sociale" e che cosa per "tipicità giuridica". Quest'ultima si desumeva, nella Roma repubblicana, dalla tutela processuale che veniva concessa dal

pretore alle parti (*‘aktionenrechtliches Denken’*). Ma in Grecia? In concreto il discorso ruota, come ha messo in luce Maffi nel suo articolo del 2018, intorno alla rilevanza giuridica della promessa (o “semplice impegno” nelle parole di Talamanca), ossia alla possibilità di agire in giudizio nel caso in cui essa non fosse stata adempiuta.

La seconda. Mi domando se, sulla base delle fonti da lui stesso esaminate e di altre, come l’iscrizione efesina e i documenti cretesi, Talamanca non avrebbe potuto fare un passo in più, ammettendo quella consensualità in materia contrattuale, che, forse, traspare dai testi. Essa avrebbe trovato conferma nella sua affermazione, già citata¹⁶⁶, secondo la quale gli assetti negoziali di interesse intercorsi fra le parti erano qualificati come *synthekai* nelle orazioni processuali con richiamo alla legge sull’*homologia kyria*, e con l’osservazione, che, a proposito delle *poleos synthekai*, in più fonti «risulta, per più versi, in tutta chiarezza l’equivalenza fra *synthekai* ed *homologiai*»¹⁶⁷.

Non c’è alcun dubbio che da questa pubblicazione il dibattito trarrà un arricchimento notevole.

¹⁶⁶ *Supra*, § 4.2, nt. 93.

¹⁶⁷ Cito dal § 3 dell’inedito.

Bibliografia.

- Alliot 1954 = M. Alliot, *L'ὁμολογία dans la vente en Grèce*, in *RD* 32 (1954) 462-463.
- Arnaoutoglou 2016 = I. Arnaoutoglou, *The Greek Text of D. 47,22,4 (Gai. 4 ad legem duodecim tabularum) Reconsidered*, in *Legal Roots* 5 (2016) 87-119.
- Astolfi 1994 = R. Astolfi, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova 1994.
- Avilés 2012 = D. Avilés, *The Athenian Law(s) on homologia*, in *Mouseion* (2012) 51-71.
- Avilés 2011 = D. Avilés, *Arguing against the Law. Non-literal Interpretation in Attic Forensic Oratory*, in *Dike* 14 (2011) 19-42.
- Avilés 2015 = D. Avilés, *Homologia in the citations of the Attic orators*, in *Dike* 18 (2015) 37-50.
- Avitabile 2021 = L. Avitabile, *Feliciano Serrao, Mario Talamanca: Maestri della Facoltà di Giurisprudenza*, in *Talamanca e Serrao. Una stagione della romanistica*, cur. L. Capogrossi Colognesi, A. Di Porto, Roma 2021, 13-19.
- Barta 2010 = H. Barta, *Graeca non leguntur? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland*, I, Wiesbaden 2010.
- Barta 2011 = H. Barta, *Graeca non leguntur? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland*, II.1-2, *Archaische Grundlagen*, Wiesbaden 2011.
- Barta 2021a = H. Barta, *Homologie. Das Entstehen des modernen Vertrages im antiken Griechenland. Zum rechtlichen Zusammenwirken von 'Schuld' und 'Haftung'*, Innsbruck 2021.
- Barta 2021b = H. Barta, *Die Grundlinien des griechischen und modernen Vertrages – Solons Homologie. Zum rechtlichen Zusammenwirken von 'Schuld' und 'Haftung'*, in *Europäische und internationale Dimensionen des Privatrechts. Festschrift für Andreas Schwartze*, cur. S. Laimer, Chr. Kronthaler, B.A. Koch, Innsbruck 2021, 3-32.
- Bartocci 2012 = U. Bartocci, *'Spondebatur pecunia aut filia'. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*, Torino 2012.
- Beauchet 1897 = L. Beauchet, *Histoire du droit privé de la république Athénienne*, IV, *Le droit des obligations*, Paris 1897.
- Bertoldi 2016 = F. Bertoldi, *Formalismo e negozi formali. Radici romanistiche e profili storico-comparatistici*, Modena 2016.
- Beduschi 1992 = C. Beduschi, *Tipicità e diritto. Contributo allo studio della razionalità giuridica*, Padova 1992.
- Behrend 1970 = D. Behrend, *Attische Pachturkunden. Ein Beitrag zur Beschreibung der μίσθωσις nach den griechischen Inschriften*, München 1970.
- Behrend 1971 = D. Behrend, *Rec. a Politeia und Res publica. Beiträge zum*

Verständnis von Politik, Recht und Staat in der Antike, dem Andenken Rudolf Starks gewidmet, cur. P. Steinmetz, Wiesbaden 1969, in ZRG-RA 88 (1971) 389-398.

Behrend 1973 = D. Behrend, *Rechtshistorische Betrachtungen zu den Pachturkunden aus Mylasa und Olymos*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik, München 1972*, München 1973, 145-168.

Behrend 1975 = D. Behrend, *Die ἀνάδικος δίκη und das Scholion zu Plato Nomoi 937d*, in *Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Bielefeld, 1.-4. September 1971)*, cur. H.J. Wolff, Köln-Wien 1975, 131-156.

Behrend (1978) 1979 = D. Behrend, *Dike nach Emile Benveniste*, in *Μελέτης αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Symposion 1974*, cur. P.D. Dimakis, Αθήνα 1978, 137-145; altra edizione *Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5.-8. Juni 1974)*, cur. A. Biscardi, Köln-Wien 1979, 137-145.

Behrend 1990 = D. Behrend, *Die Pachturkunden der Klytiden*, in *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Siena – Pisa, 6.-8. Juni 1988). Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico (Siena – Pisa, 6-8 Giugno (sic) 1988)*, cur. G. Nenci, G. Thür, Köln-Wien 1990, 231-250.

Behrend 1993 = D. Behrend, *Repertorium der griechischen Rechtsinschriften*, in ZPE 101 (1994) 107-108.

Behrend 1994a = D. Behrend, *Diskussionsbeitrag zum Referat Kenneth J. Burchfiel*, in *Symposion 1993. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Graz-Andritz, 12.-16. September 1993)*, cur. G. Thür, Köln-Weimar-Wien 1994, 105-108.

Behrend 1994b = D. Behrend, *Repertorium der griechischen Rechtsinschriften, Faszikel 1: Troas – Mysien*, unter Leitung von D. Behrend und G. Thür bearbeitet von A. Hübner (= *Griechische Rechtsinschriften*, in *Zusammenarbeit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben von F. Gschnitzer, W. Selb und G. Thür. Reihe A: Repertorium*). Selbstverlag A. Hübner, München 1993. XV, 261 S., in ZRG-RA 111 (1994) 742-743.

Behrend 1995 = D. Behrend, *Repertorium der griechischen Rechtsinschriften*, in Gnomon 67 (1995) 93-94.

Behrend - Thür - Hübner 1993 = *Repertorium der griechischen Rechtsinschriften, I, Troas-Mysien*, unter Leitung von D. Behrend, G. Thür, bearbeitet von A. Hübner, München 1993.

Betti (1928, 1991) 1997 = E. Betti, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Archivio Giuridico* 99 (1928) 129-150, e 100 (1928) 26-66; anche in E. Betti, *Diritto, metodo, ermeneutica. Scritti scelti*, cur. G. Crifò, Milano 1991, 59-133,

- e in *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna. Saggi di P. de Francisci e di E. Betti*, appendici di G. Lombardi, G. Crifò, G. Luraschi, II ed., Como 1997, 25-83.
- Betti (1931) 1991 = E. Betti, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, in *BIDR* 39 (1931) 33-72; anche in E. Betti, *Diritto, metodo, ermeneutica. Scritti scelti*, cur. G. Crifò, Milano 1991, 135-165.
- Betti (1944, 1966) 1991 = E. Betti, *Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sogenannte Typenfreiheit des heutigen Rechts*, in *Festschrift für Leopold Wenger*, I, München 1944, 249-283; traduzione italiana, *La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosiddetta atipicità del diritto odierno*, in *Annali della Facoltà Giuridica (Università di Macerata)*, n.s., 1 (1966) 5-35, e in E. Betti, *Diritto, metodo, ermeneutica. Scritti scelti*, cur. G. Crifò, Milano 1991, 325-359.
- Bianchini (1978) 1979 = M. Bianchini, *La συγγραφὴ ed il problema delle forme contrattuali*, in *Μελέτης αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Symposion 1974*, cur. P.D. Dimakis, Αθήνα 1978, 245-277; altra edizione *Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5.-8. Juni 1974)*, cur. A. Biscardi, Köln-Wien 1979, 245-277.
- Bile 1988 = M. Bile (cur.), *Le dialecte crétois ancien. Étude de la langue des inscriptions. Recueil des inscriptions postérieures aux IC*, Paris 1988.
- Biondi (1933) 1965 = B. Biondi, *Prospettive romanistiche*, Milano 1933; anche in B. Biondi, *Scritti giuridici*, I, *Diritto romano. Problemi generali*, Milano 1965, 221-244.
- Biscardi (1971) 1999 = A. Biscardi, *Prassi e teoria della misthosis nel diritto contrattuale attico*, in *SDHI* 37 (1971) 350-361; anche in A. Biscardi, *Scritti di diritto greco*, cur. E. Cantarella, A. Maffi, Milano 1999, 103-118.
- Biscardi (1978, 1979, 1982) 1999 = A. Biscardi, *Diritto greco e scienza del diritto*, in *Μελέτης αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Symposion 1974*, cur. P.D. Dimakis, Αθήνα 1978, 69-100; altra edizione *Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5.-8. Juni 1974)*, cur. A. Biscardi, Köln-Wien 1979, 69-100; anche in A. Biscardi, *Scritti di diritto greco*, cur. E. Cantarella, A. Maffi, Milano 1999, 133-155.
- Biscardi 1979 = A. Biscardi (cur.), *Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5.-8. Juni 1974)*, Köln-Wien 1979.
- Biscardi 1982 = A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982.
- Biscardi 1987 = A. Biscardi, *Il tecnicismo della nozione di res obligata*, in *Estudios de derecho romano en honor de Álvaro d'Ors*, I, Pamplona 1987, 283-344.
- Blass 1894 = F. Blass, *Hyperidis orationes sex cum ceterarum fragmentis*, III ed., Leipzig 1894.

- Boffo 2003 = L. Boffo, *Per una storia dell'archiviazione pubblica nel mondo greco*, in *Dike* 6 (2003) 5-85.
- Bornkamm 1936 = G. Bornkamm, *Ὁμολογία. Zur Geschichte eines politischen Begriffs*, in *Hermes* 71 (1936) 377-393.
- Cannata (1971-1972) 2011 = C.A. Cannata, *Die vertragliche Haftung in der Sicht der römischen Juristen*, in *Studi Cagliari* 47 (1971-1972) 25-59; anche in C.A. Cannata, *Scritti scelti di diritto romano*, I, cur. L. Vacca, Torino 2011, 253-264.
- Cantarella (1964) 2011 = E. Cantarella, *La ἐγγύη nell'Odissea*, in *SIFC* 36 (1964), 199-214; anche in E. Cantarella, *Diritto e società in Grecia e a Roma*, cur. A. Maffi, L. Gagliardi, Milano 2011, 3-20.
- Cantarella 1965 = E. Cantarella, *Obbligazione (Diritto greco)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XI, Torino 1965, 546-557.
- Cantarella (1966) 2011 = E. Cantarella, *In tema di invalidità del negozio giuridico nel diritto attico*, in *Labeo* 12 (1966) 88-93; anche in E. Cantarella, *Diritto e società in Grecia e a Roma*, cur. A. Maffi, L. Gagliardi, Milano 2011, 263-271.
- Cantarella 1975 = E. Cantarella, *Vendita (Diritto greco)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XX, Torino 1975, 592-603.
- Cantarella (1988) 2011 = E. Cantarella, *La garanzia personale delle obbligazioni in Omero: ripensando all'adulterio di Afrodite*, in *Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano (Milano, 7-9 aprile 1987)*, I, Milano 1988, 261-272; anche in E. Cantarella, *Diritto e società in Grecia e a Roma*, cur. A. Maffi, L. Gagliardi, Milano 2011, 103-116.
- Cantarella (2010) 2011 = E. Cantarella, *Non mentire nell'agorà. Correttezza contrattuale e tutela dei consumatori nell'antica Grecia*, in *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, cur. L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano 2010, 781-787; anche in E. Cantarella, *Diritto e società in Grecia e a Roma*, cur. A. Maffi, L. Gagliardi, Milano 2011, 421-429.
- Capogrossi Colognesi 2011 = L. Capogrossi Colognesi, *Mario Talamanca*, in *BIDR* 105 (2011) 1-5.
- Capogrossi Colognesi 2011 = L. Capogrossi Colognesi, *Una parola di commiato*, in *Ricordo di Mario Talamanca. Atti della giornata di studi, Roma, 21 maggio 2010*, cur. L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi, Napoli 2012, 223-225.
- Capogrossi Colognesi 2021 = L. Capogrossi Colognesi, *Metodo e progetto nell'opera di Mario Talamanca. Una riflessione a dieci anni dalla sua morte*, in *Talamanca e Serrao. Una stagione della romanistica*, cur. L. Capogrossi Colognesi, A. Di Porto, Roma 2021, 21-38.
- Capogrossi Colognesi - Di Porto 2021 = L. Capogrossi Colognesi, A. Di Porto, *L'idea di questo Seminario*, in *Talamanca e Serrao. Una stagione della romanistica*, cur. L. Capogrossi Colognesi, A. Di Porto, Roma 2021, 7-8.
- Caravale 2012 = M. Caravale, *La Facoltà di Giurisprudenza di Roma "La Sapienza" e Mario Talamanca: una storia accademica*, in *Ricordo di Mario*

- Talamanca. Atti della giornata di studi, Roma, 21 maggio 2010*, cur. L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi, Napoli 2012, 3-4.
- Carawan 2006 = E. Carawan, *The Athenian Law of Agreement*, in *GRBS* 46 (2006) 339-374.
- Carawan 2007a = E. Carawan, *Oral 'Agreement,' Written Contract and the Bonds of Law at Athens*, in *Politics of Orality*, cur. C. Cooper, Leiden 2007, 319-341.
- Carawan 2007b = E. Carawan, *Oath and Contract*, in *Horkos. The Oath in Greek Society*, cur. A. Sommerstein, J. Fletcher, Bristol 2007, 73-80.
- Cardilli 2008 = R. Cardilli, *Il problema della resistenza del tipo contrattuale nel diritto romano tra natura contractus e forma iuris*, in AA.VV., *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, Napoli 2008, 1-75.
- Carey 1997 = Ch. Carey, *Trials from Classical Athens*, London 1997.
- Cataldi 1983 = S. Cataldi (cur.), *Symbolai e relazioni tra le città greche nel V secolo a.C. Introduzione, edizione critica, traduzione, commento e indici*, Pisa 1983.
- Chaniotis - Pleket - Stroud - Strubbe 2002 = A. Chaniotis, H.W. Pleket, R.S. Stroud, J.H.M. Strubbe (cur.), *Supplementum Epigraphicum Graecum*, XLIX, Amsterdam 2002.
- Chorus 2021 = J. Chorus, *The Splendour & Misery of Legal Dogmatics: Some Proprietary Effects of the Prohibition of Donations between Spouses in Classical Roman Law*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, cur. L. Garofalo, L. Vacca, Napoli 2021, 117-144.
- Cioffi 2008 = C.B.N. Cioffi, *Classe, concetto e tipo nel percorso per l'individuazione del diritto applicabile ai contratti atipici*, Torino 2008.
- Cioffi 2015 = C.B.N. Cioffi, *Tipo contrattuale*, in *Diritto on line* (2015).
- Cobetto Ghiggia 2011 = P. Cobetto Ghiggia, *Homologia e homonoia fra V e IV secolo a.C.*, in *Rivista di Diritto Ellenico* 1 (2011) 19-44.
- Cohen 1992 = E.E. Cohen, *Athenian Economy and Society. A Banking Perspective*, Princeton 1992.
- Cohen 2005 = E.E. Cohen, *Commercial Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, cur. M. Gagarin, D. Cohen, Cambridge - New York 2005, 290-302.
- Cohen 2006 = E.E. Cohen, *Consensual Contracts at Athens*, in *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Rauischholzhausen, 30. September–3. Oktober 2003)*, cur. H.-A. Rupprecht, Wien 2006, 73-92.
- Cohen 2014 = E.E. Cohen, *Private Agreements Purporting to Override Polis Law: A Response to Athina Dimopoulou*, in *Symposion 2013. Papers on Greek and Hellenistic Legal History (Cambridge MA, August 26–29, 2013). Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Cambridge MA, 26.–29. August 2013)*, cur. M. Gagarin, A. Lanni, Wien 2014, 277-286.

- Costa 1979 = P. Costa, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, in *Quaderni fiorentini* 7 (1978) 311-394.
- Crifò 1979 = G. Crifò, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in *Quaderni fiorentini* 7 (1978) 165-292.
- Crowther 1995 = C. Crowther, *Iasos in the Second Century BC III: Foreign Judges from Priene*, in *BICS* 40 (1995) 91-138.
- Crowther 1996 = C. Crowther, *I. Priene 8 and the History of Priene in the Early Hellenistic Period*, in *Chiron* 26 (1996) 95-150.
- De Francisci (1936) 1997 = P. De Francisci, *Questioni di metodo*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo 1936, 33-59; anche in *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna. Saggi di P. de Francisci e di E. Betti*, appendici di G. Lombardi, G. Crifò, G. Luraschi, II ed., Como 1997, 85-108.
- De Luca 2024 = C. De Luca, *Considerazioni in merito alle applicazioni della categoria del typus nel mondo giuridico*, in *Rivista della Corte dei Conti* 2024, fasc. 6, 163-176.
- De Nova (1974) 2014 = G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Padova 1974; ristampa, con prefazione e postfazione dell'A., Napoli 2014.
- Despotopoulos 1968 = C. Despotopoulos, *La notion de συνάλλαγμα chez Aristote*, in *APhD* 15 (1968).
- Di Porto 2012 = A. Di Porto, *Talamanca e l'Istituto di diritto romano*, in *Ricordo di Mario Talamanca. Atti della giornata di studi, Roma, 21 maggio 2010*, cur. L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi, Napoli 2012, 5-12.
- Diliberto 2012 = O. Diliberto, *Mario Talamanca e la Scuola di perfezionamento in diritto romano. Il ricordo di un allievo*, in *Ricordo di Mario Talamanca. Atti della giornata di studi. Roma 21 maggio 2010. Sapienza Università di Roma*, cur. L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi, Napoli 2012, 39-50.
- Diliberto 2021 = O. Diliberto, *Indirizzo di saluto*, in *Talamanca e Serrao. Una stagione della romanistica*, cur. L. Capogrossi Colognesi, A. Di Porto, Roma 2021, 9-12.
- Dimakis 1978 = P.D. Dimakis (cur.), *Μελέτης αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Symposion 1974*, Αθήνα 1978.
- Dimopoulou 2012 = A. Dimopoulou, *Le rôle des esclaves dans l'économie athénienne. Réponse à Edward Cohen*, in *Symposion 2011. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Paris, 7.-10. September 2011)*, cur. B. Legras, G. Thür, Wien 2012, 225-236.
- Dimopoulou (2014) 2014 = A. Dimopoulou, *Άκυρον έστω: Legal Invalidity in Greek Inscriptions*, in *Symposion 2013. Papers on Greek and Hellenistic Legal History (Cambridge MA, August 26-29, 2013). Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Cambridge MA, 26.-29. August 2013)*, cur. M. Gagarin, A. Lanni, Wien 2014, 249-276.

- Donadio 2010 = N. Donadio, *L'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in *La nozione di contratto nella prospettiva storico-comparatistica. Materiali didattici*, cur. S. Cherti, Padova 2010, 1-56.
- Faraguna 2012 = M. Faraguna, *Pistis and apistia. Aspects of the Development of Social and Economic Relations in Classical Greece*, in *MediterrAnt* 15 (2012) 355-374.
- Faraguna 2021 = M. Faraguna, *Dall'età arcaica al IV secolo*, in *Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni, società nell'antichità greca*, cur. L. Boffo, M. Faraguna, Trieste 2021.
- Fayer 2005 = C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, II. *Sponsalia. Matrimonio. Dote*, Roma 2005.
- Ferri G. 2011 = G. Ferri, *Origine e sviluppo dei Corsi di Perfezionamento in Diritto romano dell'Università di Roma 'La Sapienza'*, in *BIDR* 105 (2011) 437-454.
- Ferri G.B. 1968 = G.B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano 1968.
- Finazzi 2009 = G. Finazzi, *Mario Talamanca (1928-2009)*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 22 (2009) 843-877.
- Finazzi 2011 = G. Finazzi, *Mario Talamanca (1928-2009)*, in *SDHI* 77 (2011) 691-772.
- Finazzi 2012 = G. Finazzi, *Dagli studi sulle successioni al manuale di Istituzioni di diritto romano*, in *Ricordo di Mario Talamanca. Atti della giornata di studi, Roma, 21 maggio 2010*, cur. L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi, Napoli 2012, 125-186.
- Finazzi 2013 = G. Finazzi, *Talamanca, Mario*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, cur. M.L. Carlino, G. De Giudici, E. Fabbriatore, E. Mura, M. Sammarco, con la collaborazione della Biblioteca del Senato, Bologna 2013, 1925-1928.
- Finley (1951) 1985 = M.I. Finley, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C. The Horos Inscriptions*, New Brunswick 1951; 2a ed., con nuova introduzione di P. Millett, New Brunswick 1985.
- Fiori 2003 = R. Fiori, *Ea res agatur. I due modelli del processo formulare repubblicano*, Milano 2003.
- Fiori 2007 = R. Fiori, *Tipicità contrattuale e teoria generale del contratto. Alcuni problemi di storia e dogmatica*, in *Mundus novus. Unità del continente latinoamericano: leggere i Digesti, unificare il diritto*, cur. S. Schipani, D. Esborraz, Roma 2007, 105-113.
- Fiori 2012 = R. Fiori, *'Contrahere' in Labeone*, in *Carmina Iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, cur. E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix, Paris 2012, 311-331.

- Gabrielli 1999 = E. Gabrielli, *Tipo contrattuale*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (1999).
- Gabrielli 2006 = E. Gabrielli, *La causa e il tipo*, in *I contratti in generale*, II ed., cur. E. Gabrielli, Padova 2006, 2-35.
- Gagarin 2000 = M. Gagarin, *Le code de Platon et le droit grec*, in *La codification des lois dans l'Antiquité. Actes du colloque de Strasbourg (27-29 novembre 1997)*, cur. E. Lévy, Paris 2000, 215-227.
- Gagarin 2018 = M. Gagarin, *Hyperides's Against Athenogenes and the Athenian law on agreements*, in *Ancient Greek Law in the 21st Century*, cur. P. Perlman, Austin TX 2018, 35-53.
- Gagarin - Perlman 2016 = M. Gagarin, P. Perlman, *The Laws of Ancient Crete*, Oxford 2016.
- Gagliardi 2012 = L. Gagliardi, *La nascita della scienza giuridica*, in *L'antichità. Roma*, cur. U. Eco, Milano 2012, 288-295.
- Gagliardi 2014 = L. Gagliardi, *La legge sulla homologia e i vizi della volontà nei contratti in diritto ateniese*, in *Symposion 2013. Papers on Greek and Hellenistic Legal History (Cambridge MA, August 26–29, 2013). Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Cambridge MA, 26.–29. August 2013)*, cur. M. Gagarin, A. Lanni, Wien 2014, 177-222.
- Gagliardi 2015a = L. Gagliardi, *The Athenian Law on homologia and the regulation of duress and fraud in contractual bargaining*, in *RD 93* (2015) 375-391.
- Gagliardi 2015b = L. Gagliardi, *Accordo e contratto in diritto attico*, in *Studi in onore di Giorgio De Nova*, II, Milano 2015, 1511-1556.
- Gagliardi (2016) 2016 = L. Gagliardi, *Origins and Development of Roman Legal Science*, in *Seeking Truth - Qiushi* 43.3 (2016) 1-7; anche in *Xinhua wenzhai* 16 (2016) 139-142.
- Gagliardi 2018 = L. Gagliardi, *Il diritto romano alla Statale di Milano: 1924-1968*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, cur. L. Gagliardi, Milano 2018, 491-572.
- Gagliardi - Pepe 2019 = L. Gagliardi, L. Pepe, *Publications of Alberto Maffi (Years 1972-2018)*, in *Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi*, cur. L. Gagliardi, L. Pepe, Milano 2019, IX-XX.
- Gagliardi 2024a = L. Gagliardi, *Ventiquattresimo Symposion di diritto greco ed ellenistico*, in *Dike* 27 (2024) 339-346.
- Gagliardi 2024b = L. Gagliardi, *Τὰ δικάστηρια κληροῦσιν οἱ ἄρχοντες. Il sorteggio e i tribunali dell'Atene classica*, in *Garanzie ed efficienza nella giustizia in una prospettiva multidisciplinare*, cur. F. Biondi, R. Sacchi, Torino 2024, 295-307.
- Gallo 1992 = F. Gallo, *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano*, I, Torino 1992.

- Germain 1979 = L.R.F. Germain, *Les origines helléniques de la notion de contrat*, in *Études offertes à Pierre Kayser*, I, Aix-en-Provence 1979, 471-483.
- Gernet (1937) 1955 = L. Gernet, *Sur la notion du jugement en droit grec*, in *AHDO* 1 (1937) 111-4; anche in L. Gernet, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955, 61-81.
- Gernet (1951) 1955 = L. Gernet, *Le droit de la vente et la notion du contrat en Grèce d'après M. Pringsheim*, in *RD* 29 (1951) 560-84; anche in L. Gernet, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955, 201-234.
- Gernet (1957) 2002 = L. Gernet, *Démosthène. Plaidoyers civils*, II, *Discours XXXIX-XLVIII*, Paris 1957, II ed. 2002.
- Gernet 1959 = L. Gernet, *Note sur la notion de délit privé en droit grec*, in *Droits de l'Antiquité et sociologie juridique. Mélanges Henry Lévy-Bruhl*, Paris 1959, 393-405.
- Gernet (1959) 2002 = L. Gernet, *Démosthène. Plaidoyers civils*, III, *Discours XLIX-LVI*, Paris (1959), II ed. 2002.
- Gofas 1994 = D. Gofas, *Επιβιώσεις του αρχαίου ελληνικού δικαίου στο βυζαντινό δίκαιο – Η περίπτωση της ομολογίας χρέους*, in *Συμβολές στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου*, II, cur. P. Dimakis, S. Adam, Αθήνα 1994, 115-148.
- Gschnitzer 1974 = F. Gschnitzer, *Bemerkungen zum Arbeitsvertrag des Schreiber Spensithios*, in *ZPE* 13 (1974) 265-275.
- Hamza 1989 = G. Hamza, *Quelques aspects de l'idée du contrat au domain(e) des droits antiques en Méditerranée*, in *Symposion 1982. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Santander, 1.-4. September 1982)*, cur. F.J. Fernández Nieto, Köln-Wien 1989, 9-20.
- Hamza 1991 = G. Hamza, *Comparative Law and Antiquity*, Budapest 1991.
- Harris 2018 = E.M. Harris, *Some recent developments in the study of ancient Greek law*, in *JAC* 33 (2018) 187-266.
- Harris 2000 = E.M. Harris, *Open Texture in Athenian Law*, in *Dike* 3 (2000) 29-79.
- Harris 2006 = E.M. Harris, *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006.
- Harris 2015 = E.M. Harris, *The meaning of the legal term symbolaion, the law about emporikai dikai and the role of paragraphe*, in *Dike* 18 (2015) 7-36.
- Harris 2020 = E.M. Harris, *The Rule of Law and Economic Growth in Ancient Greece*, in *The Oxford Handbook of Ancient Greek Law*, cur. E.M. Harris, M. Canevaro, Oxford (online publication September 2020).
- Harris 2024 = E.M. Harris, *Taking Athenian Law Seriously*, in *Legal Roots* 13 (2024) 31-68.
- Hermann (1971) 1990 = J. Hermann, *Σπονδή und σπονδαί*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano 1971, 135-142; anche in J. Hermann, *Kleine*

- Schriften zur Rechtsgeschichte*, cur. G. Scheimann, München 1990, 22-29.
- Herrmann 1975 = J. Herrmann, *Verfügungsermächtigungen als Gestaltungselemente verschiedener griechischen Geschäftstypen*, in *Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Bielefeld, 1.-4. September 1971)*, cur. H.J. Wolff, Köln-Wien 1975, 321-334.
- Hirata 2013 = A. Hirata, *Der sogenannte Lebensrettungsvertrag im klassischen römischen Recht*, in *Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo* 108 (2013) 145-153.
- Hoffmann 1972 = H. Hoffmann, *Early Cretan Armorers*, Mainz am Rhein 1972.
- Hommel 1969 = H. Hommel, *Die Gerichtsszene auf dem Schild des Achilleus. Zur Pflege des Rechts in homerischer Zeit*, in *Politeia und Res publica. Beiträge zum Verständnis von Politik, Recht und Staat in der Antike, dem Andenken Rudolf Starks gewidmet*, cur. P. Steinmetz, Wiesbaden 1969, 11-38.
- Huvelin 1907 = P. Huvelin, *Obligatio*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV.1, N-Q, cur. C. Daremberg, E. Saglio, Paris 1907, 133-140.
- Ibbetson - Caldwell - Harris - MacCormack - Manning - Olivelle 2024 = D. Ibbetson, E. Caldwell, E. Harris, G. MacCormack, J.G. Manning, P. Olivelle, *Commerce and Contracts*, in *The Cambridge Comparative History of Ancient Law*, cur. C. Humfress, D. Ibbetson, P. Olivelle, Cambridge 2024, 565-597.
- Ingallina 2016-2017 = L. Ingallina, *Profili di responsabilità nel fidanzamento romano. Rilevanza e manifestazione del consensus*, in *RDR* 16-17 (2016-2017).
- Jakab 1994 = É. Jakab, *Bemerkungen zur Vertrauenshaftung im altgriechischen Recht*, in *Symposion 1993. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Graz-Andritz, 12.-16. September 1993)*, cur. G. Thür, Köln-Weimar-Wien 1994, 191-197.
- Jakab 1997 = É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997.
- Jakab 2006 = É. Jakab, *Antwort auf Edward Cohen*, in *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Rauischholzhausen, 30. September – 3. Oktober 2003)*, cur. H.-A. Rupprecht, Wien 2006, 85-88.
- Jakab c.d.s. = É. Jakab, *Konsens, Vorleistung, Urkunde: Landpacht im ptolemäischen Ägypten*, in *Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico (Milano, 2.-4. settembre 2024). Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Milano, 2.-4. September 2024)*, cur. M. Faraguna, Wien, 325-354 (c.d.s.).
- Jeffery - Morpurgo-Davies 1970 = L.H. Jeffery, A. Morpurgo-Davies, *Ποινικάστας and Ποινικάζειν: BM 1969.4-2.1, A New Archaic Inscription from Crete*, in *Kadmos* 9 (1970) 118-154.
- Jeffery - Morpurgo-Davies 1971 = L.H. Jeffery, A. Morpurgo-Davies, *An Archaic Greek Inscription from Crete*, in *The British Museum Quarterly* 36 (1971) 24-29.

- Jones 1956 = J.W. Jones, *The Law and Legal Theory of the Greeks. An Introduction*, Oxford 1956.
- Kaiser 2022a = W. Kaiser, *Überlegungen zum Vertragsschluss bei einer misthosis über Grundstücke*, in *ZRG-RA* 135 (2022) 391-409.
- Kaiser 2022b = W. Kaiser, *Eine misthosis eines Palmengartens aus Philadelphia (P.Freib. 76)*, in *ZRG-RA* 135 (2022) 1-42.
- Kästle 2012 = D.J. Kästle, *Νόμος μεγίστη βοήθεια: Zur Gesetzesargumentation in der attischen Gerichtsrede*, in *ZRG-RA* 129 (2012) 161-205.
- Kenyon 1893 = F.G. Kenyon, *Hyperides: The Orations Against Athenogenes and Philippides*, London 1893.
- Klingenberg 1976 = E. Klingenberg, *Platons nomoi georgikoi und das positive griechische Recht*, Berlin 1976.
- Kränzlein 1975 = A. Kränzlein, *Bemerkungen zu den hellenistischen Vertragsurkunden auf Papyrus*, in *Walter Wilburg zum 70. Geburtstag. Festschrift*, Graz 1975.
- Kristensen 2012 = K.R. Kristensen, *Defining 'legal place' in archaic and early classical Crete*, in *Transferts culturels dans le monde grec et hellénistique (Actes du colloque international de Reims, 14-17 mai 2008)*, cur. B. Legras, Paris 2012, 31-46.
- Kußmaul 1969 = P. Kußmaul, *Synthekai. Beiträge zur Geschichte des attischen Obligationenrechts*, s.l. (Basel) 1969.
- Lambrini (2013) 2013 = P. Lambrini, *Il dolo tra Grecia e Roma*, in *Civitas e civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, I, Torino 2013, 469-481; anche in P. Lambrini, *Studi sull'azione di dolo*, Napoli 2013, 1-44.
- Lane Fox 1985 = R. Lane Fox, *Aspects of Inheritance in the Greek World*, in *History of Political Thought* 6 (1985) 208-232.
- Lanni 2007 = A. Lanni, *Athenian Approaches to Predictability in Contract Cases*, in *Symposion 2005. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Salerno, 14.-18. September 2005). Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico (Salerno, 14-18 Settembre 2005)*, cur. E. Cantarella, Wien 2007, 225-235.
- Lipsius 1896 = J.H. Lipsius, *Zu Hypereides Rede gegen Athenogenes*, in *Philologus* 55 (1896) 39-45.
- Lipsius 1912 = J.H. Lipsius, *Das Attische Recht und Rechtsverfahren unter Benutzung des Attischen Prozesses von M.H.E. Meier und G.F. Schömann*, II.2, Leipzig 1912.
- Lo Iacono 2024 = S. Lo Iacono, *L'insegnamento di Emilio Betti nel ventennio milanese*, in *Un secolo di sapere storico-giuridico all'Università Statale. I Maestri del Diritto romano e della Storia del diritto*, cur. I. Fagnoli, Torino 2024, 7-60.

- Lovato 2019 = A. Lovato, *Talamanca, Mario*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCIV, Roma 2019 ([https://www.treccani.it/enciclopedia/mario-talamanca_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/mario-talamanca_(Dizionario-Biografico)/)).
- Macdonald (2005) 2016 = M.C.A. Macdonald, *Literacy in an Oral Environment*, in *Writing and Ancient Near Eastern Society. Papers in Honour of Alan R. Millard*, cur. P. Bienkowski, Chr. Mee, E.A. Slater, New York - London 2005, 45-114; anche in M.C.A. Macdonald, *Literacy and Identity in Pre-Islamic Arabia*, II ed., London 2016, 49-118.
- MacDowell 1978 = D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, London 1978.
- Maffi 1980 = A. Maffi, *Synallagma e obbligazioni in Aristotele: spunti critici*, in *Atti del II seminario romanistico gardesano (Milano, 1980)*, Milano 1980, 13-35.
- Maffi 1986a = A. Maffi, *La confessione giudiziaria nel diritto greco*, in *L'aveu. Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table ronde de Rome (28-30 mars 1984)*, Roma 1986, 7-26.
- Maffi 1986b = A. Maffi, Rec. a S. Cataldi, *Symbolai e relazioni tra le città greche nel V secolo a.C. Introduzione, edizione critica, traduzione, commento e indici*, Pisa 1983, in *Aevum* 60 (1986) 125-129.
- Maffi 1988 = A. Maffi, *Écriture et pratique juridique dans la Grèce classique*, in *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, cur. M. Detienne, Lille 1988, 188-210.
- Maffi 1996 = A. Maffi, *Diederich Behrend ed Eberhard Klingenberg*, in *Index* 24 (1996) 419-422.
- Maffi 2005 = A. Maffi, *Family and Property Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, cur. M. Gagarin, D. Cohen, Cambridge - New York 2005, 254-266.
- Maffi 2008 = A. Maffi, *Economia e diritto nell'Atene del IV secolo*, in *Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. September 2007). Papers on Greek and Hellenistic Legal History (Durham, September 2-6 2007)*, cur. E.M. Harris, G. Thür, Wien 2008, 203-222.
- Maffi 2009 = A. Maffi, *Mario Talamanca in memoriam*, in *Dike* 11 (2008, pubbl. 2009) 171-175.
- Maffi 2009-2010 = A. Maffi, *Recensioni*, in *Dike* 12-13 (2009-2010) 332-342.
- Maffi 2012 = A. Maffi, *Gli studi di Talamanca sui diritti greci e il progetto di edizione dei suoi manoscritti inediti*, in *Ricordo di Mario Talamanca. Atti della giornata di studi. Roma 21 maggio 2010. Sapienza Università di Roma*, cur. L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi, Napoli 2012, 217-221.
- Maffi 2015 = A. Maffi, *Il giudice e la giustizia nel mondo greco*, in *Teoria politica* 5 (2015) 145-156.

- Maffi 2018 = A. Maffi, *La struttura giuridica del contratto in Grecia (60 anni dopo)*, in *Colloquia Attica. Neuere Forschungen zur Archais, zum athenischen Recht und zur Magie*, cur. W. Riess, Stuttgart 2018, 145-175.
- Maganzani 2020 = L. Maganzani, *Della tipicità contrattuale a partire dall'esperienza giuridica romana*, in *Jus* 2-3 (2020) 391-445.
- Magdelain 1980 = A. Magdelain, *Aspects arbitraux de la justice civile archaïque à Rome*, in *RIDA* 27 (1980) 205-281; anche in A. Magdelain, *Jus, imperium, auctoritas. Études de droit romain*, Roma 1990, 591-652.
- Mantovani 2011 = D. Mantovani, *Mario Talamanca (24.2.1928-11.6.2009)*, in *ZRG-RA* 128 (2011) 817-844.
- Maridakis 1963 = G.S. Maridakis, *Υπερίδου κατ' Ἀθηνογένους*, in *Τιμητικός τόμος ἐπὶ τῇ 125-ετηρίδι τοῦ Ἀρείου Πάγου*, Αθήνα 1963, 398-524.
- Martini 1991 = R. Martini, *Il mito del consenso nella dottrina del contratto*, in *Iura* 42 (1991) 97-109.
- Martini 1997 = R. Martini, *Sul contratto d'opera nell'Atene classica*, in *Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Korfu, 1.-5. September 1995)*, cur. G. Thür, J. Velissaropoulos-Karakostas, Köln-Weimar-Wien 1997, 49-55.
- Martini (2001) 2002 = R. Martini, *Diritto romano e 'diritto greco'. Un'esperienza didattica e di ricerca, bilancio provvisorio*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 13 (2001) 175-184; anche in *Ius Antiquum* 9 (2002) 32-37.
- Maschi 1973 = C.A. Maschi, *La categoria dei contratti reali. Corso di diritto romano*, Milano 1973.
- Maschke 1926 = R. Maschke, *Die Willenslehre im Griechischen Recht. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Interpolationen in den griechischen Rechtsquellen*, Berlin 1926.
- Meinecke 1971 = J. Meinecke, *Gesetzesinterpretation und Gesetzesanwendung im attischen Zivilprozess*, in *RIDA* 18 (1971) 275-360.
- Menge - Güthling 1910 = H. Menge, O. Güthling, *Griechisches Wörterbuch*, Berlin-Schöneberg 1910.
- Metro 2012 = A. Metro, *Mario Talamanca (1928-2009)*, in *Iura* 60 (2012) 353-358.
- Meyer-Laurin 1965 = H. Meyer-Laurin, *Gesetz und Billigkeit im attischen Prozess*, Weimar 1965.
- Millett 1990 = P. Millett, *Sale, Credit and Exchange in Athenian Law and Society*, in *Nomos. Essays in Athenian Law, Politics and Society*, cur. P. Cartledge, P. Millett, S. Todd, Cambridge 1990, 167-194.
- Mirhady 2004 = D.C. Mirhady, *Contracts in Athens*, in *Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens: Essays in Honor of Douglas M. MacDowell*, cur. D.L. Cairns, R.A. Knox, Swansea 2004, 51-63.

- Mitteis - Wilcken 1912 = L. Mitteis, U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, II, Juristischer Teil, 1, *Grundzüge*, Leipzig 1912.
- Modrzejewski - Liebs 1982 = J. Modrzejewski, D. Liebs (cur.), *Symposion 1977. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Chantilly, 1.-4. Juni 1977)*, Köln-Wien 1982.
- Mummenthey 1971 = H. Mummenthey, *Zur Geschichte des Begriffs βλάβη im attischen Recht*, s.l. (Freiburg im Breisgau) s.d. (1971).
- Mura 2014 = E. Mura, *Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria*, in E. Betti, *Notazioni autobiografiche*, II ed., cur. E. Mura, Padova 2014, IX-LXIV.
- Nardoza 2007 = M. Nardoza, *Tradizione romanistica e dommatica moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana nel primo Novecento*, Torino 2007.
- Nardoza 2021 = M. Nardoza, *Radici e tradizioni della scienza giuridica italiana: alcune prospettive*, in *Jura Gentium* 18.2 (2021) 74-107.
- Nightingale 1999 = A.W. Nightingale, *Plato's Law Code in Context: Rule by Written Law in Athens and Magnesia*, in *CQ* 49 (1999) 100-122.
- Orestano (1951) 1981 = R. Orestano, *Il diritto romano nella scienza del diritto*, in *Jus* 2 (1951) 141-168; anche in R. Orestano, *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 67-83.
- Orestano (1957) 1981 = R. Orestano, *Sociologia e studio storico del diritto*, in *Jus* 8 (1957) 199-222; anche in R. Orestano, *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 159-182.
- Orestano (1960) 1981 = R. Orestano, *Verso una nuova romanistica*, in *Jus* 11 (1960) 299-318; anche in R. Orestano, *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 193-209.
- Orestano (1962) 1981 = R. Orestano, *Poche battute su filosofia del diritto e scienza del diritto*, in *APhD* 7 (1962) 139-146; anche in R. Orestano, *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 257-264.
- Osborne 1985 = R.G. Osborne, *Law in Action in Classical Athens*, in *JHS* 105 (1985) 50-58.
- Palma 2013 = A. Palma, *La negozialità romana: fenomeno storico e modello metastorico. Note introduttive sulla causa contractus*, in *Riflessioni sulla negozialità: profili storico-comparativi*, cur. A. Palma, Napoli 2013, 7-28.
- Pałuchowski 2019 = A. Pałuchowski, *Spensithios – dépositaire de la mémoire collective et expression de l'immédiateté dans les relations intracommunautaires. Ou l'éloge de la simplicité*, in *Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – The Ancient World in the Memory and Oblivion*, cur. K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, 13-51.
- Paoli 1930 = U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930.
- Paoli (1932) 1933 = U.E. Paoli, *Problemi di diritto pubblico nel Critone platonico*, in *RIFD* 12 (1932) 605-20; anche in U.E. Paoli, *Studi sul processo attico*,

- Padova 1933, 187-209.
- Paoli 1933 = U.E. Paoli, *L'inscindibilità del processo civile in diritto attico*, in U.E. Paoli, *Studi sul processo attico*, Padova 1933, 75-82.
- Partsch 1909 = J. Partsch, *Griechisches Bürgschaftsrecht*, Leipzig 1909.
- Partsch 1924 = J. Partsch, *Juristische Literaturübersicht (1912-1923)*, in *APF* 7 (1924) 258-287.
- Pastori 1997 = F. Pastori, *Il problema storico del contratto reale*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, III*, Napoli 1997, 617-626.
- Pébarthe 2006 = C. Pébarthe, *Spensithios, scribe ou archiviste public? Réflexions sur les usages publics de l'écriture en Crète à l'époque archaïque*, in *Temporalités* 3 (2006) 37-55.
- Pelloso 2007 = C. Pelloso, *Le origini aristoteliche del συνάλλαγμα di Aristone*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, cur. L. Garofalo, Padova 2007, 3-100.
- Pelloso 2008 = C. Pelloso, *Influenze greche nel regime romano della "hypotheca"?*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 1 (2008).
- Pepe c.d.s. = L. Pepe, *Alle origini della ὁμολογία. Response a Maria Youni*, in *Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico (Milano, 2-4 settembre 2024)*. *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Milano, 2.-4. September 2024)*, cur. M. Faraguna, Wien, 291-296 (c.d.s.).
- Perlman 2004a = P. Perlman, *Crete*, in *An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation*, cur. M.H. Hansen, T.H. Nielsen, Oxford 2004, 1144-1195.
- Perlman 2004b = P. Perlman, *Tinker, Tailor, Soldier, Sailor. The Economies of Archaic Eleutherna, Crete*, in *CIAnt* 23 (2004) 95-136.
- Perlman 2014 = P. Perlman, *Reading and Writing Archaic Cretan Society*, in *Cultural Practices and Material Culture in Archaic and Classical Crete (Proceedings of the International Conference, Mainz, May 20-21, 2011)*, cur. O. Pilz, G. Seelentag, Berlin 2014, 177-206.
- Petrucchi 2018 = A. Petrucci, *Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto*, I, Torino 2018.
- Phillips 2009 = D.D. Phillips, *Hypereides 3 and the Athenian Law of Contracts*, in *TAPA* 139 (2009) 89-112.
- Platschek 2018 = J. Platschek, *Die Stipulationen in Plautus' Pseudolus*, in *Menschen und Recht. Fallstudien zu Rechtsfragen und ihrer Bedeutung in der griechischen und römischen Komödie*, cur. H.-G. Nesselrath, J. Platschek, Tübingen 2018, 31-52.

- Pringsheim 1950 = F. Pringsheim, *The Greek Law of Sale*, Weimar 1950.
- Pringsheim 1954 = F. Pringsheim, *L'origine des contrats consensuels*, in *RD* 32 (1954) 475-495.
- Raubitschek 1970 = A.E. Raubitschek, *The Cretan Inscription BM 1969.4-2.1: A Supplementary Note*, in *Kadmos* 9 (1970) 155-156.
- Reiter 2016 = Chr. Reiter, *Paradigma des Rechts Athens: Die Rede des Hypereides gegen Athenogenes*, in *Interpretatio Prudentium* 1.2 (2016) 29-59.
- Roncati 2014 = S. Roncati, *Il principio consensualistico nella vicenda del mutuo: da contratto reale a contratto consensuale*, in *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, cur. F. Reinoso Barbero, Madrid 2014, 541-570.
- Rupprecht 1967 = H.-A. Rupprecht, *Untersuchungen zum Darlehen im Recht der graeco-aegyptischen Papyri der Ptolemaerzeit*, München 1967.
- Rupprecht 1975 = H.-A. Rupprecht, Rec. a H. Freiherr von Soden, *Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian*, Köln 1973, in *ZRG-RA* 92 (1975) 280-284.
- Sacco - De Nova 1995 = R. Sacco, G. De Nova, *Il contratto*, II ed., Torino 1995.
- Sacconi 1989 = G. Sacconi, *Ricerche sulla stipulatio*, Napoli 1989.
- Sánchez-Moreno Ellart c.d.s. = C.M^a. Sánchez-Moreno Ellart, *Über das Problem der Natur des Pachtvertrags im Papyrusrecht: Zweckverfügung oder Konsensvertrag? Antwort auf den Vortrag von Éva Jakab*, in *Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico* (Milano, 2–4 settembre 2024). *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Milano, 2.–4. September 2024), cur. M. Faraguna, Wien, 355-361 (c.d.s.).
- Sardini 2023 = A. Sardini, *Danno e interesse negativo*, Milano 2023.
- Scafuro 1997 = A.C. Scafuro, *The Forensic Stage. Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy*, Cambridge 1997.
- Scafuro 2011 = A.C. Scafuro, *Demosthenes, Speeches 39-49. Translated with Introduction and Notes*, Austin 2011.
- Scafuro 2014 = A.C. Scafuro, *Decrees for Foreign Judges: Judging Conventions – Or Epigraphic Habits?*, in *Symposion 2013. Papers on Greek and Hellenistic Legal History* (Cambridge MA, August 26–29, 2013). *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Cambridge MA, 26.–29. August 2013), cur. M. Gagarin, A. Lanni, Wien 2014, 303-320.
- Schanbacher 2021 = D. Schanbacher, *Theophrast zur Vertragsgerechtigkeit beim Kauf*, in *Dike* 24 (2021) 63-81.
- Scheibelreiter 2015 = Ph. Scheibelreiter, *Der Kreditkauf im griechischen Recht. Grundlagen und Dokumentation des fiktiven Darlehens*, in *Sale and Community. Documents from the Ancient World. Individuals' Autonomy and State Interference in the Ancient World* (Proceedings of a Colloquium

- Supported by the University of Szeged, Budapest, 5.–8. Oktober 2012*), cur. É. Jakab, Trieste 2015, 181-212.
- Scheibelreiter 2019 = Ph. Scheibelreiter, *Aristoteles vor dem Prätor: Von der Ethik der Einrede*, in *Vienna Inauguration Lectures. Antrittsvorlesungen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien*, IV, cur. C. Jabloner, M. Potacs, Ph. Scheibelreiter, B. Spilker, Wien 2019, 31-83.
- Scheibelreiter 2020 = Ph. Scheibelreiter, *Von der Symmachie zur Homologie. Eine völkerrechtliche Perspektive auf Vertragsbeziehungen im delisch-attischen Seebund*, in *Colloquia Attica II. Neuere Forschungen zu Athen im 5. Jahrhundert v. Chr.*, cur. W. Riess, Stuttgart 2020, 79-104.
- Scheibelreiter 2024 = Ph. Scheibelreiter, *Die Homologie bei Thukydides: Formular, Funktion und Debatte*, in *Dike* 27 (2024) 175-242.
- Scheibelreiter 2025a = Ph. Scheibelreiter, *Ὁμολογία und nuncupatio – Das attische Homologie-Gesetz in seinem Kontext*, in *ZRG-RA* 142 (2025) 29-139.
- Scheibelreiter 2025b = Ph. Scheibelreiter, *Common Concepts in Athens and Rome? A Comparative Legal Perspective on the ὁμολογία*, in *Ancient Greek Law: Vectors of Unity and Local Idiosyncrasy*, cur. H. Beck, K. Harter-Uibopuu, Köln 2025, 239-262.
- Schiavone 1979 = A. Schiavone, *‘Il nome’ e ‘la cosa’*. *Appunti sulla romanistica di Emilio Betti*, in *Quaderni fiorentini* 7 (1978) 293-310.
- Schiavone 2006 = A. Schiavone, *Ius. L’invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2006.
- Sciandrello 2014 = E. Sciandrello, *Nomen contractus e nuovi contratti: l’agere praescriptis verbis labeoniano fra tipicità e atipicità contrattuale*, in *Diritto@Storia* 12 (2014).
- Segnalini 2010 = S. Segnalini, *‘Contrahere’ senza ‘consentire’? Il punto di vista dello storico*, in *RDR* 10 (2010).
- Simon 1995 = D. Simon, *Diederich Behrend: 14. August 1935 – 7. November 1994*, in *RJ* 14 (1995) 243-249.
- Simonetos (1943) 1968 = G.S. Simonetos, *Τὰ ἐλαττώματα τῆς βουλήσεως εἰς τὰς δικαιοπραξίας*, in *Ἀρχεῖον ἰδιωτικοῦ δικαίου* 14 (1943) 290-313; traduzione tedesca, I. Contiades, E. Berneker, *Die Willensmängel in den Rechtsgeschäften nach altgriechischem Recht*, in *Zur griechischen Rechtsgeschichte*, cur. E. Berneker, Darmstadt 1968, 455-482.
- Soden 1973 = H. Freiherr von Soden, *Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian*, Köln 1973.
- Solidoro 2008 = L. Solidoro, *Sulle origini storiche della responsabilità prenegoziale*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 1 (2008) 47-57.
- Talamanca 1971 = M. Talamanca, *L’oggetto dell’azione di Apollodoro contro Formione. Contributo allo studio di Demostene, or. 36 e 45*, in *Scritti dedicati*

ad Alessandro Raselli, II, Milano 1971, 1509-1566.

- Talamanca 1973 = M. Talamanca, *Qualche osservazione sull'or. 17 di Lisia*, in *Xenion. Festschrift für Pan. J. Zepos anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973*, cur. E. von Caemmerer, J.H. Kaiser, G. Kegel, W. Müller-Freienfels, H.J. Wolff, unter Mitarbeit von Th. J. Panagopoulos, I, Athen - Freiburg i.Br. - Köln 1973, 599-632.
- Talamanca 1975b = M. Talamanca, *La legge di Dem., or., 21, 94 e l'appellabilità delle pronunce dell'arbitro privato in diritto attico*, in *BIDR* 78 (1975) 93-159.
- Talamanca 1975a = M. Talamanca, *Giudizio paragrafico ed ammissibilità dell'azione nel sistema processuale attico*, in *Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Bielefeld, 1.-4. September 1971)*, cur. H.J. Wolff, Köln-Wien 1975, 125-131.
- Talamanca (1978) 1979 = M. Talamanca, *Dikázein e krinein nelle testimonianze greche più antiche*, in in *Μελέτης αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Symposion 1974*, cur. P.D. Dimakis, Αθήνα 1978, 103-133; altra edizione *Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5.-8. Juni 1974)*, cur. A. Biscardi, Köln-Wien 1979, 103-133.
- Talamanca 1981 = M. Talamanca, *Il diritto in Grecia*, in M. Talamanca, M. Bretonne, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Bari 1981, 5-89.
- Talamanca 1982 = M. Talamanca, *Diritto romano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981. Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica*, Milano 1982, 675-689.
- Talamanca (1989) 2006 = M. Talamanca, *Contratto e patto nel diritto romano*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sez. civ., IV*, Torino 1989, 58-84; anche in *Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana*, cur. A. Burdese, Padova 2006, 37-84.
- Talamanca 1990a = M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- Talamanca 1990b = M. Talamanca, *La tipicità dei contratti romani fra conventio e stipulatio fino a Labeone*, in *Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana. Atti del Convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina (Copanello, 1-4 giugno 1988)*, cur. F. Milazzo, Napoli 1990, 35-108.
- Talamanca 1991a = M. Talamanca, *Conventio e stipulatio*, in *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea. Atti del Convegno di diritto romano (Siena, 14-15 aprile 1989)*, cur. N. Bellocci, Napoli 1991, 163-218.
- Talamanca 1991b = M. Talamanca, *La tipicità del sistema contrattuale romano*, in *Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo* 86 (1991) 44-64.
- Talamanca 2003 = M. Talamanca, *La bona fides nei giuristi romani: Leerformeln e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza*

- giuridica storica e contemporanea. Studi in onore di A. Burdese*, IV, cur. L. Garofalo, Padova 2003, 1-313.
- Talamanca 2006 = M. Talamanca, *Intervento sulla relazione di Douglas MacDowell*, in *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Rauischholzhausen, 30. September – 3. Oktober 2003)*, cur. H.-A. Rupprecht, Wien 2006, 133-139.
- Talamanca 2008 = M. Talamanca, *Risposta a Alberto Maffi*, in *Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.–6. September 2007). Papers on Greek and Hellenistic Legal History (Durham, September 2–6 2007)*, cur. E.M. Harris, G. Thür, Wien 2008, 223-228.
- Talamanca 2017 = M. Talamanca, *Dike ouk eisagogimos. Contributi allo studio del processo attico*, cur. A. Maffi, Wien 2017.
- Thomas 1992 = R. Thomas, *Literacy and Orality in Ancient Greece*, Cambridge 1992.
- Thomas (1995) 1996 = R. Thomas, *Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law*, in *BICS* 40 (1995) 59-74; anche in *Greek Law in its Political Setting*, cur. L. Foxhall, A.D.E. Lewis, Oxford 1996, 9-32.
- Thür 1977 = G. Thür, *Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens. Die Proklesis zur Basanos*, Wien 1977.
- Thür 1996 = G. Thür, *Diederich Behrend (1935-1994)*, in *ZRG-RA* 113 (1996) 721-728.
- Thür 1997 = G. Thür, *Blabes dike*, in *Der Neue Pauly*, II, cur. H. Cancik, H. Schneider, Stuttgart-Weimar 1997, 706.
- Thür 2001 = G. Thür, *Syntheke*, in *Der Neue Pauly*, XI, cur. H. Cancik, H. Schneider, Stuttgart-Weimar 2001, 1165-1166.
- Thür 2002 = G. Thür, *Zweckverfügung*, in *Der Neue Pauly*, XII.2, cur. H. Cancik, H. Schneider, Stuttgart-Weimar 2002, 850-851.
- Thür 2003 = G. Thür, *Recht im antiken Griechenland*, in *Die Rechtskulturen der Antike. Vom Alten Orient bis zum Römischen Reich*, cur. U. Manthe, München 2003, 191-332.
- Thür 2007 = G. Thür, *Die Einheit des 'Griechischen Rechts'. Gedanken zum Prozessrecht in den griechischen Poleis*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics* 9.1 (2007) 25-54.
- Thür 2013 = G. Thür, *The Statute on homologein in Hyperides' Speech against Athenogenes*, in *Dike* 16 (2013) 1-10.
- Thür 2014 = G. Thür, *Rec. a H. Barta, Graeca non leguntur?*, I, Wiesbaden 2010, in *Klio* 96 (2014) 263-270.
- Thür - Velissaropoulos-Karakostas 1997 = G. Thür, J. Velissaropoulos-Karakostas (cur.), *Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Korfu, 1.-5. September 1995)*, Köln-Weimar-Wien 1997.

- Todd 1993 = S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Oxford 1993.
- Van Effenterre 1973 = H. Van Effenterre, *Le contrat de travail du scribe Spensithios*, in *BCH* 97 (1973) 31-46.
- Van Effenterre - Ruzé 1994 = H. Van Effenterre, F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, I, Roma 1994.
- Van Effenterre - Gondicas (1999) 2000 = H. Van Effenterre, D. Gondicas, *Lytto, ville fantôme ?*, in *La démographie historique antique*, cur. M. Bellancourt-Valdher, J.-N. Corvisier, Arras 1999, 127-139; anche in *Πεπραγμένα Η' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου*, A3, Ηράκλειον 2000, 437-455.
- Vangelatou 1978 = Z. Vangelatou, *Griechisch-Hellenistische Rechtsgeschichte. Tendenzen der gegenwärtigen Forschung*, in *ZRG-RA* 95 (1978) 571-573.
- Velissaropoulos-Karakostas 1993 = J. Velissaropoulos-Karakostas, *Λόγοι Ευθύνης. Ιστορική γένεση και σύγχρονη αμφισβήτηση των πηγών της ενοχικής δεσμεύσεως*, Αθήνα 1993.
- Velissaropoulos-Karakostas 1994 = J. Velissaropoulos-Karakostas, *Altgriechische πίστις und Vertrauenshaftung*, in *Symposion 1993. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Graz-Andritz, 12-16. September 1993)*, cur. G. Thür, Köln-Weimar-Wien 1994, 185-190.
- Velissaropoulos-Karakostas 1996 = J. Velissaropoulos-Karakostas, *'Pacta conventa servabo' et Aristote*, in *RD* 74 (1996), 185-197.
- Velissaropoulos-Karakostas 2001 = J. Velissaropoulos-Karakostas, *Remarques sur la clause κυρία ἢ συγγραφή*, in *Symposion 1997. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Altafiumara, 8-14 settembre 1997). Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico (Altafiumara, 8-14 settembre 1997)*, cur. E. Cantarella, G. Thür, Köln-Wien 2001, 103-115.
- Velissaropoulos-Karakostas 2002 = J. Velissaropoulos-Karakostas, *Merchants, Prostitutes and the 'New Poor': Forms of Contract and Social Status*, traduzione inglese, L. Foxhall, P. Cartledge, in *Money, Labour and Land Approaches to the Economics of Ancient Greece*, cur. P. Cartledge, E.E. Cohen, L. Foxhall, Cambridge 2002, 130-139.
- Velissaropoulos-Karakostas 2005 = J. Velissaropoulos-Karakostas, *Codes oraux et lois écrites. La grande rhètra et les sources du droit à l'époque archaïque*, in *Le législateur et la loi*, cur. P. Sineux, Caen 2005, 109-118.
- Velissaropoulos-Karakostas 2011 = J. Velissaropoulos-Karakostas, *Droit Grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)*, II, Athènes 2011.
- Vettori 2008a = G. Vettori, *Il diritto dei contratti fra Costituzione, Codice civile e codici di settore*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile* 62 (2008) 751-790.
- Vettori 2008b = G. Vettori, *Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede come rimedio risarcitorio*, in *Obbligazioni e Contratti* 2 (2008) 104-117.

- Vinogradoff 1922 = P. Vinogradoff, *Outlines of Historical Jurisprudence*, II, *The Jurisprudence of the Greek City*, London 1922.
- Viviers 1994 = D. Viviers, *La cité de Dattalla et l'expansion territoriale de Lyktos en Crète centrale*, in *BCH* 118 (1994) 229-259.
- Youni c.d.s. = M. Youni, *Recognition or Agreement? Or How to Use Homologia in Greek Epigraphy*, in *Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico (Milano, 2-4 settembre 2024)*. *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Milano, 2.-4. September 2024)*, cur. M. Faraguna, Wien, 261-289 (c.d.s.).
- Wallace 2014 = R.W. Wallace, *Did Athens Have Consensual Contracts? A Response to Lorenzo Gagliardi*, in *Symposion 2013. Papers on Greek and Hellenistic Legal History (Cambridge MA, August 26-29, 2013)*. *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Cambridge MA, 26.-29. August 2013)*, cur. M. Gagarin, A. Lanni, Wien 2014, 215-221.
- Wallace 2016 = R.W. Wallace, Rec. a D.F. Leão, P.J. Rhodes, *The Laws of Solon: A New Edition with Introduction, Translation and Commentary*, London - New York 2015, in *BMCR* 2016.03.30.
- Walser 2008 = A.V. Walser, *Bauern und Zinsnehmer. Politik, Recht und Wirtschaft im frühhellenistischen Ephesos*, München 2008.
- Wegmann Stockebrand 2017 = A. Wegmann Stockebrand, *Obligatio re contracta. Ein Beitrag zur sogenannten Kategorie der Realverträge im Römischen Recht*, Tübingen 2017.
- Whitehead 2000 = D. Whitehead, *Hypereides. The Forensic Speeches. Introduction, Translation and Commentary*, Oxford - New York 2000.
- Willetts 1972 = R.F. Willetts, *The Cretan Inscription BM 1969.4-2.1: Further Provisional Comments*, in *Kadmos* 11 (1972) 96-98.
- Wolf 2012 = J.G. Wolf, *Talamanca e la romanistica di fine secolo*, in *Ricordo di Mario Talamanca. Atti della giornata di studi, Roma, 21 maggio 2010*, cur. L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi, Napoli 2012, 27-30.
- Wolff (1943) 1961 = H.J. Wolff, *The δίκη βλάβης in Demosthenes, Or. LV*, in *AJPh* 64 (1943) 316-324; ripubblicato in tedesco, col titolo *Die δίκη βλάβης in Demosthenes Or. LV*, in H.J. Wolff, *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten*, Weimar 1961, 91-101.
- Wolff (1946) 1961 = H.J. Wolff, *Consensual Contracts in the Papyri?*, in *JJP* 1 (1946) 55-79; ripubblicato in tedesco, col titolo *Zur Rechtsnatur der Misthosis*, in H.J. Wolff, *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten*, Weimar 1961, 129-154.
- Wolff (1957) 1968 = H.J. Wolff, *Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts*, in *ZRG-RA* 74 (1957) 26-72; anche in *Zur griechischen Rechtsgeschichte*, cur. E. Berneker, Darmstadt 1968, 483-533.

- Wolff 1964 = H.J. Wolff, Rec. a T. Tsatsos, *Der Chairephanes-Vertrag. Der Einfluss unvorhergesehener Ereignisse auf den Inhalt eines Vertrages im antiken griechischen Recht*, Heidelberg 1963, in ZRG-RA 81 (1964) 340-344.
- Wolff 1966 = H.J. Wolff, *Die attische Paragraphe. Ein Beitrag zum Problem der Auflockerung archaischer Prozessformen*, Weimar 1966.
- Wolff (1965) 2013 = H.J. Wolff, *I. Griechisches Recht*, in *Lexicon der Alten Welt*, Zürich 1965, 68-84 e *II. Ptolemäisches Recht*, *ibid.*, 84-86; trad. it. di A. Maffi, *Diritto greco – Diritto tolemaico*, in *Dike* 16 (2013) 97-122.
- Wolff 1966a = H.J. Wolff, *La structure de l'obligation contractuelle en droit grec*, in *RD* 44 (1966) 569-583.
- Wolff (1966) 1974 = H.J. Wolff, *Debt and Assumpsit in the Light of Comparative Legal History*, in *The Irish Jurist* 1 (1966) 316-327; anche in H.J. Wolff, *Opuscula dispersa*, Amsterdam 1974, 123-134.
- Wolff 1975a = H.J. Wolff (cur.), *Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Bielefeld, 1.-4. September 1971)*, Köln-Wien 1975.
- Wolff 1975b = H.J. Wolff, *Greek Legal History—Its Functions and Potentialities*, in *Washington University Law Review* (1975), issue 2, 395-408.
- Wolff (1981) 1983 = H.J. Wolff, *Zum Problem der dogmatischen Erfassung des altgriechischen Rechts*, in *Symposion 1979*, cur. P. Dimakis, Αθήνα 1981, 7-20; altra edizione *Symposion 1979. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Ägina, 3.-7. September 1979)*, cur. P. Dimakis, Köln-Wien 1983, 7-20.
- Worthington - Cooper - Harris 2001 = I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *Dinarchus, Hyperides, and Lycurgus*, Austin 2001.

Nei limiti ristretti di ~~un~~ tempo assegnati a ciascuna comunicazione non potrò trattare che assai brevemente del tema che mi sono proposto e che si situa al centro di quelli che è lecito chiamare i problemi della "autonomia privata" nel diritto attico (del IV sec. a.C.). Già dal titolo appare, io spero, evidenti quelli che sono i limiti del discorso. Anzitutto quelli relativi all'esperienza giuridica presa in considerazione, e cioè il diritto attico (prevalentemente del IV sec. a.C., per ragioni di fonti): e ciò va particolarmente sottolineato, in quanto talune distorsioni dipendono, principalmente, in letteratura dall'aver sovrapposto all' 'homologia' attica risultati di analisi condotte su fonti non attiche. In secondo luogo, io mi occuperò dei problemi concernenti quelli che potrebbero chiamarsi, con larga approssimazione, i principi informatori dell'autonomia contrattuale, visti da quella che rimane una prospettiva essenziale al riguardo, e cioè la legge sull' 'homologein': non entreranno, invece, in questa discussione, se non di sfiorcio, altre tematiche pur di rilevante interesse, quali, soprattutto, la determinazione della portata di talune categorie - o terminologie - connesse con l'autonomia contrattuale, come 'symbolion', 'synallagma', 'synthekai', 'syngraphē', etc.

E' già stato, seppur da un punto di vista parzialmente diverso, osservato (Kusssmaul) che le prese di posizione nella dottrina, a partire dalla metà del secolo scorso, dipendono, per molta parte, dalla diversa prospettiva da cui si sono, di volta in volta, posti gli osservatori. Non mi è possibile fare, qui, un'analisi dettagliata della storia della quale, dopo tutto, rimane piuttosto marginalmente situata rispetto ad interessi più immediatamente sentiti): ne accennerò, rapidamente, alle principali linee. Nel secolo scorso (e l'influsso ne rimane - pur se in frange marginali - fino ai nostri tempi: Démeysère), il problema era visualizzato sotto il profilo dei grandi temi correnti della romanistica e della pandettistica dell'epoca (civilistica, in genere): il problema delle forme dell'autonomia privata e, quindi, della rilevanza del consenso; il problema, connesso col primo, ma non identificantesi con esso, dei limiti oggettivi posti all'autonomia privata stessa, e cioè del "Typenzwang" (Betti).

*Prima pagina del dattiloscritto di Mario Talamanca,
«Homologia kyria' in diritto attico», 1977.*

MARIO TALAMANCA

Homologia kyria in diritto attico¹

1. Nei limiti ristretti di tempo assegnati a ciascuna comunicazione non potrò trattare che assai brevemente del tema che mi sono proposto e che si situa al centro di quelli che è lecito chiamare i problemi della ‘autonomia privata’ nel diritto attico (del IV secolo a.C.). Già dal titolo appaiono, io spero, evidenti quelli che sono i limiti del discorso. Anzitutto quelli relativi all’esperienza giuridica presa in considerazione, e cioè il diritto attico (prevalentemente del IV secolo a.C., per ragioni di fonti): e ciò va particolarmente sottolineato, in quanto talune distorsioni dipendono, principalmente, in letteratura dall’aver sovrapposto all’*homologia* attica risultati di analisi condotte su fonti non attiche. In secondo luogo, io mi occuperò dei problemi concernenti quelli che potrebbero chiamarsi, con larga approssimazione, i principi informatori dell’autonomia contrattuale, visti da quella che rimane una prospettiva essenziale al riguardo, e cioè la legge sull’*homologeîn*: non entreranno, invece, in questa discussione, se non di scorcio, altre tematiche pur di rilevante interesse, quali, soprattutto, la determinazione della portata di talune categorie – o terminologie – connesse con l’autonomia contrattuale, come *symbolaion*, *synallagma*, *synthekai*, *syggraphe*, etc.

È già stato, seppur da un punto di vista parzialmente diverso, osservato (Kusssmaul) che le prese di posizione nella dottrina, a partire dalla metà del secolo scorso, dipendono, per molta parte, dalla diversa prospettiva da cui si sono, di volta in volta, posti gli osservatori. Non mi è possibile fare, qui, un’analisi dettagliata della storiografia (la quale, dopotutto, rimane piuttosto marginalmente situata rispetto ad interessi più immediatamente sentiti): ne accennerò, rapidamente, alle principali linee. Nel secolo scorso (e l’influsso ne rimane – pur se in frange marginali – sino ai nostri tempi: Démeyère), il problema era visualizzato sotto il profilo dei grandi temi correnti della ro-

¹ Testo della relazione presentata al terzo *Symposion* di Diritto greco ed ellenistico, svoltosi dal 1° al 4 giugno 1977 a Chantilly. Pubblicazione a cura di Lorenzo Gagliardi.

manistica e della pandettistica dell'epoca (civilistica, in genere): il problema delle forme dell'autonomia privata e, quindi, della rilevanza del consenso; il problema, connesso col primo, ma non identificantesi con esso, dei limiti oggettivi posti all'autonomia privata stessa, e cioè del 'Typenzwang' (Betti).

La legge attica sull'*homologia*, intesa in un modo abbastanza vicino all'articolo 1322 c.c.it. (e norme analoghe), ciò che era reso possibile dalla sua indeterminatezza, serviva appunto a fondare e la libertà della forma e quella del contenuto (senza, fra l'altro, che spesso si avesse chiaramente la nozione del confine fra questi due aspetti). D'altra parte, senza che ciò possa venire approfondito, influiva a questo riguardo il problema, che si riacciava immediatamente a Gai. 3. 134, della possibilità di individuare nella *syggraphe* un documento dispositivo ed un'astratta promessa di pagamento, visuale, codesta, che non era immediatamente omogenea a quella precedentemente accennata, ciò che spiega taluni atteggiamenti ondegianti nella letteratura meno recente.

La discussione restava abbastanza saldamente ancorata, in questo modo, a categorie romanistiche (pur nel diverso orientamento contingente delle soluzioni pratiche), e l'*homologia*, esplicitamente o meno, veniva sentita come l'equivalente del nostro 'contratto'. È soltanto con gli inizi del nostro secolo che cominciano a porsi – pur se non sempre decisamente ed univocamente – i presupposti per lo sganciamento della nostra problematica dalle categorie romanistiche (od almeno di alcune fra esse), soprattutto da quelle che connotano la sistematica contrattuale nel diritto classico (la prospettiva è diversa per il diritto romano arcaico).

Si può dire che quasi tutti i punti di vista che hanno, di poi, condizionato lo strutturarsi delle varie opinioni emesse a proposito della fenomenologia contrattuale nell'esperienza giuridica greca si possano, più o meno esplicitamente, trovare in J. Partsch, che agli inizi del secolo è stato lo storico del diritto più impegnato nella grecistica. Ciò vale per la posizione centrale tenuta a tale proposito dalla compravendita; per il collegarsi di una fenomenologia² sostanzialmente obbligatoria alla garanzia assunta per i terzi; per l'affermazione del carattere formale dell'*homologia*; per la considerazione dell'*homologia* stessa come fenomeno processuale, come atto di riconoscimento, sostanzialmente confessorio.

Fra le teorie che, a proposito della fenomenologia contrattuale greca, sono state avanzate più di recente (e che si distaccano consapevolmente dal

² Nel testo è scritto: «per il collegarsi del nascersi di una fenomenologia» (N.d.C.).

sistema pandettistico o romanistico in genere), terrò principalmente presenti quelle del Pringsheim e del Wolff (cui tende a riallacciarsi parte della grecistica più recente), che del resto presentano, dal punto di vista sostanziale, orientamenti diversi.

Il Pringsheim è concretamente condizionato dall'oggetto della sua ricerca, la compravendita nel suo inserimento nella fenomenologia contrattuale greca (si tenga presente il tendenziale 'indifferentismo' di questo autore). In sostanza egli si preoccupa di mostrare che, non esistendo contratti consensuali in 'diritto greco', la compravendita non era consensuale né poteva esserlo, e la parte relativa al 'contratto reale' è indotta dal desiderio di mostrare che un contratto reale, in quanto tale, non esisteva nell'esperienza giuridica greca. Non insisto qui sulla circostanza che il punto veramente problematico, per la compravendita 'greca', non è l'assenza di consensualità, ma quella dell'obbligatorietà dell'assetto d'interessi (che il Pringsheim, in definitiva legato alla concezione romanistica della correlazione fra consensualità ed obbligatorietà, non spiegava). Il 'sistema contrattuale' che il Pringsheim tendeva a individuare è essenzialmente basato sulla 'formalità' degli atti vincolanti: l'*homologia*, prendendo alla lettera la formulazione di Dem. 42. 12, è atto formale, compiuto dinanzi a testimoni, i quali, successivamente, sono sostituiti da documenti testimoniali e poi da documenti 'tout court'; ma anche il mutuo, l'esempio caratteristico dei contratti reali, è – nella sua configurazione più compiuta – un contratto formale. Il lato aggredito dal grande studioso è quindi quello della libertà delle forme, più che quello della determinabilità del contenuto: ma, comunque, l'impostazione rimaneva in un binario che era quello tradizionale del secolo scorso, e l'individuazione dell'obbligazione e del contratto nella fenomenologia greca non si distingueva molto dai correlativi istituti romanistici.

Un salto di qualità è rappresentato dall'impostazione del Wolff. Egli elimina, anzitutto, l'*homologia*, ed il relativo *nomos*, dalla discussione sulla 'forma' del contratto greco (anche qui è seguito uno spunto del Partsch, attraverso lo Schwarz: il profilo è anche, ma contraddittoriamente, in Pringsheim). *Homologeîn* significa, tecnicamente, in questa connessione, 'riconoscere', 'non contestare'; la legge relativa non riguarda l'esplicazione dell'autonomia negoziale, bensì la fissazione dei fatti, che il giudice, nel processo, doveva ritenere accertati.

Questi fatti, oggetto di un *homologeîn*, possono aver riguardo alla fenomenologia contrattuale; essi vi rilevano, però, dal punto di vista del fonda-

mento della responsabilità, non in funzione dell'aspetto promissorio, inesistente, dell'*homologia*, ma in virtù del loro atteggiarsi sostanziale. Qui è colto il momento di maggior diversificazione fra la concezione, classica e moderna, dell'obbligazione e del contratto e la struttura che ciò assume nell'esperienza giuridica greca. L'obbligazione non è tendenzialmente un diritto soggettivo relativo, che si struttura in un dovere di prestazione, assunto dal debitore, e nella correlativa responsabilità per l'inadempimento. Il 'creditore' greco (usando il termine per equivalente) si trova in una situazione che viene garantita sul piano di situazioni giuridiche per noi più vicine ai diritti reali, è strutturata come un potere sulle cose (un 'Gewaltverhältnis' od un 'Machtbefugnis' nella terminologia del collega Behrend, che ha particolarmente accentuato questo punto): l'inadempimento è, infatti, una violazione di questa situazione giuridica, che origina dalla *blabe* extracontrattuale, dall'obbligazione *ex delicto*, e che continua ad esser fatta valere, a meno dell'esistenza di azioni tipiche, con la *dike blabes*. Ciò che dà luogo a situazioni in cui possa individuarsi una *dike blabes* in una fenomenologia sostanzialmente contrattuale (e che quindi è il mezzo corrispondente al nostro contratto) è la 'Zweckverfügung' (o 'bedingte Verfügung' nella terminologia di Behrend), oggetto fra l'altro dell'*homologeîn* che la rende inattaccabile (e quindi anche solo 'fiktive'); colui che, sostanzialmente, è il debitore, ricevendo la 'Verfügung' e non cooperando all'attuazione dello 'Zweck', dello scopo per cui essa è stata effettuata, viene a ledere la posizione di diritto reale del creditore e si espone od all'azione tipica eventualmente prevista o, più genericamente, alla *dike blabes*, indotta – sembra – dalla sottoposizione convenzionale alla *praxis* del 'creditore'.

-.--.-.-

2. Non insisterò molto sul carattere 'formale' dell'*homologia*, siccome viene costruito dal Pringsheim. L'ipotesi di questo autore, nel suo complesso (e cioè soprattutto in quanto tende a fondare un generale carattere 'formale' del sistema contrattuale greco, anche per quelli che per noi sarebbero 'contratti reali' – mutuo, deposito etc.), si basa su un'imprecisa puntualizzazione dello strumentario concettuale adoperato. A me sembra che, nell'individuazione – ad esempio – di una responsabilità 'ridotta' del mutuatario nel caso di mutuo informale (basata, fra l'altro, su un testo così inaffidante come la *v. doxastai* delle *Lexeis rethorikai*, letta fra l'altro non per intero), sia l'in-

terprete moderno a fare uno scambio fra validità e prova dell'atto, scambio che egli, fra l'altro, non imputa con precisione agli antichi: questi, del resto, non lo facevano, come prova – al di là di ogni dubbio – l'*Amartyros* di Isocrate (dello stesso v., del resto, l'*or.* 17. 2, fraintesa dal Pringsheim, che non si accorge che il banchiere non coopera al contratto, ma è parte; vedi anche Dem. 30. 19-22; Lys. Frg. 39 (Gernet -Byzos)).

Per quanto concerne specificamente il *nomos* sull'*homologeîn*, Dem. 42. 12 non fornisce, sicuramente, una prova decisiva nel senso dell'essenzialità dell'assistenza dei testimoni (che, nel caso in parola, avevano assistito all'atto). Del resto la clausola *enantion martyron*, che il Pringsheim evince dal passo in questione, mal si collega con la sicura applicabilità – ammessa anche dal nostro autore – della legge sull'*homologeîn* alle *syggraphai* ed alle *synthekai* (a prescindere dalla formulazione di Plat. *leg.* 11. 920 d, dove di testimoni non v'è traccia, ma che – lo riconosco – non può essere considerato, *in specie*, decisivo).

Non meraviglia, dunque, che l'ipotesi interpretativa del Pringsheim sia stata, sostanzialmente, declinata sia da coloro che, ancor di recente, ritornano, con atteggiamenti più o meno sfumati, alla teoria 'consensuale' per il contratto greco (il che è di ovvia evidenza), sia da coloro che si orientano nell'ambito delle idee per primo avanzate dal Wolff, ed *in primis* tendenzialmente anche da quest'ultimo. Qui gioca, del resto, un profilo di cui si è già detto: l'ipotesi in esame rimane ancora sostanzialmente ancorata alla impostazione pandettistico-romanistica del sistema contrattuale; essa è un po' marginale rispetto alla più incisiva differenziazione dello strumentario concettuale introdotta dal Wolff, e non può quindi sorprendere che rimanga, in bene o in male, un po' negletta da quest'ultimo.

Nell'ipotesi che fa capo al Wolff, due sono i punti che – almeno a una prima rilevazione – sono qualificanti, e cioè l'oggetto dell'*homologeîn* e il riferimento della legge relativa, e la centralità della 'Zweckverfügung' e della concezione 'reale' del credito. Questi due punti stanno, del resto, in stretto contatto fra di loro. Non è, in effetti, l'assenza di un comportamento a carico del 'debitore' (a prescindere dalla responsabilità per fatti oggettivi) che caratterizza l'ipotesi del Wolff: questo comportamento esiste – e non potrebbe non esistere – ed è lo scopo della 'Verfügung', la condizione, direbbe il Behrend, che rende possibile l'integrazione della *blabe* sul piano dei 'Gewaltverhältnisse'. Essa però non è l'oggetto di una promessa, non è l'oggetto immediato dell'atto di autonomia, e la sua mancata esecuzione

non è il fondamento giuridico diretto, ma soltanto il presupposto della responsabilità di colui che ha ricevuto la ‘Verfügung’ stessa. Se, dunque, si potesse interpretare l’*homologeïn* come un atto specificamente promissorio, avente ad oggetto la prestazione, verrebbe incrinata la solidità dell’opinione qui discussa.

Preliminare a qualsiasi discussione appare, quindi, la determinazione del valore di *homologeïn* nelle fonti attiche (e cioè, sostanzialmente, negli oratori) ed il riferimento che nelle stesse assume la legge sull’*homologia*. Bisogna, al proposito, osservare che, in definitiva, l’opinione del Wolff non riposa su un effettivo riscontro dell’uso attico. Da una parte, soprattutto nell’articolo del 1957, egli si riporta, infatti, a certi usi della prassi notarile greco-egizia, che per il nostro assunto rilevano assai marginalmente, se non in niente del tutto. Dall’altra, nello stesso articolo, è esplicitamente ammesso che l’analisi delle fonti attiche non è stata compiuta («es darf jedoch erwartet werden, dass eine eingehende Prüfung der Belege ergeben wird, dass das – e cioè il significato di ‘versprechen’ per *homologeïn*, che si può cogliere in taluni passi – oft nur eine untechnische, Inhalt, Zweck und Folge der Erklärung der Kürze halber zusammenfassend Ausdrucksweise ist», la cui ‘Prüfung’, contestualmente si nota, «bleibt vorbehalten»: pp. 53 s.). Ciò nonostante l’autore credeva di poter affermare che il significato tecnico del termine è «auf der Linie des *Anerkennens, Nicht-Bestreitens, Einvernehmlich-Feststellens*» (p. 54), e che oggetto dell’*homologeïn* è sempre un fatto.

Se la ‘Prüfung’ non è stata fatta dal Wolff, essa sembrerebbe esser presupposta, almeno come sommaria disamina delle fonti, da una rapida affermazione in senso contrario al Wolff stesso, fatta dal Kussmaul. Io l’ho fatta per il *Corpus oratorum Atticorum*, in base agli indici esistenti. Il risultato coincide con il rapido accenno del Kussmaul cui si accennava. Non voglio, né sarebbe possibile, negare che il termine *homologeïn* (soprattutto il verbo) significhi molto spesso ‘riconoscere’, ‘ammettere’ e, tecnicamente rispetto ad un processo, ‘confessare’, conformemente del resto alla sua astratta capacità semantica, quale si integra dai valori etimologici. In alcuni oratori quest’uso, per cause varie (ma non incidenti neppure su una vicenda diacronica del significato della parola), è del tutto prevalente; negli altri rimane, sia pur con diversa proporzione, sempre quello più attestato. Non interessa, a questo punto, procedere a una più precisa individuazione del campo sostanziale in cui questo generico significato si inserisce. Si passa dalla confessione giudiziale, forse istituzionalizzata (come si può cogliere

nell'or. 22 di Lisia), alle ammissioni, giudiziali o stragiudiziali, coordinate però ad un processo, al significato più generico di 'ammettere' al di là di un puntuale riferimento ad un processo, ad es. da parte dell'opinione pubblica su fatti incontestati (come, ad es., una massima di decisione), ma anche su giudizi di valore. Soprattutto quando esprime un'ammissione della controparte, giudiziale o meno, *homologia* può riferirsi, in siffatto contesto semantico, ad una fattispecie contrattuale, ma si tratta sempre del riconoscimento di un fatto già avvenuto e conchiuso. *Homologeîn* in quest'uso, non troppo diffuso, non integra un momento della formazione di tale fattispecie.

Quando, invece, *homologeîn* (ed è questo l'uso quasi esclusivo per *homologia*) si riferisca a un elemento di struttura rilevante per il sorgere di una responsabilità contrattuale (nel senso generico costantemente adoperato), bisogna avvertire che, pressoché costantemente, l'unico significato acceratabile è quello di 'promettere' o 'consentire', e non è mai invece possibile stabilire – a meno forse di un'eccezione – il significato di 'riconoscere', 'confessare'.

Quali sono i fondamenti di tale affermazione? Il più importante, e già accennato dal Kussmaul, è che, quando abbia un complemento espresso in forma verbale, l'*homologeîn* è costruito sempre con un complemento che si riferisce all'attività dovuta – se si vuole sul piano economico – dal debitore; e che tale attività è prevalentemente, di gran lunga, espressa con l'infinito futuro. È a questi testi che, evidentemente, si riferisce il Wolff, quando, sempre nell'articolo del 1957, afferma: «im Sinne der Feststellung einer anderweit begründeten *zukünftigen Tatsache*, aber *nicht* im demjenigen einer aus sich selbst heraus konstitutiv als bindungsschaffendes Versprechen wirkenden *Willenserklärung*, muss es daher auch zu verstehen sein, wenn die in der Zukunft liegende Erfüllung der eingegangenen Verpflichtung (z. B.: *apodoseîn*) als das Objekt des *homologeîn* erscheint» (p. 54).

Questa notazione mi sembra del tutto forzata e forzante. Per due motivi. Il primo si è che, in questo modo, si travolge quello che appare, dal punto di vista sintattico, il valore unico di *homologeîn* in questa connessione, che è l'unica accertata, in virtù di un'ipotesi interpretativa che non riceve alcun suffragio dalle fonti. A tale proposito è estremamente significativo Dem. 29. 33 (σῖτον τῇ μητρὶ δώσειν ὁμολογεῖν τοῦτον ὡς ἔχοντα τὴν προῖκα). È il solo passo in cui, con riferimento a una dichiarazione negoziale, emergono quelli che, secondo l'ipotesi del Wolff, sono i due momenti essenziali della fattispecie della responsabilità contrattuale: il riconoscimento di una

situazione reale, effetto qui di una precedente ‘Verfügung’, e l’assunzione in funzione di questa di una prestazione. Ebbene, contrariamente all’ipotesi qui discussa, l’*homologeïn* non viene riferito al momento confessorio ma a quello promissorio.

Il secondo motivo è, del resto, assorbente. A me sembra che l’opinione qui discussa faccia violenza alla logica del discorso in connessioni sintattiche del genere di quella discussa. Ammettere, riconoscere, confessare si può soltanto un fatto passato; un fatto futuro può essere o previsto o promesso (questo, quando si tratti di un comportamento del parlante). Rispetto alla prestazione futura, quindi, può avvenire, più che una generica previsione (al di fuori del resto del campo semantico di *homologeïn*), una promessa. L’unico aspetto che, in situazioni del genere, può essere oggetto di un riconoscimento è il dovere, attualmente esistente, di eseguire la prestazione. Ma ciò non è omologo al linguaggio delle fonti in materia, né, del resto, all’opinione del Wolff.

D’altro canto, l’oggetto dell’*homologeïn*, generalmente avvenuto in passato, è considerato in una serie di altre fonti retoriche come oggetto di adempimento o di inadempimento. Si dice, così, οὐχ ὅσον ὠμολόγητο εἶχεν (Lys. 12. 11); τὰ ὁμολογηθέντα καὶ ὁμοθέντα παραβάς (Is. 2. 40); ποιεῖν τ’ οὐδὲν ᾤετο δεῖν ὧν τόθ’ ὠμολόγησεν (Dem. 45. 5); τοὺς τόκους ἡξιοῦμεν ἀπολαβεῖν τοὺς ἐξ ἀρχῆς ὁμολογηθέντας (Dem. 56. 12); ἐνέμεινε τοῖς ὠμολογημένοις (Isocr. 18. 11, cfr. il par. 25); ποιῶν τὰ ὠμολογημένα (Aischin. 1. 162 e 163).

Vi sarebbero altri passi del genere: è inutile elencarli, come è inutile insistere sulla circostanza che eseguire, adempiere, violare si può soltanto, in contesti del genere, ciò che è ‘promesso’, non ciò che è ‘riconosciuto’. E, tralasciando altri passi più o meno significativi, vorrei soltanto ricordare l’uso, caratteristico dell’*or.* 56 del *corpus Demosthenicum*, di *homologia* per indicare le condizioni del contratto, e soprattutto quella del ritorno, col carico di grano, sulla piazza di Atene. Significato, codesto, che non può certamente ridursi a quello di ‘riconoscimento’ o ‘confessione’. L’uso è abbastanza isolato, ma ha una sua importanza. Nel momento, infatti, della sua emersione al livello del contesto culturale ionico ed attico, *homologia*, con più specializzazione rispetto a *homologeïn*, indica la convenzione internazionale, soprattutto di *ius belli*, e le sue condizioni. Uso, codesto, rilevato già dal Pringsheim in una connessione che era rimasta sostanzialmente contraddittoria con il ricondurre l’*homologeïn* ad un significato originario

di confessione, come faceva anche quest'ultimo autore. È, dunque, interessante di rilevare come, al suo primo manifestarsi nella sfera culturale attica ed in connessione giuridica, *homologia* significhi non 'confessione', 'riconoscimento', come vorrebbe il Wolff per la regola sull'*homologia kyria*, bensì 'convenzione', 'accordo' e così via dicendo.

--- --

3. A questo rilevamento di carattere terminologico sostanzialmente univoco (su quelle che potrebbero apparire o essere delle eccezioni, tornerò immediatamente appresso: sia detto fin d'ora che esse sono numericamente insignificanti) va accostato un dato che ne risulterà omogeneo. Il riferimento della legge sull'*homologia kyria* avviene sempre in connessioni tali da far concludere che, in detta legge, con *homologeîn* (che era il termine più probabilmente usato) ed eventualmente con *homologia* ci si riferisce all'aspetto promissorio e non a quello confessorio.

Anzitutto va osservato che la legge sull'*homologia* è una legge che viene intesa come quella che si riferisce alle fattispecie contrattuali e, più in genere, alle convenzioni giuridicamente rilevanti (anche se non integrano una responsabilità contrattuale). Questa restrizione non è immediatamente comportata da un'opinione che tendenzialmente veda sancire con essa l'irretrattabilità del fatto *homologemenon*. A tale riguardo debbo far notare che la posizione assunta dal Wolff su questo punto non è completamente esplicitata: nell'articolo del 1957, il riferimento del *nomos* in questione alle fattispecie contrattuali è nettamente meno accentuato che nella conferenza del 1965, pubblicata nel 1966, ma anche in quest'ultima non è del tutto assicurato come esclusivo. Va, dunque, ribadito che l'*homologia kyria* è sempre richiamata, nelle fonti attiche, con riferimento a convenzioni o contratti, mai a confessioni stragiudiziali non inserite nella struttura costitutiva di fattispecie di diverso genere.

Ma un altro punto è più interessante: anche la legge sull'*homologia kyria* è addotta sempre a conferma della 'efficacia' di una promessa, non del carattere vincolante di una confessione (comunque connessa col sorgere di un'obbligazione contrattuale). Questo appare con tutta evidenza nei due casi in cui la legge stessa è citata a sostegno dell'efficacia di due convenzioni che non integrano fattispecie contrattuali, cioè Dem. 42. 12 e 47. 77: non è necessario entrare qui nei dettagli di questi accordi. Il primo riguarda

l'accordo con cui è stato concesso, dall'attore, a Fenippo un rinvio dei termini per la presentazione dell'*apophasis* in una *diadikasia* di *antidosis*, per cui, non presentando la dichiarazione, Fenippo stesso ha violato il (*nomon*) τὸν κελεύοντα κυρίας εἶναι τὰς πρὸς ἀλλήλους ὁμολογίας, ἃς ἂν ἐναντίον ποιήσωνται μαρτύρων. Nel secondo passo si tratta del rinvio della *praxis*, concesso da Teofemo all'attore, a sostegno dell'efficacia del quale si fa leggere il *nomon*, ὃς κελεύει κύρια εἶναι ὅ τι ἂν ἕτερος ἐτέρῳ ὁμολογήσῃ.

L'importanza di questi passi è evidente, sol che si pensi non esservi qui alcuna 'Zweckverfügung' che possa essere oggetto di una *homologia*-confessione. Ma a constatazioni non differenti si deve giungere per gli altri testi, a cominciare da Isocr. 18. 24-25 (lascio qui da parte Dem. 48. 11, su cui tornerò più avanti, e che dà risultati completamente omogenei a quelli ora esposti): in un'argomentazione di carattere prevalentemente retorico per rafforzare, nei giudici, la convinzione di applicare le *synthekai* o gli *horkoi* che avevano sancito la riappacificazione e l'amnistia nel 403 a. C., si paragonano le *idiai homologiai* alle *poleos synthekai* (sarebbe terribile se, per la sicofantia dell'attore, τὰς μὲν ιδίας ὁμολογίας δημοσία κυρίας ἀναγκάζετ' εἶναι, τὰς δὲ τῆς πόλεως συνθήκας ιδία τὸν βουλόμενον λύειν ἔασετε, mentre nel paragrafo 25, come già ricordato, a proposito dell'amnistia si parla di τοῖς ὁμολογημένοις ἐμμένειν: cfr., del resto, Dem. 40. 46 διαλλαγέντες ἐμμένετε ταῖς ὁμολογίαις). Qui dal contesto risulta, per più versi, in tutta chiarezza l'equivalenza fra *synthekai* ed *homologiai*; del resto, in relazione alle convenzioni d'amnistia è difficile trovare qualche aspetto confessorio.

Tutto ciò trova riscontro nelle altre citazioni. Anzitutto in Dem. 56. 1-2: nel par. 1 si descrive, *ex latere mutuantis*, la posizione delle parti nella *syggraphe nautike*: il debitore, λαβὼν ... γὰρ ἀργύριον φανερόν καὶ ὁμολογούμενον, si limita a rilasciare, in una tavoletta di pochi soldi, τὴν ὁμολογίαν ... τοῦ ποιήσῃν τὰ δίκαια. Se l'*argyrion homologoumenon* potrebbe far pensare a un'interpretazione nel senso del Wolff, il successivo accenno all'*homologia* mostra che anche qui – come del resto è più consona al 'Gedankengang' del passo – il senso è quello di 'convenuto'. Ed è a proposito di ciò che il logografo richiama la legge sull'*homologia* come quella su cui basandosi il creditore anticipa il denaro (τοῖς νόμοις τοῖς ὑμετέροις, οἱ κελεύουσιν, ὅσα ἂν τις ἐκὼν ἕτερος ἐτέρῳ ὁμολογήσῃ, κύρια εἶναι). E, così, Hyp. Ath. 13. La fattispecie è nota: Epicrate è stato raggirato, per il desiderio che gli era preso di un giovane schiavo, gestore di una bottega di profumi, di proprietà di Atenogene. Invece di riscattarne la libertà, egli

viene indotto ad acquistarlo e all'accollo dei debiti relativi: questo accollo è descritto come un'*homologia* nel par. 7 (εἰ δὲ πριαίμην ὦνῃ καὶ πράσει, ὁμολογήσας αὐτῷ τὰ χρέα ἀναδέξεσθαι), dove sia la costruzione sintattica che la struttura della fattispecie impediscono di vedere un significato 'confessorio' di *homologeïn*. È a proposito di tale accordo che, nel par. 13, si richiama, in *prokatalepsis*, uno svolgimento che potrebbe fare Atenogene, adducendo la legge in questione (ἐρεῖ δὲ πρὸς ὑμᾶς ... ὡς ὁ νόμος λέγει, ὅσα ἂν ἕτερος ἐτέρῳ ὁμολογήσῃ κύρια εἶναι· τὰ γε δίκαια, ᾧ βέλτιστε· τὰ δὲ μὴ τοῦναντίον ἀπαγορεύει μὴ κύρια εἶναι). Anche dal discorso complesso che si snoda in questi due passi si ricava chiaramente, da una parte, il riferimento di *homologeïn* ad una clausola contrattuale (e non alla 'confessione' di un fatto presupposto della responsabilità contrattuale), e, dall'altra, l'ulteriore riportare a questo *homologeïn* della legge sull'*homologia kyria*.

Non insisto, poi, su alcuni passi di Platone in cui la legge stessa è ricordata in relazione sempre al valore promissorio dell'accordo (*symp.* 196 c; *Crit.* 52 e). Più importante è la disposizione legislativa contenuta in *Plat. leg.* 11. 920 d (ὅσα τις ἂν ὁμολογῶν συνθέσθαι μὴ ποιῇ κατὰ τὰς ὁμολογίας, πλὴν ... ὁμολογήσῃ, ... δίκας εἶναι τῶν ἄλλων ἀτελοῦς ὁμολογίας ἐν ταῖς φυλετικαῖσιν δίκαις). Qui è addirittura parola di un'*homologia* ineseguita, e si visualizza cioè un'obbligazione nascente dal contratto ed una responsabilità per il suo inadempimento. Legislazione utopica, senza dubbio, ma che non credo si potesse facilmente svincolare, non da quelli che erano i contenuti concreti della normazione attica, ma da quelli che sarebbero stati, secondo l'ipotesi wolffiana, i momenti portanti di un modo di vedere, di intendere l'*homologeïn*.

Queste osservazioni si rafforzano, ché il quadro assume una sua precisa omogeneità, quando si rifletta sulla circostanza che, nelle citazioni della legge, si sottolinea spesso, in modi diversi, la reciprocità e talora la volontarietà dell'*homologia*: soprattutto la reciprocità è completamente estranea alla logica della confessione, mentre è del tutto omologa a quella della convenzione. Anche in altri passi, del resto, senza un più preciso accenno ad una legge che regolasse questo aspetto, l'esser *kyria* è riferito al risultato di un *homologeïn* che non può rendersi se non nella sfera semantica del 'promettere' e del 'convenire'. Non è possibile discuterli uno ad uno, basterà qui citarli: *Is.* 5. 1 (τὰ ὁμολογημένα ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου κύρια ἦμιν ἔσεσθαι, specificato dall'ulteriore frase ἐπειδὴ δέ ... οὐ ποιεῖ Δικαιογένης ἃ ὁμολόγησε, δικαζόμεθα Λεωχάρει ἐγγυητῇ ...), 25 (οὔτοι δέ, ἃ μὲν αὐτοῖς

συμφέρει τῶν ὁμολογηθέντων τότε, κύρια φασιν εἶναι, εἰ καὶ μὴ γέγραπται, ἃ δ' οὐ συμφέρει, οὐ κύρια, εἰ μὴ γέγραπται); Lys. 1. 21 (εἰ δέ μή, οὐδέν σοι κύριον ἔσται τῶν πρὸς ἔμ' ὁμολογημένων, e cioè nel caso la serva parlasse); Dem. 33. 30 (ἐπειδὴ ἠφανίσθησαν αἱ συνθήκαι ὑπὸ τούτων, ἐζήτουν ἑτέρας γράφεσθαι οὗτος καὶ ὁ Παρμένων, ὡς ἀκύρων ὄντων αὐτοῖς τῶν πρότερον ὁμολογημένων).

-.--.-.-

4. Bisogna adesso trattare dei passi che potrebbero apparire contrari all'ordine di idee sin qui esposto, sulla base dell'analisi della documentazione pertinente. È, anzitutto, da osservarsi che essi rappresentano, statisticamente, un aspetto marginale, del tutto marginale; e che, dal punto di vista del contenuto, essi appaiono ancor più marginali.

La maggior parte di essi si riferiscono a casi in cui oggetto dell'*homologeîn* è un *opheileîn*, variamente atteggiandosi. In Hyp. Ath. 14, questo giro di frase è poco interessante; si riferisce al riconoscimento di un debito (in forma eventuale), fatto nel corso dell'arringa. In Dem. 32. 4 è una dichiarazione durante trattative contrattuali, ma irrilevante ai fini della fenomenologia strutturale della fattispecie. In Isocr. 17. 38-39 l'*homologeîn* dell'attore è un vero e proprio riconoscimento di debito preesistente. In questo passo sono due, però, gli aspetti interessanti. Dall'una parte, nonostante l'*homologeîn*, l'attore contesta come simulato questo riconoscimento (dovuto alle particolari condizioni del caso), senza che – a quanto sembri – si senta in qualche modo in imbarazzo per gli effetti vincolanti che, secondo l'ipotesi wolffiana, dovrebbero far considerare indiscutibile il fatto ammesso nell'*homologia*. Questo dà, senza dubbio, da pensare in ordine alla 'fiktive Zweckverfügung', anche se non sono da celarsi punti eventuali di differenziazione. Dall'altra, la struttura logica della dichiarazione è qui ben diversa – e lo è anche in tutti gli altri passi – da quella ipotizzata dall'opinione che si sta discutendo. Oggetto dell'*homologeîn* non è un fatto, la 'Zweckverfügung', bensì l'obbligazione assunta, l'*opheileîn*, che, secondo l'espressione usata dall'amico Behrend, sta soltanto nell'*'Hintergrund'*, è giuridicamente soltanto un 'Reflex', non il 'Grund der Haftung' (Wolff 1957, p. 26). Il che può, almeno, creare delle notevoli perplessità.

Non ad una fattispecie contrattuale si riferisce Dem. 58. 18: Teocrine προσελθὼν ... ὁμολόγησεν ὀφείλειν καὶ ἐκτείσειν ἐναντίον τῶν φυλετῶν.

Dal punto di vista della struttura esteriore è il passo che, con il caso della dote della sorella di Onetore (che sarà discusso subito appresso), si avvicina di più all'ipotesi wolffiana. Esso potrebbe, a prima vista, essere interpretato come strutturantesi in due momenti, quello del riconoscimento (*opheilein*), quello del conseguente impegno. Per esso vale, però, quanto si è già detto: il riconoscimento avviene rispetto all'obbligo, non alla 'Zweckverfügung', con le perplessità che ne derivano. Ma v'è un ulteriore aspetto da sottolineare – al livello delle strutture espressive che tradiscono un certo modo di pensare: entrambi i momenti, l'*opheilein* e l'*ekteisein*, sono retti dal verbo *homologhesen*. Tenendo presente, da una parte, quanto si è già detto al proposito, e, dall'altra, il carattere unilaterale della struttura dichiarativa, nel caso, appare evidente che *homologein* degrada qui a un significato generico di 'dichiarare', che si qualifica come 'riconoscimento' o come 'promessa' a seconda della diversità dell'oggetto retto.

Analogo il caso, già accennato, della dote della sorella di Onetore, sposata, in seconde nozze, ad Afobo. Qui Timocrate, il primo marito, τὴν δὲ προῖκ' αὐτῷ (cioè Onetore) ... ἐπὶ πέντ' ὀβολοῖς ὀφειλήσειν ὁμολόγησε (Dem. 30. 7); ma gli interessi sono pagati al nuovo marito, cioè Afobo (par. 9: ὡς ὁμολόγησεν ὀφειλήσειν τὴν προῖκα καὶ τὸν τόκον ἀπεδίδου τῆς προικὸς Ἀφόβῳ κατὰ τὰς ὁμολογίας). Altri paragrafi, e soprattutto il par. 16 e il par. 22 (in cui è da notare lo scambio del presente al futuro: ὀφείλειν ὁμολόγησεν καὶ τὸν τόκον οἴσειν), sembrano far pensare – invece che ad un accordo fra Onetore e Timocrate – ad una sorta di accordo trilaterale a cui avesse preso parte anche Afobo. Qui sono due i punti da sottolineare. Anzitutto che, stante la struttura almeno bilaterale della fattispecie, il significato di *homologein* si avvicina di molto a quello del nostro 'convenire', che può coprire sia un 'riconoscimento' che una 'promessa'. In secondo luogo è da sottolineare come *opheilein* sia qui adoperato al futuro (*opheilesein*) in due luoghi su tre: l'uso del futuro rivela, già nella prospettiva sintattica, un carattere più convenzionale che riconoscitorio nell'accenno all'*opheilein*: le parti pattuiscono che Timocrate non restituisca immediatamente la dote, ma continui ad esserne debitore e ne paghi gli interessi. (Dem. 41. 16 non rileva: lì il riconoscimento di *opheilein* è nella fase prenegoziale, giustifica la delegazione di Leocare, non si riferisce all'attuazione di questa).

~*~*~*~

5. Rimane un unico passo, in cui potrebbero sorgere – ai fini della discussione sin qui svolta – dei dubbi. E va sottolineato che si tratta di un passo soltanto. È il caso della dote della madre di Phile, sorella di Nicodemo, che l'avrebbe data in matrimonio senza dote a Pirro, a cui avrebbe generato Phile stessa. Su questa mancanza di dote argomenta, nell'*or.* 3, Iseo. La terminologia adoperata al proposito è piuttosto varia. Nel par. 28 si esprime, da parte dell'attore, meraviglia, εἰ μηδεμίαν προῖκα μήθ' ὁ διδοὺς μήθ' ὁ λαμβάνων διωμολογήσαντο ἔξειν ἐπὶ τῇ γυναικί. E, più avanti, si afferma che, per evitare facili ripudi, ἀργύριον πολλῶ μᾶλλον [ἤ] ὁ ἐγγυὼν διωμολογήσατο ἔχειν αὐτὸν ἐπὶ τῇ γυναικί. Ed ancora, nel par. 36, si accenna alla facilità del ripudio da parte di Pirro, εἰ μηδεμίαν προῖκα διωμολογήσατο ἔξειν ἐπ' αὐτῇ. E rispetto a ciò si parla di *homologia proikos* (par. 29. 35), e di *homologetheisa proix* (par. 36).

Bisogna, anzitutto, notare – a proposito della reggenza³ del futuro – che questo esempio non inficia le considerazioni dianzi fatte. L'*exein*, è vero, rappresenta, come oggetto dell'*homologeîn* un fatto riconosciuto e non promesso; ma si tratta, da una parte, di una circostanza oggettiva, non di una prestazione; dall'altra, la constatazione del fatto di *proika exein*, come del resto risulta anche dallo scambio con il presente *echein*, non è constatazione di un fatto semplicemente futuro, ma di un fatto presente, dipendente dall'attuale costituzione della dote, che svilupperà i suoi effetti in futuro. Dal punto di vista, poi, della ricostruzione dell'*homologia* come atto di riconoscimento, confessorio, rispetto al fondamento sostanziale della responsabilità contrattuale, e cioè della 'Zweckverfügung', i passi in questione non reggono, certamente, al compito di sovvertire le conclusioni precedentemente raggiunte. Bisogna, fra l'altro, osservare che la imputazione del significato di *homologeîn*, nei passi suddetti, alla sfera semantica del riconoscere è soltanto opzionale, ché nulla vieterebbe di tradurre le attestazioni relative a questa terminologia riportandole alla sfera semantica del 'convenire'.

-.--.-.-

6. Rimane da accennare, in tutta brevità, all'altro aspetto fondamentale nella costruzione del Wolff (e forse ancor più in quelle da essa derivate), e cioè il diverso atteggiarsi degli aspetti strutturali dell' 'obbligazione'

³ Il testo riporta : «rezione» (N.d.C.).

nel diritto greco ed attico in generale. Vorrei, in primo luogo, rilevare che l'accertamento, dianzi fatto, del carattere promissorio dell'*homologia* nella prospettazione che – al livello semantico – si incontra nelle fonti attiche del IV secolo a.C. metta già abbastanza in crisi codesto aspetto dell'ipotesi wolffiana. Ma si tratta, con ciò, ovviamente, di una rilevazione generica.

D'altro canto, secondo il mio modesto parere, proprio in questo aspetto dell'ipotesi qui discussa – e mi riferisco, come all'esempio più caratteristico, alle pagine che il collega Behrend ha dedicato all'argomento – si può cogliere nettissima la tendenza a sovrastrutturare ai dati concreti offerti dalle fonti una serie di concettualizzazioni che, quale che ne sia la fondatezza, appaiono sostanzialmente sganciate da qualsiasi fondamento testuale: il che presenta particolari profili di perplessità, dacché in questo modo si procede a dare all'esperienza giuridica greca un impianto concettuale di cui essa era, essenzialmente, sprovvista: ma su ciò tornerò più tardi.

Su questo punto non potrò essere che molto breve. Mi limiterò a porre in rilievo dei motivi di dubbio che emergono all'interno dell'opinione qui discussa, al livello soprattutto dei referenti testuali che, seppure scarsi, essa tenta di trovare. Una discussione più approfondita, in senso soprattutto ricostruttivo, imporrebbe un'indagine e una revisione dell'intero materiale a nostra disposizione, ciò che non è qui possibile.

Alcuni punti rimangono piuttosto sommariamente delineati al livello della formulazione delle ipotesi qui discusse. Ad es., la sottoposizione alla *praxis* – od alla *dike* – del 'creditore', come momento essenziale per la responsabilità del 'debitore', ed il ruolo della 'pena convenzionale', come mezzo (a prescindere, in Behrend, dal credere, piuttosto apoditticamente, alla 'Eigentumsdiadikasia'). Per quanto concerne la prima, bisogna, anzitutto, sottolineare che la questione della portata della clausola (immediata sottoposizione all'esecuzione o necessità di esperire preventivamente la *dike*) non è, come credeva il Wolff, priva di significato a questo proposito. L'*executio parata*, infatti, può essere stipulata anche nel caso di esistenza di una *dike* tipica (per rimanere nell'ambito dell'impostazione qui discussa), e, d'altra parte, i casi di *praxis*, che si possono riscontrare nelle fonti attiche dell'epoca qui rilevante⁴, sono estremamente scarsi e per di più tutti relativi alla figura del prestito marittimo.

⁴ Il dattiloscritto riporta: «i casi che si possono riscontrare nelle fonti attiche dell'epoca qui rilevante di clausola *praxis*» (N.d.C.).

Per quanto concerne, poi, il ruolo della ‘pena convenzionale’, come mezzo – originariamente – di liberazione dalla responsabilità, bisogna avvertire che di essa non appare alcun visibile influsso nella prassi attica: e tantomeno nella combinazione a cui il Behrend pensa per questi due aspetti⁵. Testi, infatti, non vengono citati in appoggio a tali ipotesi, e le stesse appaiono, dunque, piuttosto sterili per la nostra discussione.

Il discorso dovrà esser un po’ più articolato per gli altri due aspetti, più strettamente connessi, della configurazione come ‘poteri reali’ (o indifferenziati) dei ‘diritti di credito’ e della *homologia* come atto di riconoscimento della ‘Zweckverfügung’. Per quanto concerne il primo, bisogna, in primo luogo, distinguere chiaramente due profili: l’uno che è strettamente terminologico, ma concerne un profilo tutto sommato marginale e generico. Il ritrovarsi in varie fonti di espressioni in cui il ‘creditore’ designa come ‘suo’ l’oggetto della prestazione od in cui egli accusi il ‘debitore’ di privarlo del proprio denaro (tipico questo del mutuo, per cui il Wolff sottolinea la frequenza del verbo *aposterein* a tale proposito), non è certamente decisivo: queste locuzioni sostanzialmente emotive non dicono una parola decisiva circa la struttura giuridica delle fattispecie interessate.

La possibilità di distinguere, nella prassi e nella normazione attica, due tipi di situazioni giuridiche soggettive lungo una linea di demarcazione coincidente più o meno precisamente con quella che noi cogliamo fra diritti reali e di obbligazione mi sembra si possa cogliere in funzione, com’è ovvio, della protezione giudiziale: lasciando stare la *diadikasia*, che non è mai attestata in funzione di azione a tutela della proprietà, bisogna rendersi conto del modo in cui tale tutela si atteggia nel diritto attico, e cioè attraverso il mezzo indiretto della sanzione offerta dalla *dike exoules*. Non mi sembra infondato, dunque, di distinguere situazioni in cui il titolare del ‘diritto soggettivo’ possa esperire, contro chiunque, la *dike exoules* a difesa della sua posizione e situazioni in cui ciò, invece, non avviene. Le prime si avvicinano ai diritti reali, le seconde ai diritti d’obbligazione (a parte situazioni di carattere effettivamente meno avvicinabile a tale distinzione, come quella che attribuisce un potere reale al creditore, in seguito alla *katadike*, sul patrimonio del debitore): e fra queste ultime la distinzione fra *synallagmata akousia* ed *hekousia* (chiaramente sottoposta a un ‘understatement’ dal Wolff e neppure ricordata dal Behrend) mostra

⁵ Dopo la parola «aspetti» il testo riporta queste parole, che ho espunto: «e cioè che la sottoposizione alla *praxis*» (N.d.C.).

l'affacciarsi di una distinzione fra atti leciti e illeciti come fonte dell'obbligazione.

Ora, nel caso di quelle che si potrebbero chiamare le fattispecie di responsabilità contrattuale, non si dà mai, al di là della *katadike* ad un *timema* in denaro, il caso dell'esperimento della *dike exoules*: e l'esperimento della c.d. *dike blabes* non comporta necessariamente l'idea di una lesione di un diritto reale, ma soltanto – forse – di un diritto patrimonialmente rilevante.

Ciò mi sembra, del resto, risulti con tutta chiarezza anche dai passi da cui il Wolff vorrebbe ricavare, per l'appunto, la costruzione contraria. Anzitutto il famoso caso di Callippo, di cui all'or. 52 del *corpus Demosthenicum*. La vicenda è nota (Licone ha depositato presso la banca di Pasione una somma, destinata in caso di morte del depositante ad un certo Cefisiade; Callippo, prosseno degli Eracleoti, pretende – in modo vario secondo Apollodoro – di aver diritto alla somma): Callippo agisce contro Pasione con una *dike blabes* (secondo l'interpretazione che vede nel diritto attico un sistema di azioni tipiche), ἐγκαλέσας – par. 14 – βλέπειν ἑαυτὸν ἀποδιδόντα Κηφισιάδῃ τὸ ἀργύριον, ὃ κατέλιπε Λύκων ὁ Ἡρακλεώτης παρ' αὐτῷ, ἄνευ αὐτοῦ ὁμολογήσαντα μὴ ἀποδώσειν. Come 'unbefangene Auslegung' il Wolff vi legge che «er – cioè Callippo – in der Verfügung über das Geld eine Eigentumsschädigung erblickte, als das Geld selbst als auf ihn übergegangen betrachtete» (Wolff 1957, p. 46). Ciò è arbitrario: il peso dell'*egklema* non è particolarmente poggiante sulla 'Eigentumsschädigung', anzi – a voler leggere effettivamente senza prevenzioni il passo – l'accento cade sull'illiceità della disposizione in violazione dell'impegno assunto da Pasione di non trasferire il denaro a Cefisiade, senza sentire Callippo: il che è prospettiva piuttosto diversa dall' 'Eigentumsschädigung'.

Del resto anche l'alternanza fra *dike blabes* (contro Pasione) e *dike argyriou* (contro l'erede Apollodoro), certamente una questione di difficile soluzione, non è facilmente spiegabile nell'ordine di idee del Wolff: non si vede, infatti, come la 'Vorenthaltung' di 'fremdes Geld' non dovesse dar luogo a una *blabe*, perseguibile allo stesso titolo di quella rimproverata a Pasione.

Ancor più significativo quanto si ricava da Dem. 48, l'orazione contro Olimpodoro. Qui Callistrato e Olimpodoro, messisi d'accordo nello spartire l'eredità di Comone, aiutandosi reciprocamente nell'eventuale *diadikasia* ereditaria, vengono poi in litigio, quando Olimpodoro, ottenuta l'*epidikasia* dopo una serie tanto lunga quanto irrilevante ai nostri fini di

vicende, si rifiuta di dividere l'eredità stessa con Callistrato. Per il Wolff l'unica *causa petendi* possibile, esclusa l'azione in adempimento e la *dike eis dateton apaitesin*, rimane «dass der Beklagte entgegen seiner beeideten Homologie ... dem Kläger das diesem bereits zugeteilte vorenthielt bzw. ihm seinen Anteil an dem dem Sklaven abgenommenen Gelde nicht ausfolgte, d.h. wieder vorenthielt» (p. 69). Mancando nel diritto attico un «Anspruch auf Herausgabe des Eigentums» (p. 69), rimaneva soltanto possibile la *dike blabes*, mentre «die beeidete Homologie spielte dabei nur insofern eine Rolle, als sie bindend ergab, dass im Verhältnis der Parteien zueinander die Hälfte des Gutes als Gut des Klägers galt» (p. 70).

Questa presa di posizione non è, anzitutto, molto perspicua in sé considerata: l'«Anspruch – o Klage – auf Herausgabe des Eigentums» rimane poco precisato; è un'azione che presuppone esistente in testa all'attore il diritto di proprietà? E allora, perché Callistrato non ha cercato di far valere tale diritto contro Olimpodoro, costringendolo a un'*exagoge* ed esercitando, conseguentemente, una *dike exoules*? Se tale 'Anspruch' è, invece, rivolto al 'trasferimento' della proprietà, l'azione non è fondata sulla lesione di codesto diritto, ma, come del resto dice il Wolff stesso, su una «Verletzung des dem Kläger gehörigen Vermögens» (1957, p. 69); ma tutto sta, in questo caso, a distinguere fra le varie posizioni soggettive che vengono a costituire questo patrimonio.

Se da queste considerazioni astratte si passa all'esame un po' più particolareggiato dell'*or.* 48 si vedrà che, in essa, nulla conferma l'interpretazione del Wolff, mentre si evincono con chiarezza segni nel senso che le parti configurassero gli effetti della fattispecie in modo assai vicino a quello della nostra 'responsabilità contrattuale'. Anzitutto, l'assetto di interessi intercorso fra le parti è costantemente qualificato come *synthekai*, anche nel par. 11, dove si richiama – senza dubbio – la legge sull'*homologia kyria* (βούλομαι οὖν ... τὸν ... νόμον ἀναγνῶναι, καθ' ὃν τὰς συνθήκας ἐγράψαμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς *ktl.*): termine codesto che più difficilmente può esser ritenuto sfuggire a una connotazione nel senso della 'convenzionalità' e della 'contrattualità', e per il quale l'ipotizzare un valore soltanto 'confessorio' del procedimento messo in essere dalle parti potrebbe apparire meno agevole.

Del resto Callistrato agisce per l'esecuzione delle *synthekai*: par. 32: οὐδ' ὅτιοῦν ἠθέληκεν τῶν δικαίων πρὸς με ποιῆσαι, ἀλλ' ἔχει αὐτὸς ἅπαντα, ὁμωμοκῶς καὶ συνθήκας πρὸς με ποιησάμενος ἧ μὴν ἰσομοιρήσειν. Cfr.

par. 54 (dove per l'unica volta si usa il verbo *homologeîn* in relazione all'accordo): πῶς γὰρ οὐ μαίνεται ὅστις οἶεται δεῖν, ἃ μὲν ὡμολόγησεν καὶ συνέθετο ἐκὼν πρὸς ἐκόντα καὶ ὥμοσεν, τούτων μὲν μὴδ' ὀτιοῦν ποιεῖν.

Ma v'è di più: una delle difese d'Olimpiodoro, non respinta 'en principe' ma discussa sul fondamento, è una vera e propria *exceptio inadimpleti contractus*. All'interrogazione di un amico comune διὰ τί οὐκ ἀποδώσει ὁμωμοκῶς ἰσομοιρήσειν καὶ τῶν συνθηκῶν ἔτι νυνὶ κειμένων, il convenuto aveva risposto (par. 38) με (e cioè Callistrato) παραβεβηκέναι τὰς συνθήκας, καὶ δεῖνὰ πεπονθέναι ὑπ' ἐμοῦ, καὶ διατελέσαι μέ φησιν ὑπεναντία καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα ἑαυτῷ. L'argomento viene ripreso nel par. 46: se quanto sostenuto da Olimpiodoro fosse vero, ἐχρῆν ... αὐτόν ... παραλαβόντα πολλοὺς μάρτυρας ἀξιοῦν ἀναιρεῖσθαι τὰς συνθήκας παρὰ τοῦ Ἀνδροκλείδου ὡς παραβαίνοντος ἐμοῦ καὶ τάναντία πράττοντος ἑαυτῷ καὶ οὐκέτι κυρίων οὐσῶν τῶν συνθηκῶν ἐμοὶ καὶ τούτῳ, καὶ τῷ Ἀνδροκλείδῃ τῷ ἔχοντι τὰς συνθήκας διαμαρτύρασθαι, ὅτι αὐτῷ οὐδὲν ἐστὶν ἔτι πρᾶγμα πρὸς τὰς συνθήκας ταύτας.

--- --

7. D'altra parte – ma il discorso qui può essere soltanto accennato – bisogna sottolineare che l'ipotesi discussa può, in astratto, esser considerata una concettualizzazione atta a descrivere, *ab externo*, taluni momenti della fenomenologia 'contrattuale' attica, ma anche in generale greca, a prescindere dalla circostanza che, in effetti, si possa dimostrare che, anche per tali momenti, essa corrispondesse all'effettivo modo di pensare e di sentire corrente nella coscienza sociale contemporanea agli aspetti considerati. Comunque, essa non potrebbe esser mai presa come quella che fissi il principio intorno al quale si organizza, positivamente e negativamente, la fenomenologia 'contrattuale' attica.

V'è, al proposito, da fare – anzitutto – una rilevazione di carattere generale: un principio come quello ipotizzato dall'opinione qui discussa, e che – fra l'altro – non è legislativamente sancito, può strutturarsi nella sua efficacia soltanto in funzione della consapevolezza che i contemporanei abbiano di esso e dei moduli che ne derivano: consapevolezza che, nel complesso atteggiarsi della 'dogmatica contrattuale' greca, presupposto dall'ipotesi in questione, avrebbe richiesto – al livello appunto dei contemporanei – la presenza di un'elaborazione concettuale sul piano tecnico-giuridico all'al-

tezza di una giurisprudenza professionale: e l'assenza di quest'ultima è, per l'appunto, una delle caratteristiche più connotanti dell'esperienza giuridica attica e greca, in generale. Si tratta, nel caso, dunque, di una 'dogmatizzazione' fatta dall'interprete moderno, al di là della possibilità che i contemporanei ne potessero aver conoscenza: tale 'dogmatizzazione', quindi, non può esser comunque considerata come un principio motore del sistema 'contrattuale' attico, perché se si può ammettere una 'dogmatica' non esplicitata all'esterno (come in molte decisioni non motivate dei *prudentes* romani: si pensi a Cervidio Scevola), non v'è una 'dogmatica' inconscia, ché altrimenti essa non è tale.

Di queste considerazioni si trova immediato riscontro nella nostra documentazione. Già nella fenomenologia del sistema contrattuale attico – a prescindere dalle osservazioni testuali già fatte e che sarebbero di per sé dirimenti – molti aspetti non si lasciano spiegare nell'ambito della concezione della 'Zweckverfügung' e dell'obbligazione come potere del creditore da avvicinare più alle situazioni di diritto reale. Si tenga, ad es., presente la difficoltà che l'amico Behrend, fra l'altro lasciato in asso dalle fonti, incontra a collocare nell'ambito della sua teoria il sorgere di un diritto del conduttore. Si pensi alla difficoltà di spiegare concretamente – il richiamo all'originaria 'Gestellungsbürgschaft' potrebbe apparire piuttosto elusivo – l'inserirsi in un sistema obbligatorio basato sulla 'Zweckverfügung' delle garanzie personali delle obbligazioni, dell'*eggye* anzitutto. O come spiegare la novazione soggettiva che, per usare di questa concettualizzazione moderna, sta a base della transazione a tre fra il cliente dello Pseudodemostene, nell'*or.* 33, Parmenonte e Apaturio, dove, nel par. 8, l'atto in cui si concreta tale novazione soggettiva è fra l'altro indicato con il participio *anthomologesamenos* dove il carattere promissorio è del tutto evidente (καὶ τὰς τρεῖς ἄς προειλήφει οὗτος παρ' ἐκείνου, ἀνθολογησάμενος πρὸς τοῦτον). E perché mai, se il locatore metteva a disposizione del conduttore la cosa locata, poteva poi agire, con la *dike blabes*, se lo scopo della disposizione, e cioè il pagamento del canone, non era stato attuato, ed il venditore tendenzialmente non poteva fare lo stesso, quando avesse posto a disposizione del compratore la cosa venduta (onde la diffusione del contratto arrale)?

Si è che, a mio parere, le particolarità del sistema contrattuale attico non si spiegano sostituendo ad una dogmatizzazione di tipo pandettistico una diversa dogmatizzazione, nel far che, fra l'altro, si è portati inevitabilmente a disconoscere quei dati delle fonti che, omogenei alla prima dogmatizza-

zione, potrebbero mettere in pericolo la seconda. Qualsiasi ‘dogmatizzazione’ riferita all’esperienza giuridica attica corre, per l’appunto, il rischio di non tener conto del carattere essenzialmente ascientifico di essa: ciò che vale, anzitutto, per ipotesi così complessamente strutturate come quella qui discussa (diversamente, ad es., che per la constatazione pringsheimiana della ‘formalità’ dell’*homologia*, la quale, in effetti, potrebbe essere stata sancita, in astratto, da un *nomos* attico).

È, dunque, sul piano dell’empiria che deve essere impostato il discorso. La mancanza del filtro rappresentato da una giurisprudenza professionale ha, del resto, due aspetti contrastanti. Dall’una parte, infatti, manca la funzione propulsiva che la giurisprudenza può avere nella traduzione in termini di strutture giuridiche delle esigenze che affiorano sul piano economico-sociale: ciò può, ovviamente, rappresentare un momento di rallentamento, soprattutto quando si tenga conto della difficoltà – visibile in vari ordinamenti in via di sviluppo e anche in quelli corrispondenti all’area socio-culturale che si può abbracciare col termine di greca – con cui il giuridicamente rilevante, soprattutto sul piano della cooperazione che sta alla base della fenomenologia contrattuale, emerge dall’esperienza sociale (e soprattutto tenendo conto della non immediata omogeneità delle sanzioni rispetto agli scopi perseguiti dalle parti).

Ma, d’altro canto, lo stesso filtro può avere un effetto frenante rispetto alla trasposizione sul piano giuridico delle necessità economico-sociali: basti pensare, per ciò, a un sistema che, elaborato al livello dogmatico il principio della tipicità contrattuale, tenda ad attenersi strettamente, frapponendo tale principio all’ammissibilità dei *nova negotia*.

Nell’esperienza giuridica attica, invece, né l’uno né l’altro aspetto si possono, in relazione a quanto si diceva, cogliere. Vi è, dunque, una maggiore facilità a che i tipi di transazione che si vengono a creare nella prassi socio-economica possano – ma non debbano – trovare riconoscimento al livello dell’‘ordinamento’ (e si pensi, a tale riguardo, alle ampie possibilità che poteva offrire, su quest’ultimo piano, la prassi giudicante, tendenzialmente emotiva, dei tribunali attici: fuori del campo contrattuale si ricordi, ad es., l’*or.* 39 di Demostene); ma, d’altro lato, codesta possibilità è scontata, da un verso, con quella maggiore aderenza al formalismo e al legalismo che può essere uno dei *topoi* di un’esperienza giuridica irriflessa; e, dall’altro, con la maggiore difficoltà, cui già si accennava, a cogliere il giuridicamente rilevante.

Per ritornare alle concrete condizioni della vita socio-giuridica attica nel IV sec. a.C., a me sembra, da una parte, che negli scritti dei logografi (e con risonanze immediate anche in filosofi come Platone e Aristotele) si tendesse a individuare nell'assunzione volontaria di impegni il momento vincolante al livello dell'autonomia contrattuale. Ciò non significava, senza dubbio, che nell'Atene di quell'epoca si desse l'operatività di un principio come quello dell'efficacia indiscriminata del consenso, e che questo principio si dovesse riconoscere nella legge dell'*homologia kyria*. Per quanto concerne quest'ultima, è difficile – dalle allusioni sempre di sfuggita fatte dagli oratori – riconoscere la portata del *nomos* al livello della sua inserzione nell'ordinamento attico. Io non credo alla pluralità delle leggi sull'*homologia*, cui accennava il Maschke, e che salverebbe la tipicità dei comportamenti rilevanti: tale ipotesi non trova alcun fondamento nel ricordo che della legge vien fatto in vari passi.

Non credo, altresì, all'ipotesi più articolata del Kussmaul, per cui si tratterebbe, almeno originariamente, di una legge che regolava le pattuizioni aggiunte: anch'essa non ha un fondamento testuale. Potrebbe, però, risultare difficile di pensare, nell'intento del legislatore (e nei limiti in cui questo fosse avvertibile), a un generico riconoscimento di quella che noi potremmo chiamare l'autonomia contrattuale, proprio per i limiti che essa fattualmente comporta. Io penserei più probabile un riferimento ai vizi del volere, come potrebbe esser suggerito dal ricordo, nelle testimonianze relative alla legge, della volontarietà, talora anche reciproca, dell'*homologeîn*, e dalla stessa formulazione di Plat. *leg.* 11. 920 *d* (che, però, ha un diverso contesto). Rimarrebbe, certamente, la difficoltà offerta da Hyp. *Ath.* 14-17, dove nella lunga discussione in cui si sostiene che la legge ha vigore soltanto se oggetto dell'accordo siano stati *ta dikaia*, si fa riferimento a molte altre leggi, ma non allo specifico contenuto di quella sull'*homologia*. Ed il punto rimarrà, cred'io, sempre discutibile, a meno della possibilità di fruire di una nuova documentazione.

Il 'sistema contrattuale' attico si muove, dunque, entro questi poli: da una parte, il riconoscimento tendenziale dell'autonomia privata, e di una sua certa libertà, che si può ricavare anche dalla legge che dichiara *kyriai* le *pros allelous homologiai*; dall'altra i condizionamenti di una prassi, nella quale, senza dubbio, rileva una tipicità sociale e non è certo ancora invalso il principio della consensualità, anche se una rilevanza del semplice impegno non debba ovunque escludersi. Sono, fra l'altro, limiti nettamente omologhi a quell'empiria che caratterizzava l'esperienza giuridica attica e, più in generale, greca.

Bibliografia

- Behrend D. *Attische Pachturkunden*, München 1970.
- Betti E. *Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sogenannte Typenfreiheit des heutigen Rechts*, in *Festschrift für Leopold Wenger*, I, München 1944, 249-283.
- Démeyère J. *La formation de la vente et le transfert de propriété en droit grec classique*, in *AHDO-RIDA* 1 (1952) 215-266.
- Démeyère J. *Le contrat de vente en droit grec classique: Les obligations des parties*, in *AHDO-RIDA* 2 (1953) 197-228.
- Kussmaul P. *Synthekai. Beiträge zur Geschichte des attischen Obligationenrechts*, Basel 1969.
- Maschke R. *Die Willenslehre im griechischen Recht. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Interpolationen in den griechischen Rechtsquellen*, Berlin 1926.
- Partsch J. *Griechisches Bürgschaftsrecht*, Leipzig 1909.
- Pringsheim F. *The Greek Law of Sale*, Weimar 1950.
- Schwarz A.B., *Homologie und Protokoll in den Papyrusurkunden der Ptolemäerzeit. Zugleich ein Beitrag zur Theorie des Abstandsgeschäfte*, in *Festschrift für Ernst Zitelmann*, München-Leipzig 1913, 3-57; anche in *JJP* 13 (1961) 177-242, con nota di H.J. Wolff.
- Wolff H.J. *Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts*, in *ZRG-RA* 74 (1957) 26-72.
- Wolff H.J. *La structure de l'obligation contractuelle en droit grec*, in *RD* 44 (1966) 569-583.